ABC Farmaceutici S.p.a.

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE

E

DI GESTIONE

Edizione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data

2 luglio 2024

INDICE

PARTE GENERALE.

CAPITOLO 1: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

1.1 Introduzione. pag. 17

1.2 La responsabilità amministrativa degli Enti. pag. 17

1.3 Le fattispecie di reato contemplate dal decreto. pag. 20

1.4 Il sistema sanzionatorio. pag. 42

1.5 I modelli organizzativi: efficacia. pag. 44

CAPITOLO 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO: FUNZIONE E CONTENUTO.

2.1 Funzione del modello organizzativo. pag. 47

2.2 Principi ispiratori del modello: le linee guida di Confindustria. pag. 48

2.3 La costruzione del modello e la sua struttura. pag. 50

2.4 Approvazione ed adozione del modello. pag. 51

2.5 Identificazione delle attività a rischio. pag. 52

CAPITOLO 3: FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

3.1 Formazione ed informazione dei dipendenti. pag. 55

3.2 Informazione ai soggetti terzi. pag. 56

CAPITOLO 4: L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 Premessa. pag. 57

4.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza. pag. 58

4.3 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza. pag. 58

4.4 Composizione e funzioni dell'Organismo di Vigilanza. pag. 64

4.5 L'attività di relazione dell'Organismo di Vigilanza. pag. 67

4.6 Obblighi informativi – Segnalazione di illeciti. pag. 70

4.6.1 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. pag. 70
4.6.2 Segnalazione di illeciti. Misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni. pag. 71
4.7 Verifiche sull'adeguatezza del modello. pag. 70
4.8 Formazione del personale e diffusione del modello. pag. 70

CAPITOLO 5: IL SISTEMA SANZIONATORIO.
5.1 Premessa. pag. 72
5.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti. pag. 72
5.3 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti. pag. 73
5.4 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti. pag. 75
5.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci. pag. 76
5.6 Misure nei confronti di soggetti terzi. pag. 76
5.7 Disposizioni sanzionatorie a tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti. pag. 76

PARTE SPECIALE

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
1. Tipologie di reati. pag. 82
1.1. Articoli richiamati dall'art. 24, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231. pag. 82
1.1.1 Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche. pag. 82
1.1.2 Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazione pubbliche. pag. 82
1.1.3 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti. pag. 89
1.1.4 Art. 353 *bis*. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. pag. 91
1.1.5 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture pag. 83
1.1.6 Art. 640 c.p. Truffa. pag. 84
1.1.7 Art. 640 *bis* c.p. Truffa aggravata per il conseguimento pag. 85

di erogazioni pubbliche.

1.1.8 Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica. pag. 86

1.2 Articoli richiamati dall'art. 25, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231. pag. 87

1.2.1 Art. 314, comma 1, c.p. Peculato. pag. 87

1.2.2 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. pag. 88

1.2.3 Art. 317 c.p. Concussione. pag. 89

1.2.4 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione. pag. 90

1.2.5 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. pag. 91

1.2.6 Art. 319 *bis* c.p. Circostanze aggravanti. pag. 91

1.2.7 Art. 319 *ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari. pag. 91

1.2.8 Art. 319 *quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità pag. 92

1.2.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. pag. 93

1.2.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. pag. 94

1.2.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. pag. 94

1.2.12 Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. pag. 95

1.2.13 Art. 323 c.p. Abuso di ufficio. pag. 97

1.2.14 Art. 346 *bis* c.p. Traffico di influenze illecite. pag. 98

1.2.15 Art. 323 *ter* c.p. Causa di non punibilità. pag. 100

2. I soggetti della pubblica amministrazione. pag. 101

3. Sanzioni. pag. 103

4. Attività potenzialmente a rischio di commissione reati. pag. 105

Specificità della Società ABC Farmaceutici.
5. Principi generali di comportamento. pag. 110
6. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 112

II REATI SOCIETARI.
1. Premessa. pag. 132
2. Tipologia di reati. pag. 132
2.1 Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. pag. 132
2.2 Art. 2621 *bis* c.c. Fatti di lieve entità. pag. 134
2.3 Art. 2625 c.c. Impedito controllo. pag. 135
2.4 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. pag. 136
2.5 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. pag. 137
2.6 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante. pag. 138
2.7 Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. pag. 139
2.8 Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. pag. 140
2.9 Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. pag. 140
2.10 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. pag. 141
2.11 Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati. pag. 143
2.12 Art 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. pag. 144
2.13 Aumento della sanzione per conseguimento di profitto di rilevante entità. pag. 144
3. Principi generali di comportamento. pag. 145
4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 147

III REATI INFORMATICI.
1. Considerazioni. pag. 160
2. Tipologie di reati. pag. 161
2.1 Art. 615 *ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico pag. 161

2.2 Art. 615 *quater* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici. pag. 163

2.3 Art. 615 *quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. pag. 164

2.4 Art. 617 *quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. pag. 164

2.5 Art. 617 *quinquies* c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. pag. 165

2.6 Art. 635 *bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. pag. 166

2.7 Art. 635 *ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. pag. 167

2.8 Art. 635 *quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. pag. 168

2.9 Art. 635 *quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. pag. 169

2.10 Art. 640 *quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. pag. 169

2.11 Art. 491 *bis*. Documenti informatici. pag. 170

3. Sanzioni. pag. 171

4. Principi generali di comportamento. pag. 172

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 174

IV REATI COLPOSI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.

1. Tipologie di reati. pag. 182
   - 1.1 Art. 589 c.p. Omicidio colposo. pag. 182
   - 1.2 Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose. pag. 182
   - 1.3 Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti. pag. 183
2. Sanzioni. pag. 185
3. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 186

V REATI DI FALSITA' IN STRUMENTI DI PAGAMENTO E SEGNI DI RICONOSCIMENTO E CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.

1. Tipologie di reati. pag. 199
   - 1.1 Articoli richiamati dall'art. 25 *bis*, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231. pag. 199
     - 1.1.1 Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi. di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. pag. 199
     - 1.1.2 Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. pag. 200
   - 1.2 Articoli richiamati dall'art. 25 *bis* 1, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231. pag. 200
     - 1.2.1 Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio. pag. 200
     - 1.2.2 Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. pag. 201
2. Sanzioni. pag. 201
3. Principi generali di comportamento. pag. 202
4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 205

VI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

1. Considerazioni. pag. 209
2. Tipologie di reati. pag. 209
   - 2.1 Art.171, comma primo, lett. a *bis*, e comma terzo, 1. 22 aprile 2141941, n. 633. pag. 209

2.2 Art. 171 *bis*, commi primo e secondo, 1. 22 aprile 1941, n. 633. pag. 210
2.3 Art. 171 *ter*, 1. 22 aprile 1941, n. 633. pag. 211
2.4 Art. 171 *septies*, 1. 22 aprile 1941, n. 633. pag. 214
2.5 Art. 171 *octies*, 1. 22 aprile 1941, n. 633. pag. 214
3. Sanzioni. pag. 214
4. Principi generali di comportamento. pag. 215
5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 216

VII REATI IN MATERIA AMBIENTALE.
1. Premessa. pag. 222
2. I reati previsti dall'art. 25 *undecies* d. l.vo n. 231/2001. pag. 224
3. Tipologie di reati. pag. 225
3.1 Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal titolo VI *bis* del Codice Penale. pag. 225
3.1.1 Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale. pag. 225
3.1.2 Art. 452 *quater* c.p. Disastro ambientale. pag. 226
3.1.3 Art. 452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente. pag. 227
3.1.4 Art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. pag. 228
3.1.5 Art. 452 *octies* c.p. Circostanze aggravanti. pag. 229
3.2 Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'*habitat* e delle specie animali e vegetali selvatiche protette. pag. 229
3.2.1 Art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. pag. 229
3.2.2 Art. 733 *bis* c.p. Distruzione o deterioramento di *habitat* all'internodi un sito protetto. pag. 230
3.3 Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06). pag. 231

3.4 Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06). pag. 233

3.5 Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06). pag. 236

3.6 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ai sensi della legge n. 549/93. pag. 237

3.7 Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ai sensi della legge n. 150/1992. pag.237

4. Principi generali di comportamento. pag. 237

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 238

VIII REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO SIA IRREGOLARE.

1. Tipologie di reati. pag. 250

1.1 Art. 12, commi, 3, 3 *bis* e 3 *ter*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 28 (Testo Unico sull'Immigrazione). Procurato ingresso illecito di lavoratori extracomunitari. pag. 250

1.2 Art. 12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. pag. 251

1.3 Art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Lavoro subordinato a tempo determinato ed interminato. pag. 251

2. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. pag. 252

a) Rilascio del permesso di soggiorno. pag. 252

b) Durata. pag. 253

c) Rinnovo. pag. 254

d) Revoca e annullamento. pag. 254

3. Sanzioni. pag. 255

4. Principi generali di comportamento. pag. 256
5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 257

IX REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO.
1. Premessa. pag. 263
2. Funzione della presente Sezione. pag. 263
3. Le ipotesi di reato previste dall'art. 25 *octies* d. l.vo n. 231/2001. pag. 264
   3.1 Art. 648 c.p. Ricettazione. pag. 265
   3.2 Art. 648 *bis* c.p. Riciclaggio. pag. 266
   3.3 Art. 648 *ter* c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. pag. 267
   3.4 Art. 648 *ter 1* c.p. Autoriciclaggio. pag. 268
4. Principi generali di comportamento. pag. 270
5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 272

X REATI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
1. Premessa. pag. 283
2. Funzione della presente Sezione. pag. 283
3. Il reato di cui all'art. 25 *decies* d. l.vo n. 231/2001. pag. 283
   3.1 Art. 377 *bis* c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. pag. 284
4. Aree/attività aziendali di ABC Farmaceutici S.p.a. potenzialmente esposte al rischio di commissione del reato di cui all'art. 25 *decies* del Decreto. pag. 285
5. Principi e regole di comportamento. pag. 285
6. Le procedure adottate da ABC Farmaceutici S.p.a. pag. 286
7. Flussi di comunicazione e sistema disciplinare. pag. 286

XI REATI TRIBUTARI.
1. Premessa. pag. 290

2. Tipologia di reati. pag. 290
2.1 Art. 2 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. pag. 290
2.2 Art. 3 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. pag. 293
2.3 Art. 4 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione infedele. pag. 295
2.4 Art. 5 d. l.vo n. 74/2000. Omessa dichiarazione. pag. 296
2.5 Art. 8 d. l.vo n. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti. pag. 297
2.6 Art. 10 d. l.vo n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili. pag. 299
2.7 Art. 10 *quater* d. l.vo n. 74/2000. Indebita compensazione. pag. 300
2.8 Art. 11 d. l.vo n.. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. pag. 301
3. Sanzioni. pag. 304
4. Principi generali di comportamento. pag. 305
5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 308

XII REATI IN MATERIA DOGANALE.
1. Premessa. pag. 340
2. Tipologia di reati. pag. 341
2.1 Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e spazi doganali. pag. 341
2.2 Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine. pag. 342
2.3 Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci. pag. 343
2.4 Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea. pag. 344
2.5 Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nelle pag. 345

zone extra-doganali.

2.6 Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali. pag. 345

2.7 Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nei depositi doganali. pag. 345

2.8 Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. pag. 346

2.9 Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. pag. 346

2.10 Art 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contrabbando nell'importazione ed esportazione temporanea. pag. 347

2.11 Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Altri casi di contrabbando pag. 348

2.12 Titolo VII, Capo II, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Contravvenzioni. Pag. 348

3. Sanzioni. pag. 348

4. Principi generali di comportamento. pag. 349

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 351

XIII REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.

1. Tipologie di reati. pag. 246

1.1 Art. 493 *ter* c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. pag. 246

1.2 Art. 493 *quater* c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. pag. 247

1.3 Art. 512 *bis* c.p. Trasferimento fraudolento di valori. pag.

2. Sanzioni. pag. 249

3. Principi generali di comportamento. pag. 249

4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 250

Al presente Modello di Organizzazione e di Gestione viene allegato, quale parte integrante del medesimo, il Codice Etico del gruppo ICE, di seguito definito "Codice Etico".

ABC Farmaceutici S.p.a.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte generale

INDICE

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

1.1 Introduzione. pag. 17

1.2 La responsabilità amministrativa degli Enti. pag. 17

1.3 Le fattispecie di reato contemplate dal decreto. pag. 20

1.4 Il sistema sanzionatorio. pag. 42

1.5 I modelli organizzativi: efficacia. pag. 44

CAPITOLO 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO: FUNZIONE E CONTENUTO.

2.1 Funzione del modello organizzativo. pag. 47

2.2 Principi ispiratori del modello: le linee guida di Confindustria. pag. 48

2.3 La costruzione del modello e la sua struttura. pag. 50

2.4 Approvazione ed adozione del modello. pag. 51

2.5 Identificazione delle attività a rischio. pag. 52

CAPITOLO 3: FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

3.1 Formazione ed informazione dei dipendenti. pag. 55

3.2 Informazione ai soggetti terzi. pag. 56

CAPITOLO 4: L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 Premessa. pag. 57

4.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza. pag. 58

4.3 Compiti, requisiti e poteri dell'organismo di vigilanza. pag. 58

4.4 Composizione e funzioni dell'Organismo di Vigilanza. pag. 64

4.5 L'attività di relazione dell'Organismo di Vigilanza. pag. 67

4.6 Obblighi informativi – Segnalazione di illeciti. pag. 70

4.6.1 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. pag. 70

4.6.2 Segnalazione di illeciti. Misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni pag. 71
4.7 Verifiche sull'adeguatezza del modello. pag. 70
4.8 Formazione del personale e diffusione del modello. pag. 70

CAPITOLO 5: IL SISTEMA SANZIONATORIO.

5.1 Premessa. pag. 72
5.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti. pag. 72
5.3 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti. pag. 73
5.4 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti. pag. 75
5.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci. pag. 76
5.6 Misure nei confronti di soggetti terzi. pag. 76
5.7 Disposizioni sanzionatorie a tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti. pag. 76

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

1.1 Introduzione.

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300.

Tale provvedimento ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali;
- Protocollo di Dublino del 27 settembre 1999 e Dichiarazione di Bruxelles indicante l'interpretazione pregiudiziale sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

1.2 La responsabilità amministrativa degli Enti.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la

responsabilità amministrativa a carico degli enti derivante dalla commissione, o tentata commissione, di determinate fattispecie di reato, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi.

Nonostante la terminologia utilizzata dal legislatore, il decreto legislativo ha istituito una nuova forma di responsabilità. Questa, infatti, sebbene sia definita "amministrativa", in concreto presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al Giudice penale che procede in ordine ai reati dalla cui commissione essa discende ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

Detta responsabilità, inoltre, non esclude, ma anzi si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato il fatto illecito.

I destinatari della disciplina sono gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto esclude esplicitamente dal novero dei destinatari lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il termine "enti" risulta impiegato dal legislatore in un'accezione ampia, tale da includere ogni soggetto collettivo. In particolare, sono coinvolte non solo tutte le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni riconosciute, ai sensi del d.p.r. 10 febbraio 2001 n. 361, non aventi per scopo lo svolgimento di attività economica), nonché le società di capitali e le cooperative, ma anche i soggetti privati privi di personalità giuridica e, dunque, le società di persone (comprese quelle di fatto e "irregolari") e le associazioni non riconosciute.

L'ente è responsabile purché il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. I due termini "interesse" e "vantaggio" esprimono concetti giuridici distinti, individuando, il primo, un'utilità dell'ente riconoscibile in base ad una valutazione *ex ante* rispetto al momento consumativo del reato, il secondo, il risultato oggettivo conseguito in concreto dal reato stesso.

Ne deriva, pertanto, che l'ente non risponde se i soggetti agenti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La sussistenza di un interesse o vantaggio è condizione necessaria, ma non sufficiente affinché sussista la responsabilità in capo all'Ente. L'art. 5, comma primo, del decreto, infatti, richiede che la condotta sia stata posta in essere dalle seguenti persone fisiche:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti in posizione apicale);

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al punto che precede.

La responsabilità amministrativa dell'Ente, tuttavia, è esclusa qualora quest'ultimo dimostri di avere "adottato ed efficacemente attuato" un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa tipologia di quello verificatosi.

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri cumulativamente che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che "*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*".

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre, tuttavia, "*se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*".

Ne deriva, pertanto, che l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo costituiscono la concreta modalità di adempimento ai doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell'ente.

1.3 Le fattispecie di reato contemplate dal decreto.

Ai requisiti attinenti alla posizione qualificata del soggetto agente e dell'interesse o del vantaggio che l'ente ha ottenuto o avrebbe potuto ottenere dall'illecito, si affianca un ultimo requisito: la commissione di uno dei reati indicati specificamente dal decreto.

La legge delega n. 300 del 2000 aveva selezionato, quali termini di riferimento del nuovo istituto, quattro grandi aree di condotte individuali penalmente rilevanti: i delitti contro la pubblica amministrazione e la truffa ai danni di pubbliche amministrazioni; i reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica; i delitti di lesioni personali colpose e omicidio colposo, commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; infine, taluni reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio.

Il legislatore delegato, tuttavia, ha inizialmente indicato un insieme limitato di cd. reati-presupposto, lasciando ad interventi successivi il compito di ampliarne progressivamente i confini.

La legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del decreto legge. n. 350/2001 recante disposizioni urgenti in vista dell'euro, ha introdotto, all'art. 4, un nuovo articolo al decreto n. 231 (l'art. 25 *bis*) relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo.

L'intervento più importante è però rappresentato dal decreto legislativo n. 61/2002 in tema di reati societari, che ha aggiunto al decreto n. 231 l'art. 25 *ter*, estendendo la responsabilità amministrativa ad alcune fattispecie di reati societari commessi nell'interesse (ma non anche a vantaggio, come invece previsto dal decreto n. 231) della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti la loro carica. L'art. 25 *ter* disciplina, in particolare, i reati di falsità in bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia del capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, indebita influenza sull'assemblea, aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Successivamente, la legge di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo" sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ha inserito un nuovo art. 25 *quater* al decreto 231, che stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La legge trova inoltre applicazione (art. 25 *quater*, ultimo comma) con riferimento alla commissione di delitti, diversi da quelli espressamente richiamati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione

internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

La legge contenente "Misure contro la tratta delle persone" ha, poi, introdotto un nuovo articolo al decreto, il 25 *quinquies*, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.

Successivi interventi diretti a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono stati attuati con la legge Comunitaria per il 2004 (art. 9), che, tra l'altro, ha recepito mediante norme di immediata applicazione la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato), e con la legge "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", che ha apportato alcune modifiche al regime della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche con riguardo ad alcuni reati societari.

La nuova normativa in materia di abusi di mercato ha ampliato l'ambito di applicazione del decreto 231, facendo rientrare nel novero degli illeciti "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti le fattispecie dell'abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e della manipolazione del mercato.

La Legge Comunitaria 2004, in particolare, è intervenuta sia sul codice civile che sul Testo Unico della Finanza (TUF).

Quanto al codice civile, è stato modificato l'art. 2637, che sanzionava il reato di aggiotaggio commesso su strumenti finanziari sia quotati che non quotati. La norma si applica invece adesso ai soli casi di aggiotaggio posti in essere con riferimento a strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e non invece a quelli quotati, cui si applicano le norme del T.U.F. in materia di manipolazione di mercato. È invece riferita alle sole informazioni privilegiate relative a società emittenti disciplinate

dal T.U.F. la nuova fattispecie dell'*insider trading* (o abuso di informazioni privilegiate).

La legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio ha invece esteso la responsabilità degli enti alla nuova fattispecie di reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi degli amministratori, riguardante esclusivamente le società quotate, e modificato le norme sulle false comunicazioni sociali e sul falso in prospetto.

Ulteriori modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti sono state introdotte dalla legge n. 7/2006, che vieta e punisce le c.d. pratiche di infibulazione, dalla legge n. 38/2006, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" e, infine, dalla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata transnazionale del 15 novembre 2000.

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione ha esteso l'ambito di applicazione del d. lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

La legge 6 febbraio 2006, n. 38, ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (rispettivamente, artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p.), per i quali era già prevista la responsabilità dell'ente ai sensi del decreto 231, includendo anche le ipotesi in cui il materiale pornografico utilizzato rappresenti immagini virtuali di minori (c.d. "pedopornografia virtuale").

La legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito l'applicazione del decreto 231 ai reati di criminalità organizzata transnazionale. Le nuove disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio alla giustizia.

Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, con l'introduzione dell'art. 25 *septies* nell'impianto normativo del d. lgs. n. 231/2001, ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e

lesioni colpose gravi o gravissime che si verifichino in connessione alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III Direttiva antiriciclaggio). Ne consegue che l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente "nazionale", sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La legge 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, amplia ulteriormente la categoria dei nuovi reati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d. l.vo n. 231/2001.

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nuovi reati presupposto: i reati in materia di proprietà industriale e violazione del diritto di autore ed i delitti contro l'industria ed il commercio.

La legge n. 94 del 15 luglio 2009 ha ulteriormente ampliato le fattispecie connesse con la criminalità organizzata ed infine, la legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto il reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

A seguito di recepimento delle direttive 2008/99/CE e 2009/229/CE, mediante il decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, è stato introdotto l'art. 25 *undecies*, sanzionando le condotte rientranti nell'ambito dei reati così detti ambientali.

In particolare, il nuovo d. l.vo n. 121/2011 ha recepito la direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e la direttiva n. 2009/123/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per le relative violazioni.

Vi è da considerare che i reati ambientali non sono una novità nell'impianto del d. l.vo n. 231/2001; infatti, già la legge delega n. 300/2000, all'art. 11, lett. d),

contemplava alcune fattispecie di reato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio (solo a titolo di esempio: l. n. 1860/1962 sull'energia nucleare, l. n. 979/1982 per la difesa del mare, d. l.vo n. 372/1999 sulla prevenzione dell'inquinamento).

Dal 9 agosto 2012 è in vigore l'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". Questa norma estende agli enti la responsabilità per lo sfruttamento di manodopera irregolare, sanzionando i datori che occupano più di tre lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, oppure lavoratori minori in età non lavorativa o ancora lavoratori sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento lavorativo.

Recentemente, in attuazione delle prescrizioni contenute nella convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31.10.2003 (c.d. Convenzione di Merida, ratificata con legge n. 116/2009), nonché nella convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d'Europa il 27.1.1999 (c.d. Convenzione di Strasburgo, ratificata con legge n. 110/2012), il legislatore, con la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha introdotto due nuovi reati presupposto nel novero di quelli previsti e puniti dal d. l.vo n. 231/2001, quali la "*induzione indebita a dare o promettere un'utilità*", di cui all'art. 319 *quater* c.p., e la "*corruzione tra privati*", di cui all'art. 2635 c.c.

In particolare, l'art. 1, comma 77, della legge anticorruzione, ha inserito il reato di induzione indebita a dare o promettere un'utilità nel catalogo dei reati presupposto previsti dall'art. 25 del decreto, la cui rubrica "concussione e corruzione" è stata modificata in "concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione".

La nuova fattispecie di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c., invece, è stata aggiunta tra i reati presupposto di cui all'art. 25 *ter* del decreto, il quale prevede la responsabilità degli enti per i cd. reati societari. Va, tuttavia, rilevato che costituisce ipotesi di reato presupposto rilevante ai fini del d. l.vo n. 231/2001 solo la violazione del comma terzo di detta norma.

Oltre ai nuovi reati inseriti nel catalogo dei delitti da cui può scaturire eventualmente la responsabilità delle società, va segnalato che tale legge ha modificato numerosi illeciti, che già rientravano nel d. l.vo n. 231/2001, come la concussione (art. 317 c.p.), la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.), la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), la corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.), la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), il peculato, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'U.E. e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri.

Il reato di corruzione tra privati è stato oggetto di un ulteriore intervento di rivisitazione ad opera dell'art. 3 del d. l.vo 14 aprile 2017, n. 38, emanato in esecuzione delle delega prevista dall'art. 19 della legge n. 170/2016 di delegazione europea 2015.

Le modifiche introdotte, oltre ad interessare la fattispecie dell'art. 2635 c.c., già ricompresa nel novero dei reati presupposto, hanno comportato l'introduzione della nuova ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati, rubricata all'art. 2635 *bis* del codice civile.

Con l'art. 30 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 è stata inserita tra i reati presupposto la fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre l'art. 5 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge Europea 2017) ha, a sua volta, incluso la fattispecie di istigazione al razzismo e xenofobia.

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha apportato ulteriori modifiche ai reati presupposto.

In particolare all'art. 316 *ter* c.p., relativo all'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è stata introdotta un'aggravante per il fatto commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o dei suoi poteri.

Inoltre, è stata aumentata la pena per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'art. 318 c.p., nonché è stata riscritta la rubrica dell'art. 322 *bis* c.p., la

quale oggi prevede una gamma più ampia di soggetti coinvolti nelle condotte delittuose considerate dalla norma.

Al novero dei reati presupposto è stato, altresì, aggiunto il delitto di cui all'art. 346 *bis* c.p. (traffico di influenze illecite).

Si è intervenuti, infine, sulla disciplina del reato di corruzione tra privati e di quello di istigazione alla corruzione tra privati, rendendo detti illeciti perseguibili d'ufficio.

La legge 3 maggio 2019, n. 39, che ratifica la "Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive" sottoscritta a Magglingen il 18 settembre 2014, ha inserito al decreto n. 231 l'articolo 25 *quaterdecies* relativo al reato di frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Di recente, la legge 18 novembre 2019, n. 133, di conversione del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, modificando il comma 3 dell'art. 24 *bis* del decreto n. 231, ha introdotto tra i reati informatici una nuova fattispecie. In particolare, la legge in parola istituisce il cd. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" e predispone una serie di obblighi di cui sono destinatari i soggetti pubblici o privati che, in ragione del loro ruolo strategico e del loro ricorso a beni, strumenti o servizi ICT (Information and Communication Technology), rientrano nel perimetro di sicurezza nazionale.

Per quanto concerne il delitto di cui al comma 3 dell'art. 24-*bis*, il legislatore punisce chiunque fornisce informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero, od omette tali comunicazioni nei termini prescritti, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive previste nel d.l. n. 105/2019.

Con l'introduzione della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in conformità alla direttiva europea del 5 luglio 2017 n. 1371, è stata operata una significativa riforma dei reati tributari.

Tale riforma è intervenuta su due fronti. Da un lato, ha operato una modifica di alcuni reati di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché l'introduzione

dell'art. 12 *ter*, che prevede l'applicabilità della c.d. confisca allargata *ex* art. 240 *bis* c.p. in caso di condanna o patteggiamento per una serie di delitti indicati dalla norma stessa (artt. 2, 3, 8, 11), allorché l'evasione fiscale superi una certa entità valoriale (100.000 euro o 200.000 euro, a seconda dei casi). Dall'altro, con l'introduzione dell'art. 25 *quinquiesdecies* al d. l.vo n. 231/2001, ha esteso la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche a talune fattispecie di reati tributari.

L'art. 25 *quinquiesdecies* disciplina, in particolare, i reati di: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*ex* art. 2 d. l.vo n. 74/2000) e mediante altri artifici (*ex* art. 3 d. l.vo n. 74/2000); emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (*ex* art. 8 d. l.vo n. 74/2000); occultamento o distruzione di documenti contabili (*ex* art. 10 d. l.vo n. 74/2000); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (*ex* art. 11 d. l.vo n. 74/2000).

Di recente, il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione della direttiva europea del 5 luglio 2017 n. 1371, ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto.

In primo luogo, nell'art. 24, comma 1, del decreto n. 231 è stato inserito il delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), nonché aggiunto il comma 2 *bis* che sancisce la punibilità del reato di frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 legge n. 898/1986). Il d. l.vo n. 75/2020 ha, inoltre, previsto che, in relazione ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 24 d. l.vo n. 231/2001, la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea.

In secondo luogo, modificando l'art. 25 del decreto n. 231, si prevede che l'ente possa rispondere dei reati di peculato (art. 314 c.p.), di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quest'ultimo così come modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, allorquando tali fattispecie offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il d. l.vo n. 75/2020, mediante l'inserimento del comma 1 *bis* all'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto n. 231, ha, inoltre, arricchito l'elenco dei reati tributari di cui l'ente può rispondere. Nel dettaglio, qualora i seguenti delitti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a diecimila euro, la società può essere chiamata a rispondere del reato di: dichiarazione infedele (*ex* art. 4 d. l.vo n. 74/2020); omessa dichiarazione (*ex* art. 5 d. l.vo n. 74/2020); indebita compensazione (*ex* art. 10 *quater* d. l.vo n. 74/2020).

L'ambito applicativo della responsabilità degli enti è stato, altresì, accresciuto con l'aggiunta dell'art. 25 *sexiesdecies*, che punisce i reati di contrabbando di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, ha ampliato il novero dei reati presupposto, inserendo l'art. 25 *octies*.1, che punisce i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Successivamente, il decreto legislativo 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto l'art. 25 *septiesdecies* e l'art. 25 *octiesdecies*, che puniscono i delitti contro il patrimonio culturale.

Da ultimo, il decreto legge 10 agosto 2023, n. 186, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha inserito, all'art. 24, il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e quello di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis*) e, all'art. 25 *octies*.1, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

Il catalogo dei reati presupposto può essere suddiviso come segue:

a) <u>Delitti contro le amministrazioni pubbliche (artt. 24 e 25)</u>

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);

- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebitare a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere un'utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 legge n. 898/1986);
- Peculato (art. 314 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.).

b) <u>Delitti di criminalità informatica introdotti dalla legge n. 48/2008 e modificati dal d. l. 21 settembre 2019, n. 105 (art. 24 *bis*)</u>:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e di altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Delitti relativi al cd. "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" (art. 1, comma 11, d. l. 21 settembre 2019, n. 105).

c) <u>Delitti di criminalità organizzata introdotti dalla legge n. 94/2009 (art. 24 *ter*):</u>

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. l.vo n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico - mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.p.).

d) Delitti in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo introdotti dalla legge 409/2001 e modificati dalla legge 99/2009 (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p., modificato dalla l. n. 99/2009 art. 15, comma 1, lett. a);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p., modificato dalla l. n. 99/2009 art. 15, comma 1, lett. b).

e) Reati societari, introdotti dal d. l.vo n. 61/2002 e modificati dalla legge n. 262/2005 e dalla legge n. 3/2019 (art. 25 *ter*):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

- False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

f) <u>Delitti contro l'industria ed il commercio introdotti dalla legge n. 99/2009 (art. 25 *bis* 1):</u>

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

g) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico, previsti dal codice penale o da leggi speciali e introdotti dalla legge n. 7/2003 (art. 25 *quater*);

h) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla legge n. 7/2006 (art. 25 *quater 1*);

i) Delitti contro la personalità individuale, introdotti con la legge n. 228/2003 e modificati con la legge n. 38/2006, con il d. l.vo n. 39/2014 e con la legge n. 199/2016 (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis*, commi 1 e 2, c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter*, primo, secondo, terzo e quarto comma, c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater 1* c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

l) Abusi di mercato, introdotti dalla legge n. 62/2005 e modificati con la legge n. 262/2005 (art. 25 *sexies*):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d. l.vo 24 febbraio 1998, n. 58);
- Manipolazione del mercato (art. 185, d. l.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

m) Reati transnazionali, introdotti dalla legge n. 146/2006:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (d.p.r. n. 43/1973, art. 291 *quater*);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (d.p.r. n. 309/1990, art. 74);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (d. l.vo n. 286/1998 art. 12);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

n) Reati colposi commessi con violazione delle norme della salute e sicurezza sul lavoro, introdotti dalla legge n. 123/2007 (art. 25 *septies*):

- Lesioni colpose (art. 589 c.p.);
- Omicidio colposo (art. 590 c.p.).

o) Delitti in materia di riciclaggio, introdotti dal d. l.vo n. 231/07 (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).

p) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, introdotti dalla legge n. 184/2021 (art. 25 *octies*.1):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);

- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

q) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla legge n. 99/2009 (art. 25 *novies*):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. n. 633/1941, comma 1, lett. a *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. n. 633/1941, comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- Importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;
- Predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* l. n. 633/1941, comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 *quinquies* e 64 *sexies* della legge n. 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 *bis* e 102 *ter* della legge n. 633/41;
- Distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* l. 633/1941, comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge n. 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater* della legge n. 633/1941, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di

predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1, legge n. 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al comma 1 dell'art. 171 *ter*, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2, legge n. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis* della legge n. 633/1941, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* l. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* l. n. 633/1941).

r) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto dalla legge n. 116/2009 (art. 25 *decies*).

s) Reati ambientali, introdotti dal d. l.vo n. 121/2011 e modificati dalla l. n. 68/2015 (art. 25 *undecies*):

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Sanzioni per violazioni concernenti gli scarichi di acque (art. 137 d. l.vo n. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica dei siti (art. 257 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (l. n. 150/1992);
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (l. n. 549/1993);
- Inquinamento provocato da navi (inquinamento doloso e colposo) (d. l.vo n. 202/2007).

t) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti dal d. l.vo n. 109/2012 (art. 25 *duodecies*):

- Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari (art. 12, commi, 3, 3 *bis* e 3 *ter*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286);

- Impiego aggravato di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato, o annullato (art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286).

u) Reati in materia di razzismo e xenofobia, introdotti dalla l. n. 167/2017 (art. 25 *terdecies*):

- Istigazione al razzismo e xenofobia (articolo 3, comma 3 *bis*, l. 13 ottobre 1975, n. 654).

v) Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla l. n. 39/2019 (art. 25 *quaterdecies*).

z) Reati tributari, introdotti dalla l. n. 157/ 2019 (art. 25 *quinquiesdecies)*:

- Delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 *bis*, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
- Delitti di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2 *bis*, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili previsto (art. 10, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74);
- Delitto di dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione dell'IVA non è inferiore a 10 milioni di euro;

- Delitto di omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione dell'IVA non è inferiore a 10 milioni di euro;
- Delitto di compensazione indebita (art. 10-*quater* d. l.vo 10 marzo 2000, n. 74), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione dell'IVA non è inferiore a 10 milioni di euro.

aa) Reati in materia doganale, introdotti dalla d. l.vo n. 75/ 2020 (art. 25 *sexiesdecies*):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, solo se superano i diecimila euro di diritti di confine evasi (artt. 302 e ss. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

ab) Delitti contro il patrimonio culturale, introdotti dalla l. n. 22/2022 (artt. 25 *septiesdecies* e 25 *octiesdecies*):

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis*);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter*);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater*);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies*);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies*);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies*);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies*);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies*);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies*);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies*).

1.4 Il sistema sanzionatorio.

Il legislatore ha articolato un ventaglio di sanzioni che, seppur definite "amministrative", presentano caratteri strutturali analoghi alle sanzioni di natura penale.

Il sistema sanzionatorio, disciplinato all'art. 9 del decreto, si articola nelle seguenti sanzioni:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, irrogabili anche in via cautelare, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il decreto attribuisce alla sanzione pecuniaria carattere di generalità, ponendo invece alle sanzioni interdittive limiti in ragione della maggiore invasività per l'esercizio dell'attività dell'impresa.

La sanzione pecuniaria consiste nella previsione di una duplice cornice edittale, per quote (non inferiori a cento e non superiori a mille) e per importo di ciascuna di esse (da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro). Il numero delle quote deve essere determinato tenendo conto «della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti» (art. 11, comma 1, d. lgs. n. 231/2001); l'importo della quota, invece, «è fissato sulla base delle condizioni

economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione» (art. 11, comma 2).

Analogamente alle sanzioni di natura penale, le sanzioni disciplinate dal decreto possono essere ridotte in ragione di determinati fattori quali il carattere prevalente dell'interesse dell'autore del reato o di terzi, l'assenza o la minima entità del vantaggio conseguito dall'ente, la particolare tenuità del danno cagionato dalla condotta, l'integrale risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto, ovvero l'attuazione concreta di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso.

Come già detto, a causa della loro natura particolarmente afflittiva, le sanzioni interdittive si applicano solo in presenza di determinati reati ed a condizione che l'ente abbia conseguito un rilevante profitto economico dal reato e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti subordinati quando la condotta illecita di questi ultimi sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative della compagine. In assenza di detto parametro, sono ugualmente comminabili in caso di illeciti reiterati (art. 13, comma 1).

Quanto ai criteri di scelta di questo tipo di sanzioni, esse hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e devono essere applicate dal giudice sulla base degli stessi parametri stabiliti per la determinazione dell'entità delle pene pecuniarie, tenendo conto della loro specifica idoneità a prevenire reati analoghi a quello commesso.

La durata di tali sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13, comma 2, non può essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni. Tuttavia, per i reati di cui all'art. 25, commi 2 e 3, è prevista una durata superiore e differenziata sul piano soggettivo, a seconda che tali fatti siano stati commessi da un soggetto apicale (sanzione non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni), oppure da un subordinato (sanzione non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni), fatto salvo il ravvedimento operoso dell'ente (art. 25, comma 5 *bis*), ipotesi in cui tornerà ad applicarsi la (minore) durata-base delle sanzioni interdittive di cui all'art. 13, comma 2.

La terza sanzione prevista dal decreto è la confisca la quale, obbligatoriamente connessa alla condanna, mira a privare il soggetto collettivo dei vantaggi economici realizzati.

Oggetto della misura reale sono il prezzo o il profitto del reato, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato (in quanto costituita da beni o utilità che gli appartengono) e senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi in buona fede.

Il decreto, inoltre, prevede che nel caso sia impossibile eseguire la confisca sul prezzo o sul profitto illeciti, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

L'apparato sanzionatorio si completa, infine, prevedendo la misura accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta solo nell'ipotesi in cui nei confronti dell'ente sia stata applicata una sanzione interdittiva, con l'evidente scopo di rendere nota quest'ultima al mercato.

1.5 I modelli organizzativi: efficacia.

Come già illustrato in premessa, il legislatore ha stabilito che l'ente può sottrarsi alla responsabilità qualora abbia formalmente adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

L'art. 6, secondo comma, del decreto indica le caratteristiche essenziali per la realizzazione di un modello efficace in ordine all'eliminazione del rischio di commissione dei reati.

In particolare la norma prevede che la costruzione dei modelli avvenga tramite le seguenti fasi:

- mappatura delle aree di rischio di reato, individuando i settori di attività aziendale nel cui ambito possono essere commesse condotte penalmente rilevanti;

- previsione di misure specifiche di contrasto dei rischi, attraverso la predisposizione di appositi protocolli che disciplinino la formazione e l'esecuzione delle decisioni dell'ente negli specifici settori a rischio;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie atte ad impedire che attraverso esse vengono commessi reati;
- predisposizione di un'obbligatoria informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- introduzione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al fine della realizzazione di un modello organizzativo efficace risulta, pertanto, necessaria l'effettuazione di un'analisi circa il rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal decreto.

A tale riguardo, per quanto concerne i reati di natura dolosa, la soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione dei medesimi è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. Il modello e le relative misure sono, pertanto, adeguate ed idonee a prevenire i reati qualora l'eventuale fattispecie criminosa, oltre ad essere voluta dall'agente, sia stata posta in essere aggirando fraudolentemente le indicazioni dell'ente.

Nell'ipotesi di reati di natura colposa, invece, il rischio accettabile corrisponde alla realizzazione di una condotta, non accompagnata dalla volontà dell'evento, che violi le indicazioni del modello, nonostante l'osservanza degli obblighi di vigilanza.

Ne consegue che, nel caso di commissione di reati colposi, il sistema di gestione del rischio può essere giudicato efficace qualora non via sia stata un'omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'organismo al cui compito è deputato.

Peraltro, ai sensi dell'art 12, lett. b), d. l.vo 231/2001, i modelli organizzativi possono essere adottati anche *post factum*. In tal caso, costituiscono un'attenuante della responsabilità, con l'effetto di diminuire le sanzioni prescritte, nonchè di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Con riferimento al contenuto che la legge ritiene necessario al fine di un efficace modello organizzativo, l'art. 6 ha subito due importanti interventi normativi.

Nel dettaglio, in un primo momento, è intervenuta la legge 30 novembre 2017, n. 179, avente ad oggetto "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reato od irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", inserendo nell'articolo suddetto i commi 2 *bis*, 2 *ter* e 2 *quater*. Successivamente, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva dell'Unione Europea n. 2019/1937, ha modificato l'art. 6, disponendo che i modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere "*un canale di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare*".

In particolare, detto ultimo decreto prevede che le segnalazioni di illeciti possano essere effettuate mediante:

1. l'utilizzo di un canale di segnalazione appositamente istituito dall'ente, cd. "canale di segnalazione interna";
2. l'utilizzo di un canale di segnalazione gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), cd. "canale di segnalazione esterna";
3. la divulgazione pubblica.

Per quanto concerne il "canale di segnalazione interna", si rimanda al capitolo 4.6.2.

Con riferimento al "canale di segnalazione esterna", l'art. 6 d. l.vo n. 24/2023 stabilisce che il ricorso al medesimo sia ammesso laddove, in alternativa:

a) il canale di segnalazione interna non sia conforme alla legge, ovvero, non sia stato attivato;
b) la segnalazione effettuata mediante il canale interno non abbia avuto riscontro;
c) la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la segnalazione medesima potrebbe determinare rischio di atti ritorsivi;
d) il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda il ricorso al meccanismo della divulgazione pubblica, l'art. 15 d. l.vo n. 24/2023 dispone che debba sussistere una delle seguenti condizioni:

a) la previa effettuazione della segnalazione interna e di quella esterna non abbia dato riscontro;
b) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un imminente o palese pericolo per il pubblico interesse;
c) il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, comportando, ad esempio, l'occultamento o la distruzione delle prove, oppure vi sia fondato timore che chi riceva la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

In aggiunta, il decreto in parola predispone specifiche misure di protezione a favore degli autori di segnalazioni di condotte illecite delle quali i medesimi siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Per l'analisi delle medesime misure si rimanda al capitolo 4.6.2.

CAPITOLO 2

IL MODELLO ORGANIZZATIVO: FUNZIONE E CONTENUTO.

2.1 Funzione del modello organizzativo.

ABC Farmaceutici è una società per azioni di medie dimensioni operante nel mercato del farmaco e dei principi attivi.

La Società ha da sempre perseguito i propri obiettivi nel rispetto assoluto delle normative vigenti, garantendo elevati livelli di sicurezza e qualità. L'osservanza delle leggi ed il rispetto dei massimi *standard* etici costituiscono per ABC Farmaceutici il modo più efficace di gestire la propria attività d'impresa.

In tale ottica, pertanto, la società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno integrare il proprio Sistema di Controllo Interno UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; GMP; UNI EN ISO 50001:2018 e UNI EN ISO 45001:2018, mediante l'adozione e l'efficace attuazione del presente modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo n. 231/2001.

Scopo del modello, pertanto, è la realizzazione di un sistema organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione delle fattispecie criminose previste dal decreto mediante l'individuazione delle attività a rischio e, ove necessario, la loro conseguente regolamentazione.

In particolare, ABC Farmaceutici si prefigge l'obiettivo di indurre i soggetti in posizione apicale, i soggetti sottoposti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse della Società, ad acquisire la sensibilità necessaria a percepire il rischio di commissione dei reati indicati dal decreto nello svolgimento di determinate attività identificate come sensibili e ad adottare i comportamenti prescritti a prevenzione della commissione degli illeciti.

Mediante l'adozione del modello ed una costante azione di monitoraggio sulle aree di rischio, la Società intende, pertanto, intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati.

2.2 Principi ispiratori del modello: le linee guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente modello, ABC Farmaceutici si è ispirata alle "*linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. l.vo n. 231/2001*" predisposte da Confindustria ed emanate in data 2 marzo 2002 e, successivamente, aggiornate nel marzo 2014 ed il 28 giugno 2021.

Con riferimento alle esigenze cui devono rispondere i modelli indicate dal decreto all'art. 6, i punti fondamentali delle linee guida sono rappresentati dai seguenti passi operativi:

1. inventariazione degli ambiti aziendali di attività;
2. analisi dei rischi potenziali;
3. valutazione, o costruzione, o adeguamento di controlli preventivi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia di un modello, sono le seguenti.

<u>Con riferimento ai reati dolosi:</u>

- adozione di un codice etico o di comportamento;
- realizzazione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti;
- previsione di procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo;

- assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo altresì una puntuale indicazione delle soglie di spesa;
- elaborazione di un sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- creazione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, autorevole, chiaro e dettagliato dei principi contenuti nel codice etico, nonché dei contenuti del modello e sviluppo di un adeguato programma di formazione rivolto al personale.

Con riferimento ai reati colposi:

- adozione di un codice etico che contenga riferimenti ai reati colposi;
- impostazione di una struttura organizzativa che specifichi i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, avendo riguardo allo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- creazione di un adeguato sistema di formazione ed addestramento;
- realizzazione di un sistema di comunicazione delle informazioni e di coinvolgimento del personale relativamente all'individuazione e valutazione dei rischi;
- gestione operativa regolata delle aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza;
- attuazione di un sistema di monitoraggio della sicurezza.

Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema devono uniformarsi ad una serie di principi di controllo, quali:

- la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione o azione;
- l'impossibilità di gestione in autonomia di un intero processo;
- la documentazione dei controlli.

Nella creazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, ABC Farmaceutici ha fatto proprie le indicazioni contenute nelle linee guida fornite da Confindustria.

2.3 La costruzione del modello e la sua struttura.

Il progetto di predisposizione del modello si articola nelle seguenti fasi:

1) Individuazione dei processi sensibili;

In tale fase, sulla base di colloqui presso l'azienda con i responsabili dei diversi settori, nonché mediante l'esame della documentazione aziendale, si è proceduto ad individuare:

- le aree a rischio reato;
- le più significative fattispecie di rischio/reato e le possibili modalità di realizzazione delle stesse per ciascuna area oggetto di analisi;
- i punti di controllo esistenti, volti a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato individuate.

2) Individuazione dei presidi a prevenzione della commissione degli illeciti;

Sulla base della situazione esistente, ovvero dei controlli e delle procedure in essere con riferimento alle aree a rischio reato, e delle previsioni e finalità del decreto, si sono individuate le azioni da intraprendere per l'introduzione di un efficace sistema di controllo interno.

In particolare, al fine di valutare l'adeguatezza delle procedure e dei presidi esistenti, si sono analizzati i seguenti sistemi:

- sistema delle deleghe di funzione, della separazione delle competenze e delle firme congiunte, delle disposizioni inerenti la struttura gerarchica aziendale ed organizzativa, nonché il sistema di controllo della gestione;
- sistema amministrativo, contabile e finanziario;

- sistema della formazione ed informazione al personale dipendente;
- sistema disciplinare.

3) Definizione della struttura del modello;

Si è infine predisposto il presente modello organizzativo che è formalmente costituito dai seguenti elementi:

I Codice Etico;

II Parte generale del modello, suddivisa nei seguenti capitoli:

1. Il decreto legislativo n. 231/2001;
2. Il modello organizzativo: funzione e contenuto;
3. Formazione e diffusione del modello;
4. L'organismo di vigilanza;
5. Il sistema sanzionatorio.

III Parte speciale, contenente la mappatura delle aree a rischio, ripartite in relazione alle diverse tipologie di reato e gli specifici protocolli di comportamento, individuati per ciascuna delle medesime.

2.4 Approvazione ed adozione del modello.

ABC Farmaceutici ha adottato il proprio modello con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2015, istituendo altresì il proprio Organismo di Vigilanza.

In conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del d. l.vo n. 231/2001, le successive modifiche ed integrazioni al presente modello, finalizzate a consentirne la continua rispondenza alle prescrizioni del citato decreto e/o ai cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa aziendale, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al fine di garantire un costante e tempestivo adeguamento del modello, è altresì riconosciuta all'Amministratore Delegato la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto dei mutamenti organizzativi o normativi nell'ambito societario.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza della Società il compito di coordinare le attività di controllo sull'applicazione del modello, nonché di promuoverne il costante aggiornamento, individuando le modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di modifiche normative o dell'assetto aziendale, nonché a seguito delle risultanze dei controlli o di violazioni delle prescrizioni.

L'Organismo di Vigilanza è incaricato di curare la tempestiva comunicazione ai destinatari del modello delle modifiche allo stesso apportate.

Tutte le modifiche ed integrazioni al modello adottate dall'Amministratore Delegato dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

2.5 Identificazione delle attività a rischio.

Come già specificato in precedenza, preliminare alla predisposizione del presente modello è stato lo svolgimento di un'attività di individuazione delle aree e delle relative attività aziendali a rischio di commissione delle fattispecie di reato di cui al d. l.vo n. 231/2001.

In considerazione dell'attività svolta da ABC Farmaceutici, l'analisi si è concentrata sull'individuazione delle aree sensibili alla commissione dei reati di cui agli 24, 24 *bis*, 25, 25 *bis*, 25 *bis.1*, 25 *ter*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies.1*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies* del decreto.

In particolare appaiono astrattamente configurabili i seguenti reati:

1. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
2. Reati informatici;
3. Reati di falsità in strumenti di pagamento e segni di riconoscimento;
4. Reati contro l'industria ed il commercio;

5. Reati societari;
6. Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
7. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
8. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di trasferimento fraudolento di valori;
9. Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
10. Reati contro l'Autorità Giudiziaria;
11. Reati ambientali;
12. Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare;
13. Reati tributari;
14. Reati di contrabbando.

Il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater 1*, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 s*eptiesdecies* e 25 *octiesdecies* del decreto, nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della legge n. 146/2006, per quanto non si possa escludere del tutto, è stato ritenuto assolutamente remoto.

In relazione a tali ultimi reati, ai fini preventivi generali, il rischio di commissione è coperto dai principi enunciati nel Codice Etico della Società, che vincola tutti i destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative ad essa applicabili.

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal decreto nelle seguenti aree di attività aziendale:

- gestione degli adempimenti previsti dal d. l.vo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i.;
- gestione dei rapporti con organi centrali o periferici dello Stato, o con enti pubblici finalizzati all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, agevolazioni, o altri provvedimenti o atti amministrativi; in particolare, tutti i rapporti con l'Autorità Regolatoria del Farmaco;

- gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e dei rapporti in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti da parte delle Autorità nazionali o regionali, degli enti pubblici o delle autorità amministrative indipendenti;
- gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- gestione della contabilità generale;
- predisposizione dei progetti di bilancio civilistico, nonché di eventuali situazioni patrimoniali (anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea;
- gestione degli adempimenti in materia societaria;
- gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informatico aziendale;
- gestione dei beni immateriali, sotto il profilo della tutela del diritto d'autore;
- gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale e locale in materia di smaltimento dei rifiuti, di emissioni in atmosfera e di scarichi industriali;
- gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- gestione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa nazionale in materia di dichiarazioni relative all'imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

CAPITOLO 3

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO.

3.1 Formazione ed informazione dei dipendenti.

Ai fini dell'efficace attuazione del presente modello, la Società si impegna a garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del d. l.vo. n. 231/2001, nonché dei principi e delle regole di condotta contenute nel presente modello.

E' pertanto dovere dell'Organismo di Vigilanza supervisionare ed integrare il sistema di formazione ed informazione verso il personale.

Il contenuto del presente modello è comunicato a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione dello stesso ed inserito sul portale aziendale. Tutte le modifiche che si renderanno necessarie verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Il modello dovrà essere messo a disposizione dei nuovi assunti unitamente al testo del decreto ed al Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La consegna dei documenti indicati potrà essere sostituita con l'indicazione di appositi riferimenti che ne consentano il reperimento in forma elettronica sul sistema informatico aziendale.

I dipendenti dovranno sottoscrivere per presa visione ed accettazione dei contenuti un modulo apposito, attestando l'avvenuta consegna o l'indicazione dei citati riferimenti relativi al modello, unitamente alla presa conoscenza delle norme del decreto.

L'attività formativa verrà effettuata mediante l'effettuazione di corsi periodici, differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

3.2 Informazione ai soggetti terzi.

Con riguardo all'attività informativa rivolta ai soggetti esterni alla Società, che instaurino con questa rapporti di collaborazione, consulenza o fornitura, sul sito della società dovrà essere pubblicata la Parte Generale del presente "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001*" ed il Codice Etico di Gruppo.

Agli stessi, inoltre, verranno fornite idonee informative, anche mediante la messa a disposizione del Modello nella sua versione integrale, sulle procedure adottate dalla Società in base ad esso e sulle conseguenze derivanti dalle violazioni delle previsioni ivi contenute e dei principi enunciati nel Codice Etico.

Nei confronti di terzi contraenti della Società (es. collaboratori, consulenti, agenti, fornitori, ecc.), che, nell'ambito delle attività loro affidate, abbiano rapporti o relazioni con la Pubblica Amministrazione o siano coinvolti nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati contemplati nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole vincolanti al rispetto del d. l.vo. n. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei contraenti mediante la quale gli stessi affermino di essere a conoscenza della normativa di cui al d. l.vo. n. 231/2001 e si impegnino a tenere comportamenti conformi al dettato della stessa;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte dei medesimi, delle norme di cui al d. l.vo. n. 231/2001.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 Premessa.

L'art. 6 del d. l.vo. n. 231/2001 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;

b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento di detti compiti all'Organismo e, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, comma 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere.

Per una corretta configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve presentare per poter svolgere i medesimi in maniera adeguata.

4.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Il decreto non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Nella composizione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni all'Ente. La scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalla legge e, quindi, deve assicurare il profilo di effettività dei controlli in relazione alle dimensioni ed alla complessità organizzativa dell'Ente.

Con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, l'art. 6, quarto comma, consente che i compiti demandati ad un organismo dell'Ente siano assolti dall'organo dirigente.

4.3 Compiti, requisiti e poteri dell'Organismo di vigilanza.

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del d. l.vo n. 231/2001, possono così schematizzarsi:

- vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti in concreto serbati in esecuzione delle prescrizioni impartite dal modello e le prescrizioni stesse;
- disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
    1. presentazione di proposte di adeguamento del modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A

seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le varie funzioni, o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;

2. verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Si tratta di attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che presuppongono la conoscenza di tecniche e strumenti *ad hoc*, nonché una continuità di azione elevata.

L'estensione dell'applicazione del d. l.vo. n. 231/2001 ai delitti colposi pone, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ed ai reati ambientali, un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di ambiente e l'Organismo di Vigilanza. L'autonomia di funzioni proprie di questi organi non consente di ravvisare una sovrapposizione dei compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto inefficace.

Dev'essere chiaro, pertanto, che i diversi soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti.

Questi elementi, sommati all'indicazione contenuta nella Relazione di accompagnamento al d. l.vo. n. 231/2001 che, in merito all'Organismo, parla di "una struttura che deve essere costituita al suo interno (dell'ente)", inducono ad escludere il riferimento al Consiglio di Amministrazione.

Fatta questa esclusione, è però opportuno precisare sin da ora che il massimo vertice societario (es. Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato), pur con l'istituzione dell'Organismo *ex* d. l.vo. n. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile, alle quali si aggiunge oggi quella relativa all'adozione ed all'efficacia del modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, comma 1, lett. a) e b).

Considerazioni in parte analoghe possono svolgersi per il Collegio Sindacale. Sotto il profilo della professionalità, quest'organo sembra ben attrezzato per adempiere efficacemente al ruolo di vigilanza sul modello.

A conferma di ciò, lo stesso legislatore, introducendo nell'art. 6 del decreto legislativo n. 231/2001 il nuovo comma 4 *bis*, ha previsto che "*nelle società di capitali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato di controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di sorveglianza di cui al comma 1, lettera b)*".

Per quanto, quindi, la scelta di affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza allo stesso Collegio Sindacale risulti pienamente legittima alla luce del recente intervento legislativo, proprio con riferimento a tale organo societario appare più arduo, rispetto ad un organo costituito *ad hoc*, riscontrare la medesima continuità di azione che il legislatore ha inteso richiedere all'Organismo.

Non solo, ma va inoltre tenuto presente che l'attività del Collegio può essere oggetto di controllo (in particolare con riferimento al delitto di false comunicazioni sociali), ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001.

È evidente, peraltro, che il Collegio Sindacale, ove non svolga le funzioni di Organismo di Vigilanza, per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" di quest'ultimo.

I sindaci, infatti, essendo investiti della responsabilità di valutare l'adeguatezza dei sistemi di controllo interno, dovranno essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del Modello.

In taluni casi, rientranti nella patologia aziendale, poi, l'Organismo potrà riferire al Collegio Sindacale, affinché questo si attivi secondo quanto previsto dalla legge.

Occorre ora verificare se, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto il disegno organizzativo aziendale, esista già, negli enti destinatari della norma e, in particolare, nelle società di medio-grandi dimensioni, una struttura che possieda i requisiti necessari per assolvere il mandato ed essere, quindi, identificata nell'Organismo voluto dal d. l.vo. n. 231/2001.

A questo scopo appare opportuno riassumere sinteticamente quelli che appaiono i principali requisiti dell'Organismo.

1) <u>Autonomia ed indipendenza.</u>

L'interpretazione di questi requisiti ha determinato non pochi dubbi e perplessità. È chiaro che, ad esempio, il pagamento di un compenso alla persona, interna o esterna all'ente, per l'attività in argomento non costituisca causa di "dipendenza".

I requisiti vanno intesi in relazione alla funzionalità dell'Organismo e, in particolare, ai compiti che la legge assegna allo stesso (sui requisiti dei singoli componenti si dirà tra breve). La posizione dell'Organismo nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall'inserimento dell'Organismo in esame come unità di *staff* in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

Con riferimento all'Organismo a composizione plurisoggettiva, ci si deve chiedere se i requisiti di autonomia ed indipendenza siano riferibili all'Organismo in quanto tale, ovvero ai suoi componenti singolarmente considerati. Si ritiene che, con riferimento ai componenti dell'Organismo reclutati all'esterno, i requisiti di autonomia ed indipendenza debbano essere riferiti ai singoli componenti. Al contrario, nel caso di composizione mista dell'Organismo, non essendo esigibile dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'Organismo non siano attribuiti compiti operativi, che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.

2) <u>Professionalità.</u>

Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'Organismo deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, penalistico.

Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, non va dimenticato che la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e che l'attività dell'Organismo (ma forse sarebbe più corretto dire dell'intero sistema di controllo previsto dal decreto in parola) ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati.

È dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che, ove non possa essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, verrà garantita mediante il ricorso ad un soggetto esterno.

3) Continuità di azione.

Per poter dare la garanzia di un'efficace e costante attuazione di un modello così articolato e complesso, si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente all'attività di vigilanza sul modello, priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come già detto, anche pareri consultivi sull'aggiornamento del modello: i pareri consultivi, infatti, non intaccano l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi. Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, sarà opportuno che i membri possiedano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, ecc.).

Al momento della formale adozione del modello l'organo dirigente dovrà:

- disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'Organismo (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) ed ai requisiti soggettivi dei suoi componenti;
- comunicare alla struttura i compiti dell'Organismo ed i suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni in caso di mancata collaborazione.

In particolare, l'Organismo deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del

modello organizzativo adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d. l.vo. n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) verifica dell'efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d. l.vo. n. 231/2001;

b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;

c) formulazione delle proposte all'organo dirigente per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

   - significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo;
   - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
   - modifiche normative.

d) segnalazione all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;

e) predisposizione di una relazione informativa, su base almeno annuale, per l'organo dirigente;

f) trasmissione della relazione di cui al punto precedente al Collegio Sindacale.

Si precisa che:

- le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo

intervento, in quanto sull'organo dirigente ricade la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del modello organizzativo;

- l'Organismo ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal d. l.vo. n. 231/2001;
- l'Organismo può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

A tale proposito, è opportuno che l'Organismo formuli un regolamento delle proprie attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.). Non è, invece, opportuno che tale regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall'Organismo, giacché una tale scelta potrebbe violarne l'indipendenza.

4.4 Composizione e funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto ed alla realtà aziendale, ABC Farmaceutici affiderà i compiti di Organismo di Vigilanza ad un organo collegiale, composto da almeno due persone provviste dei requisiti sopra descritti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere caratterizzato da:

- indipendenza di giudizio e di interessi;
- autonomia gerarchica rispetto ai soggetti giudicati;
- professionalità;
- continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza avrà la funzione di:

- vigilare sull'effettiva attuazione del modello organizzativo, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
- valutare nel merito l'adeguatezza del modello, ossia la sua effettiva capacità di prevenire i reati previsti dal decreto;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- presidiare l'aggiornamento in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi svolte evidenzino la necessità di effettuarne correzioni e/o adeguamenti.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, lo stesso, qualora lo ritenga necessario, potrà avvalersi anche del supporto di soggetti esterni.

L'Organismo così costituito provvederà a darsi proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico Regolamento, nel rispetto delle disposizioni interne della società ABC Farmaceutici.

Il conferimento dell'incarico all'Organismo e la revoca del medesimo sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che nei casi di violazione dei doveri derivanti dal modello, anche nei casi in cui vengano meno in capo a tutti o ad alcuni dei membri dell'Organismo i requisiti di professionalità, ovvero di onorabilità od indipendenza.

L'Organismo, come individuato, dev'essere in condizione di assicurare un elevato affidamento in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dai compiti affidatigli.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il Consiglio di Amministrazione riceve, da parte del nominando Organismo, la dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità, quali l'onorabilità, l'assenza di conflitti di

interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

L'incarico avrà una durata pari a tre anni, rinnovabili a ciascuna scadenza.

Nel caso in cui non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione in sede di designazione dei membri, l'Organismo, in occasione della sua prima riunione, nomina un Segretario.

La revoca dei membri dell'Organismo è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo stesso in sede di nomina dei componenti e, in ogni caso, a fronte di:

- inosservanze gravi della normativa esterna e della normativa interna aziendale;
- perdita di requisiti di onorabilità e professionalità e di indipendenza.

All'Organismo sono affidati i seguenti compiti:

- predisporre, all'inizio di ciascun esercizio, un piano di attività;
- coordinare l'attività di definizione delle procedure atte a prevenire il verificarsi di condotte illecite ai sensi del decreto;
- verificare l'aderenza delle procedure e dei comportamenti aziendali alle prescrizioni del modello;
- valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli ai fini della prevenzione di comportamenti illeciti o in contrasto con il modello;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- raccogliere le segnalazioni provenienti dal personale delle diverse aree aziendali in merito ad eventuali anomalie;
- eseguire attività di controllo sull'osservanza del modello, conducendo ricognizioni sull'attività aziendale ed effettuando periodiche verifiche su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dai destinatari del modello;
- raccogliere e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello, relazionando sull'attività di verifica svolta;

- aggiornare il modello, qualora emerga l'esigenza di operare correzioni ed adeguamenti, anche presentando proposte di adeguamento del modello agli Organi societari.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto, altresì, a:

- informare per iscritto il Consiglio di Amministrazione su eventuali violazioni del modello da parte dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei collaboratori;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali violazioni della normativa interna ed esterna e del Codice Etico da parte di soggetti apicali, dipendenti e collaboratori;
- trasmettere al Consiglio di Amministrazione, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere nel corso dello stesso;
- comunicare formalmente al Consiglio di Amministrazione eventuali cambiamenti apportati allo stesso piano.

4.5 L'attività di relazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle violazioni accertate del modello ed ad ogni comportamento illecito di cui sia venuto a conoscenza.

In particolare, l'Organismo è tenuto a presentare una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno annuale e comunque ogni volta che risulti essere necessario.

Detta relazione deve contenere:

- l'indicazione puntuale delle segnalazioni ricevute, relative a presunte violazioni del modello e delle procedure di attuazione, nonché l'esito dell'attività di verifica;
- un resoconto dell'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- l'indicazione di eventuali problematiche emerse nelle procedure di attuazione del modello;

- l'indicazione di eventuali nuove aree di rischio non contemplate nel modello;
- una valutazione complessiva sull'efficacia e funzionamento del modello, contenente altresì proposte di interventi correttivi e migliorativi;
- i procedimenti disciplinari avviati per le infrazioni al modello.

Come già detto in precedenza, l'Organismo provvede altresì a segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del modello da parte di soggetti apicali, dipendenti e soggetti terzi (collaboratori e fornitori) che interagiscono con la società.

4.6 Obblighi informativi - Segnalazioni di illeciti.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato, l'Organismo deve essere, a seconda dei casi, tempestivamente o periodicamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti apicali, dei dipendenti e dei soggetti terzi, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi, che possano incidere sull'operatività e sull'efficacia del presente Modello, nonché determinarne la violazione, o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del d. l.vo. n. 231/2001.

4.6.1 Obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Nel rispetto, ove ne ricorrano i presupposti, delle garanzie stabilite dalla vigente normativa e descritte nel successivo punto 4.6.2, ogni funzione aziendale è tenuta a comunicare all'Organismo le risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere per dare attuazione al modello, nonché le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

L'Organismo provvede a raccogliere le comunicazioni relative al possibile o probabile pericolo di commissione di reati, o, comunque, relative a comportamenti che possono determinare la violazione di quanto stabilito dal presente modello.

Nella specie, le comunicazioni dovranno riguardare:

- le informazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della Società;
- le informazioni relative a violazioni del Modello di organizzazione e gestione della Società;
- le notizie in merito a richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti, ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti;
- i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

La violazione dell'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Le comunicazioni dirette all'Organismo, dovranno essere effettuate tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: odvabcfarmaceutici@gmail.com.

4.6.2 Segnalazioni di illeciti. Misure di protezione delle persone che effettuano segnalazioni.

In conformità a quanto disposto dal d. l.vo n. 24/2023, ogni dipendente o collaboratore o, comunque, ogni soggetto che, a qualunque titolo, presti la propria attività presso la Società, può procedere ad effettuare una segnalazione laddove, in ragione delle funzioni svolte, venga a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto n. 231/2001, ovvero di violazioni del presente modello di organizzazione e gestione.

Ai sensi dell'art. 2, lett. a), d. l.vo n. 24/2023, inoltre, le segnalazioni possono avere ad oggetto:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nei numeri sotto elencati

2) violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, di prevenzione del riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di sicurezza dei trasporti, di tutela dell'ambiente, di radioprotezione e di sicurezza nucleare, di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di salute e del benessere degli animali, di salute pubblica, di protezione dei consumatori, di tutela della vita privata, di protezione dei dati personali, di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3) atti od omissioni che ledono interessi dell'Unione Europea;

4) violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società;

5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni nei settori indicati nei numeri 2), 3), 4).

Le segnalazioni inerenti gli illeciti sopra indicati dovranno effettuarsi mediante la piattaforma informatica "Whistleblowing", raggiungibile al *link* icepharma.integrityline.com.

Il segnalante potrà, altresì, effettuare la stessa oralmente, richiedendo un incontro al Gestore delle segnalazioni.

Più specificamente, le segnalazioni andranno effettuate nel rispetto delle modalità descritte nella "Procedura Whistleblowing" adottata dalla Società stessa.

La gestione del canale di segnalazione interna viene affidata al Comitato Segnalazioni Whistleblowing, che assume pertanto la qualifica di Gestore della segnalazione.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il Gestore è obbligato a rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento, nonché, entro i 30 giorni successivi, fornire riscontro.

Le segnalazioni che abbiano ad oggetto violazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, intendendo come tali condotte illecite rilevanti rispetto alle fattispecie

presupposto previste dal Decreto ovvero violazioni del presente modello di organizzazione e gestione, devono necessariamente essere condivise dal Gestore della segnalazione con l'Organismo di Vigilanza.

È, inoltre, fatto assoluto obbligo mantenere la riservatezza relativamente all'identità della persona segnalante, della persona coinvolta nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. In particolare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata senza il suo consenso espresso.

Nell'ambito dell'istruttoria conseguente alla segnalazione, la persona segnalata può essere sentita, ovvero deve essere sentita nel caso ne faccia richiesta, anche mediante l'acquisizione di osservazioni e documenti.

Nei confronti del soggetto che presenti una segnalazione è vietata ogni forma di ritorsione e/o discriminazione, sia essa diretta o indiretta, che trovi collegamento, diretto o indiretto, nella stessa segnalazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, d. l.vo n. 24/2023, costituisce ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possa comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso.

Il soggetto segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, non è punibile quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione medesima.

Le misure di protezione a favore del soggetto che segnala l'illecito non trovano, tuttavia, applicazione nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del medesimo per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

4.7 Verifiche sull'adeguatezza del modello.

L'Organismo effettua periodicamente specifiche verifiche sull'adeguatezza del modello, ovvero sull'effettiva idoneità di esso alla prevenzione dei reati.

Detta attività di verifica si concretizza innanzitutto nello svolgimento di controlli a campione sulle principali aree/attività a rischio, e sui contratti di maggior rilevanza conclusi da ABC Farmaceutici.

Dovrà inoltre essere svolta un'attività di analisi delle segnalazioni pervenute e delle conseguenti azioni intraprese dall'Organismo e, infine, dovrà essere effettuata una

verifica sull'effettiva e corretta attuazione, da parte delle strutture aziendali interessate, di eventuali soluzioni proposte per l'incremento dell'efficacia del modello.

Ogni informazione o segnalazione, nonché la relativa documentazione, sono conservate dall'Organismo in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per il tempo necessario al trattamento delle medesime e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di verifica.

4.8 Formazione del personale e diffusione del modello.

Ai fini di un'efficace attuazione del presente modello, si rende necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione presso i dipendenti del contenuto del decreto legislativo n. 231/2001 e delle regole di condotta contenute nel presente modello.

Il sistema di informazione e formazione, ai fini dell'attuazione del modello, è gestito dal Responsabile delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'Organismo.

L'attività formativa si effettua mediante lo svolgimento di corsi periodici, differenziati nei contenuti e nelle modalità di erogazione in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui i medesimi operano e delle eventuali funzioni di rappresentanza della Società.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato materiale informativo, contenente il testo del decreto, il presente modello ed il Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

La consegna del materiale informativo indicato potrà essere sostituita con l'indicazione di appositi riferimenti che ne consentano il reperimento in forma elettronica sul sistema informatico aziendale.

I corsi di formazione predisposti per i dipendenti devono avere frequenza obbligatoria.

CAPITOLO 5

IL SISTEMA SANZIONATORIO.

5.1 Premessa.

Requisito essenziale per l'effettività del modello, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 231/2001, è la definizione di un adeguato sistema sanzionatorio applicabile in caso di mancato rispetto delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al decreto stesso, nonché dei principi contenuti nel Codice Etico.

A tal fine, la società si dota di un apposito sistema disciplinare diversificato a seconda dei differenti livelli di collaborazione professionale, nel rispetto dei principi sanciti dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori, nonché dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Le sanzioni previste dal sistema sanzionatorio sono attivate, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d. l.vo. n. 231/2001.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del decreto dev'essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

5.2 Sistema sanzionatorio dei dipendenti.

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CCNL, delle singole regole comportamentali di cui al presente modello costituisce illecito disciplinare.

5.3 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il decreto prevede che i provvedimenti disciplinari debbano rispettare i limiti imposti dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale.

Il provvedimenti disciplinari irrogabili sono pertanto:

- rimprovero verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, le predette sanzioni trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

RIMPROVERO VERBALE.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, dovendosi ravvisare in detti comportamenti una mancata osservanza dei principi e delle regole di comportamento portate a conoscenza dall'Ente.

AMMONIZIONE SCRITTA.

In caso di inosservanza reiterata delle procedure previste dal modello o adozione ripetuta, nell'espletamento di attività comprese nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello.

MULTA.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, che esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione oggettiva di pericolo.

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal modello, o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello, che arrechi danno alla Società. L'inosservanza delle procedure in detta ipotesi è ravvisabile nel compimento di atti contrari all'interesse della società, ovvero nel caso di recidiva nelle mancanze oltre la terza volta nei dodici mesi precedenti.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.

In caso di adozione di un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA.

In caso di adozione di un comportamento consapevolmente in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del presente modello, che sia suscettibile di configurare uno dei reati presupposto contemplati dal decreto e tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle misure previste dal d. l.vo. n. 231/2001.

Detto comportamento infatti, oltre a ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro, risulta di tale gravità da non consentirne la prosecuzione, neanche temporanea.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi applicati, relative agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari ed alle funzioni aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento, alla tipologia di mansione svolta dal lavoratore, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, nonché alla gravità delle altre circostanze del fatto.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'Organismo.

5.4 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente modello o di adozione, nell'espletamento delle attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello stesso, la Società provvede ad applicare, nei confronti degli stessi, le misure più idonee in conformità con quanto normativamente previsto.

In considerazione della gravità della violazione, viene valutata dall'organo sociale a ciò preposto l'eventuale applicazione del licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo, consentendo, in quest'ultimo caso, la prosecuzione del rapporto di lavoro, sia pure nei limiti del preavviso.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità del dirigente, all'eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico del medesimo, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo.

Le sanzioni saranno applicate dalla funzione competente su segnalazione motivata dell'Organismo.

5.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di violazione del presente modello da parte di uno o più Amministratori o Sindaci della Società, l'Organismo informa l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere gli opportuni provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

5.6 Misure nei confronti di soggetti terzi.

Ogni comportamento posto in essere da soggetti terzi, quali collaboratori esterni e fornitori con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, che risulti in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente modello e sia tale da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto, potrà determinare, in conformità con quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali, l'immediata risoluzione del contratto o il mancato rinnovo dell'incarico/fornitura.

5.7 Disposizioni sanzionatorie a tutela dei dipendenti o collaboratori che segnalino illeciti.

La rivelazione dell'identità del soggetto che abbia effettuato una segnalazione può costituire illecito disciplinare, passibile con la sanzione della sospensione.

Parimenti, il commettere ritorsioni nei confronti del soggetto che abbia effettuato una segnalazione, ovvero l'ostacolare, o il tentare di ostacolare, l'effettuazione della medesima comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei responsabili.

Nei casi suddetti, l'art. 21 d. l.vo n. 24/2023 prevede, inoltre, che l'ANAC applichi agli autori degli illeciti la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro. In particolare, l'ANAC informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro laddove siano state adottate misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni.

Costituisce, peraltro, grave illecito disciplinare, passibile, a seconda dell'entità, della sanzione della sospensione o del licenziamento per giustificato motivo o del licenziamento per giusta causa, la presentazione di segnalazioni infondate, in relazioni alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave,.

Al riguardo, nella graduazione della sanzione, si terrà conto della misura dell'infondatezza della segnalazione, della gravità dell'illecito e/o delle violazioni del Modello infondatamente segnalate, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti, delle eventuali motivazioni della condotta, nonché della natura colposa o dolosa di essa e, nel secondo caso, dell'intensità del dolo.

In tale caso, inoltre, l'ANAC applica all'autore della segnalazione infondata la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro.

ABC Farmaceutici S.p.a.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Parte speciale

PARTE SPECIALE

I

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

INDICE

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. Tipologie di reati. pag. 82

1.1. Articoli richiamati dall'art. 24, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231. pag. 82

1.1.1 Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche. pag. 82

1.1.2 Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazione pubbliche. pag. 82

1.1.3 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti. pag. 89

1.1.4 Art. 353 *bis*. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. pag. 91

1.1.5 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture. pag. 83

1.1.6 Art. 640 c.p. Truffa. pag. 84

1.1.7 Art. 640 *bis* c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. pag. 85

1.1.8 Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica. pag. 86

1.2. Articoli richiamati dall'art. 25, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231. pag. 87

1.2.1 Art. 314, comma 1, c.p. Peculato. pag. 87

1.2.2 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui. pag. 88

1.2.3 Art. 317 c.p. Concussione. pag. 89

1.2.4 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione. pag. 90

1.2.5 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. pag. 91

1.2.6 Art. 319 *bis* c.p. Circostanze aggravanti. pag. 91

1.2.7 Art. 319 *ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari. pag. 91

1.2.8 Art. 319 *quater* c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità. pag. 92

1.2.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio. pag. 93

1.2.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore. pag. 94

1.2.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione. pag. 94

1.2.12 Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione e abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle

Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. pag. 95

1.2.13 Art. 323 Abuso di ufficio. pag. 97

1.2.14 Art. 346 *bis* c.p. Traffico di influenze illecite pag. 98

1.2.15 Art. 323 *ter* c.p. Causa di non punibilità pag. 100

2. I soggetti della pubblica amministrazione. pag. 101

3. Sanzioni. pag. 103

4. Attività potenzialmente a rischio di commissione reati. pag. 105
Specificità della Società ABC Farmaceutici.

5. Principi generali di comportamento. pag. 110

6. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 110

1. Tipologie di reati.

1.1 Articoli richiamati dall'art. 24 d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.

1.1.1 Art. 316 *bis* c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Autore della condotta è chiunque sia beneficiario dell'erogazione descritta e non faccia parte del settore della pubblica amministrazione preposto all'erogazione o al controllo dei benefici oggetto di tutela.

Contributi e sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto; i finanziamenti e i mutui agevolati, invece, sono atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

Il delitto si perfeziona nel momento in cui si attua la mancata destinazione di quanto percepito allo scopo. La condotta può consistere sia nella distrazione delle somme percepite per finalità diverse, sia nella non utilizzazione delle stesse.

1.1.2 Art. 316 *ter* c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei

mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro cinquemilacentosessantaquattro ad Euro venticinquemilaottocentovetidue. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Come si legge nell'*incipit* della norma, detta fattispecie criminosa si pone in rapporto di specialità rispetto al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 *bis* c.p.

Ne consegue che il reato sussiste qualora la condotta di utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere non sia accompagnata da ulteriori modalità fraudolente dirette all'induzione in errore del soggetto passivo, tipiche del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p.

E' previsto un aggravamento di pena nel caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso delle sue qualità o poteri.

1.1.3 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 ad euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

La fattispecie considerata, tutelando il regolare svolgimento delle gare pubbliche, mira a garantire la libertà di partecipazione alle medesime, nonché la libera concorrenza.

Il reato in esame è configurabile nell'ambito delle procedure pubbliche volte ad individuare il soggetto chiamato a divenire controparte contrattuale della Pubblica Amministrazione, quali il pubblico incanto e la licitazione privata per conto di Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il primo metodo di ricerca consiste in un procedimento per asta pubblica, aperto ad ogni possibile concorrente avente i requisiti richiesti; il secondo metodo, invece, limita la gara solo a quei concorrenti che la Pubblica Amministrazione abbia preventivamente invitato, avendo reputato idonea la loro richiesta di partecipazione.

È un reato comune, in quanto chiunque può essere penalmente perseguito laddove impedisca o turbi la gara, ovvero ne allontani gli offerenti, mediante violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

La condotta di impedimento si sostanzia nella mancata effettuazione della gara nei tempi previsti, o nella sua sospensione per un lasso di tempo apprezzabile, o allorquando la gara, rimanendo deserta, non possa essere effettuata. Diversamente, il turbamento della gara rileva laddove il comportamento realizzi una modificazione delle condizioni dello svolgimento della medesima, a prescindere dalla compromissione del risultato finale. L'allontanamento degli offerenti, infine, si verifica quando un soggetto che abbia già fatto un'offerta, oppure si sia posto nelle condizioni per effettuarla, ne venga distolto o impedito alla partecipazione alla gara.

Trattandosi di un reato a forma vincolata, la condotta testé descritta deve, inoltre, esplicarsi con specifiche modalità. Nel dettaglio, l'impedimento, il turbamento o l'allontanamento degli offerenti deve essere commesso mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

L'ultimo comma della disposizione in esame prevede che il reato di turbata libertà degli incanti sia configurabile anche nell'ambito delle licitazioni private per conto di privati, purchè siano dirette da un pubblico ufficiale o da una persona legalmente autorizzata.

1.1.4 Art. 353 *bis* c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 ad euro 1.032.

Il delitto in considerazione, analogamente al reato di cui all'art. 353 c.p., è posto a tutela del regolare funzionamento della gara pubblica di scelta del contraente, nonché della libertà di partecipazione e della libera concorrenza. La *ratio* di tale fattispecie criminosa, tuttavia, è da individuare nella volontà di anticipare la tutela penale alle fasi iniziali del procedimento amministrativo, propedeutico all'individuazione dei contenuti del bando o di altro atto equipollente.

È un reato comune realizzabile da chiunque.

La condotta sanzionata consiste nel turbare, nel senso di sviare od alterare, il normale *iter* del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente.

Tale comportamento, per rilevare penalmente, deve essere posto in essere mediante violenza, minaccia, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti.

L'elemento soggettivo richiesto consiste nel dolo specifico, ovvero nella coscienza e volontà di alterare l'*iter* amministrativo, allo scopo di influenzare la scelta del contraente.

In virtù dell'espressa clausola di riserva, il reato in esame costituisce una fattispecie residuale, applicabile solo nelle ipotesi in cui il fatto non costituisca un reato più grave.

1.1.5 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Il reato in esame tutela il buona andamento della pubblica amministrazione e, più nello specifico, il regolare funzionamento dei servizi pubblici.

È un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità. Ne consegue che soggetto attivo del reato può essere il fornitore, il subfornitore, il mediatore e il rappresentante.

Il presupposto del reato risiede nell'esistenza di un contratto di fornitura, inteso come ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi a prescindere dallo schema negoziale adottato.

La fattispecie criminosa si consuma nel momento in cui avviene la fraudolenta esecuzione del contratto, intesa come ogni condotta che, nei rapporti con la P.A., viola il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, sancito dall'art. 1375 c.c. A tal

fine, sono rilevanti le modalità di presentazione del bene in relazione a quanto oggettivamente convenuto, o disposto con legge, o con atto amministrativo.

Il reato di frode nelle pubbliche forniture è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici raggiri, né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede nell'esecuzione del contratto.

1.1.6 Art. 640 c.p. Truffa.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro cinquantuno ad Euro milletrentadue.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro trecentonove ad Euro millecinquecentoquarantanove:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis*. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.

La disposizione in esame è presa in considerazione con esclusivo riferimento all'ipotesi descritta al n. 1) del secondo comma, ovvero nel caso in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

Sono artifizi e raggiri tutti quei comportamenti che falsificano, simulano, dissimulano o comunque modificano la realtà, facendola apparire diversa da quella che

effettivamente è; non è necessario assumano particolari forme, essendo sufficiente che provochino l'inganno della vittima.

Sussiste il reato quando il danno cagionato dall'attività fraudolenta posta in essere dall'agente ricade su di un ente pubblico. Ne deriva l'irrilevanza del fatto che il soggetto tratto in inganno sia persona non legata all'ente predetto da un rapporto organico.

1.1.7 Art. 640 *bis* c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Elemento specializzante della norma rispetto alla fattispecie anzi descritta è costituito dall'oggetto materiale della frode, consistente in "qualsiasi attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato di altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea". Con i termini "contributi e sovvenzioni" la norma fa riferimento alle erogazioni a fondo perduto, mentre con l'espressione "finanziamenti" intende cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati. I "mutui agevolati", infine, si differenziano dai "finanziamenti" per la maggior ampiezza dei termini di restituzione.

1.1.8 Art. 640 *ter* c.p. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro cinquantuno ad Euro milletrentadue.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro trecentonove ad Euro millecinquecentoquarantanove se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da Euro seicento a Euro tremila se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Il reato di frode informatica ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della fattispecie di truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, soggetto passivo, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, mediante la sua manipolazione.

Le condotte fraudolente sono di tre tipologie:

1. alterazione del funzionamento del sistema informatico o telematico, ovvero modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione o di trasmissione dei dati;
2. intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema;
3. intervento sulle informazioni, ossia sulle correlazioni fra i dati contenuti in un elaboratore o in un sistema.

Questo reato è preso in considerazione dal d. l.vo n. 231/2001 esclusivamente se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Si rammenta, peraltro, che se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, lo stesso ricadrà sotto la sanzione pecuniaria di cui all'art. 25 *octies.*1, comma 1 lett. b), anche se commesso in danno di persona offesa diversa dallo Stato o da altro ente pubblico.

1.2 Articoli richiamati dall'art. 25, d. l.vo 8 giugno 2001, n. 231.

1.2.1 Art. 314, comma 1, c.p. Peculato.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Il peculato è un reato plurioffensivo, in quanto posto a tutela del buon andamento della Pubblica amministrazione nonché del patrimonio di quest'ultima.

Si tratta di un reato proprio, giacché può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. L'ente potrebbe rispondere del delitto in esame allorquando l'esponente aziendale, al fine di favorire l'ente medesimo, istighi o aiuti concretamente il pubblico funzionario ad appropriarsi di denaro o di altra cosa mobile altrui.

La condotta incriminata consiste nell'appropriarsi, ovvero nel comportarsi come se si fosse proprietari del bene che si possiede o detiene legittimamente. Presupposti di tale condotta sono, pertanto, il possesso o la disponibilità della cosa, l'altruità della stessa, nonché l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente.

1.2.2 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o

ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Il bene giuridico tutelato consiste nel legittimo affidamento dei privati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto reato proprio, valgono le medesime osservazioni fatte per il reato di peculato.

Il delitto si consuma allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, accetta indebitamente ovvero trattiene, per sé o per terzi, ciò che è stato consegnato per errore.

Presupposto della fattispecie consiste, pertanto, nella erronea convinzione da pare del terzo di dover consegnare denaro o altre utilità nelle mani del soggetto attivo.

L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico, ossia la consapevolezza dell'altrui errore e la volontà di ricevere o ritenere la cosa.

1.2.3 Art. 317 c.p. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

I beni protetti da questa norma sono identificabili nell'imparzialità, nel decoro e nel buon andamento della pubblica amministrazione, che vengono vulnerati quando i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si avvalgono della loro qualità o funzione per costringere o indurre i privati a dare o promettere loro denaro o altre utilità non dovute.

La sussistenza del reato è collegata all'obiettiva qualifica del soggetto agente, il quale deve rivestire la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La condotta punita può essere scissa in quattro elementi strutturali:

1) la costrizione o l'induzione mediante l'abuso di qualità o poteri;

2) la coazione sul privato che ne deriva;

3) la promessa o dazione del concusso;

4) il nesso di causa tra l'abuso e la coazione e tra la coazione e la promessa o dazione.

La costrizione e l'induzione possono integrare l'art. 317 c.p. solo quando si concretizzano attraverso un abuso: questo, secondo la dottrina, non è solo una modalità di azione, ma lo strumento attraverso cui il soggetto passivo è indotto o costretto a soggiacere al pubblico ufficiale e a dare o promettere denaro o altra utilità. L'abuso della qualità consiste nella strumentalizzazione della qualifica rivestita, che implica la possibilità di esercizio di poteri della pubblica amministrazione, finalizzata alla costrizione od induzione del privato all'indebito. L'abuso dei poteri si concreta nella strumentalizzazione dei poteri dei quali il funzionario è investito ai fini indicati. Può consistere anche nel non esercizio del potere.

1.2.4 Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

La fattispecie in esame è altresì denominata corruzione "impropria" e si realizza qualora il pubblico ufficiale riceva un compenso per il compimento di un'attività comunque dovuta.

Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato (anche presso la U.E. o presso enti internazionali). Ai sensi dell'art. 360 c.p., sussiste il reato anche qualora il pubblico funzionario abbia cessato le sue funzioni.

La corruzione consiste in un accordo tra un soggetto appartenente alla pubblica amministrazione ed un soggetto ad essa estraneo avente ad oggetto la corresponsione o la promessa di una somma di denaro o di altra utilità non dovuta per l'esercizio, da parte del pubblico ufficiale, delle funzioni o dei poteri tipici dei suoi doveri d'ufficio. I due soggetti, pertanto, agiscono sul medesimo piano. Il legislatore non distingue tra corruzione antecedente e susseguente, sicché vi è consumazione del reato a prescindere dalla circostanza che il pubblico agente abbia meramente accettato la promessa del denaro o di altra utilità, ovvero che sia intervenuta l'effettiva dazione dei medesimi, né tale ultima condotta importa un aggravamento di pena.

Oggetto dell'accordo è l'esercizio delle funzioni o dei poteri dell'ufficio, ovvero qualsiasi concreto esercizio dei poteri che rientri nella competenza funzionale del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e che rappresenti l'esplicazione di poteri inerenti l'ufficio o il servizio compiuto.

1.2.5 Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

1.2.6 Art. 319 *bis* c.p. Circostanze aggravanti.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Il reato appena descritto è denominato altresì come corruzione "propria" ed essa si realizza qualora il pubblico funzionario riceva un compenso per il compimento di un'attività contraria ai doveri dell'ufficio.

Detta ipotesi di reato si differenzia dall'ipotesi di cui all'art. 318 c.p. per la contrarietà dell'azione concordata ai doveri d'ufficio del pubblico funzionario. Per omissione si intende il mancato compimento dell'atto richiesto; per ritardo, il compimento oltre i termini previsti.

1.2.7 Art. 319 *ter* c.p. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

La norma in esame è volta a garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente.

Questo reato ricorre nel momento in cui i fatti di corruzione siano stati realizzati per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Non occorre che lo scopo sia raggiunto, né che il corruttore sia una parte del processo.

Del reato di corruzione in atti giudiziari rispondono sia il corruttore che il pubblico ufficiale corrotto. La Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di corruzione nell'ambito di un processo penale, la qualità di parte sia rivestita non solo l'imputato, ma anche dall'indagato.

1.2.8 Art. 319 *quater* c.p. Induzione a dare o promettere utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

La fattispecie in esame è posta a presidio del regolare funzionamento dell'amministrazione, sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione.

La condotta incriminata consiste nel comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, mediante un’attività persuasiva, di suggestione, ovvero di pressione morale, determina taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a terzi, denaro o altro vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale. Tale condotta è a forma vincolata, in quanto deve estrinsecarsi in un abuso della propria qualità o dei propri poteri.

Soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio. Tale qualifica deve essere sussistente al momento del compimento del fatto di reato.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di indurre taluno a dare o promettere indebitamente, abusando dei propri poteri o delle proprie qualità.

Il comma 2 della disposizione in esame prevede, altresì, la punibilità del soggetto che, convinto dall’azione persuasiva del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, dia o prometta denaro o altra utilità.

1.2.9 Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Scopo di detta norma è quello di tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione nel momento in cui determinate attività di pubblico interesse vengono svolte da soggetti esterni alla stessa.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale *status* (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

Secondo l'art. 358 c.p., infatti, "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.*

1.2.10 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis*, nell'articolo 319* ter *e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

Poiché la corruzione è un reato "a concorso necessario", per la cui sussistenza è necessario che ci siano un corrotto ed un corruttore, questa norma stabilisce che il corruttore sia sanzionato con le medesime pene previste per il corrotto.

L'elemento caratteristico della corruzione è, infatti, la presenza di un accordo, avente ad oggetto uno scambio di prestazioni, al quale le parti partecipano in posizione paritaria, libere nelle proprie determinazioni, ciascuna per il conseguimento di un proprio privato interesse a discapito della pubblica amministrazione.

1.2.11 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.

La disposizione intende proteggere il corretto funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione.

In riferimento all'elemento oggettivo, con il termine "offrire" la norma intende la messa a disposizione immediata del bene. La locuzione "promessa", invece, viene

utilizzata nel senso di assunzione unilaterale di impegno ad eseguire una prestazione futura, con effetti vincolanti per il promittente.

L'offerta e la promessa, devono essere idonee alla realizzazione dello scopo perseguito dall'agente, ovvero tali da indurre il destinatario all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'idoneità dell'offerta o della promessa va poi valutata con un giudizio *ex ante*, che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario, della sua posizione economica, nonché della concreta probabilità che l'offerta o la promessa creino un turbamento psichico nel pubblico ufficiale.

1.2.12 Art. 322 *bis* c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:

1. *ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;*
2. *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;*
3. *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;*
4. *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità Europee;*

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5 ter. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5 quater. ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5 quinquies. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

L'articolo in oggetto ha esteso le disposizioni presenti negli articoli 314, 316, 317, 317 *bis*, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 c.p., ai soggetti in esso elencati.

1.2.13 Art. 323 Abuso di ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

L'abuso d'ufficio rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, giacché il bene giuridico tutelato è sia il buon andamento della P.A. che il patrimonio del terzo danneggiato dall'abuso del funzionario pubblico.

Esso è un reato proprio, in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della norma nell'ambito dei reati di cui al decreto n. 231, valgono, pertanto, le medesime osservazioni fatte per il reato di peculato.

L'abuso d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento dell'effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale a sé o ad altri o di un danno ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti soggettivi a contenuto patrimoniale in capo al soggetto agente o a terzi. Diversamente, con riferimento al

danno ingiusto, esso può consistere in qualsiasi aggressione indebita nei confronti della sfera personale o patrimoniale del soggetto passivo.

La condotta richiesta per il perfezionamento del reato è a forma vincolata, in quanto deve consistere, alternativamente:

- in una violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità;
- ovvero nella mancata astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti.

Il reato richiede il dolo generico, che per richiesta intenzionalità, non è configurabile nella forma eventuale.

Stante, infine, la clausola di riserva, la fattispecie in esame si configura solo se il fatto non costituisce un reato più grave.

1.2.14 Art. 346 *bis* c.p. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui agli articoli 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il reato tutela il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, in via anticipata rispetto alla tutela accordata agli stessi dalle norme relative alle altre fattispecie corruttive.

Il traffico illecito di influenze può essere commesso da chiunque (reato comune), non essendo necessario che il reo possieda una particolare qualifica; la pena è però aumentata laddove il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Quanto all'elemento oggettivo, si punisce l'accordo pre-corruttivo tra committente e mediatore a mezzo del quale quest'ultimo si fa dare o promettere, per sé o per altri, una somma di denaro o altra utilità come prezzo per la sua attività di mediazione con un pubblico ufficiale, con il quale vanti, o assuma di vantare, una relazione preesistente.

Si punisce, altresì, il caso in cui il vantaggio economico dato o promesso dal committente venga utilizzato per remunerare direttamente il pubblico ufficiale, al fine di influenzarlo nell'esercizio delle funzioni o poteri tipici del suo ufficio.

È prevista un'aggravante nell'ipotesi in cui ad essere influenzata sia l'attività giudiziaria, nonché quando l'accordo miri ad ottenere dal pubblico ufficiale il compimento di un atto contrario ovvero l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio.

La pena è, invece, diminuita, quando il fatto risulti di particolare tenuità.

In ogni caso, committente e mediatore soggiacciono alla stessa pena, a norma del comma 2 dell'art. 346 *bis* c.p.

1.2.15 Art. 323 *ter* c.p. Causa di non punibilità.

*Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-*bis *e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.*

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

Per alcuni dei reati presupposto sopraelencati e, in particolare, per i delitti di cui agli artt. 318, 319, 319 *ter*, 320, 321 e 322 *bis* (limitatamente alle ipotesi di corruzione ed induzione indebita) c.p., la legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha introdotto una particolare causa di non punibilità, applicabile in presenza di una serie di requisiti.

Il comma 1 della norma in esame richiede, anzitutto, un ravvedimento volontario del reo: è necessario, invero, che quest'ultimo denunci la commissione del reato e che collabori attivamente con l'Autorità, fornendo indicazioni che risultino obbiettivamente "utili e concrete" per il rinvenimento delle prove del reato e per l'individuazione dei correi.

La volontarietà della collaborazione è assicurata dai limiti temporali entro i quali il ravvedimento deve palesarsi: la denuncia del reato, infatti, deve necessariamente

avvenire prima che il reo venga a conoscenza dello svolgimento di indagini nei propri confronti e, in ogni caso, non oltre quattro mesi dalla commissione del fatto.

Il collaborante, per godere della non punibilità, dovrà altresì ravvedersi materialmente: in particolare, a norma del comma 2 dell'art. 323 *ter*, sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Autorità l'utilità percepita, oppure, laddove ciò risulti impossibile, dovrà restituire una somma di denaro equivalente o fornire indicazioni utili e concrete per l'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'utilità medesima.

Anche i requisiti di cui al secondo comma dovranno essere soddisfatti entro i limiti temporali indicati dal comma 1.

La norma si chiude prevedendo due ipotesi in cui, pur in presenza dei predetti requisiti, è esclusa l'applicabilità della causa di non punibilità: sono, pertanto, egualmente punibili, da una parte, i soggetti che abbiano commesso il fatto e poi lo abbiano immediatamente denunciato al solo fine di godere della causa di non punibilità, e dall'altra, gli agenti che abbiano agito in violazione della norma sulle operazioni sotto copertura.

2. I soggetti della pubblica amministrazione.

Al fine di consentire ai destinatari del modello una migliore comprensione dell'ambito di applicazione delle norme di comportamento alle quali è loro richiesto di attenersi, si rende opportuno indicare di seguito i criteri generali per la definizione di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica

amministrazione quegli enti che svolgono "*tutte le attività dello Stato e degli altri Enti Pubblici*".

Ai sensi dell'art. 357, comma primo, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale *"agli effetti della legge penale"* colui il quale esercita *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".*

Il secondo comma precisa che, agli effetti della legge penale *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

a) poteri deliberativi;
b) poteri autoritativi;
c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una *"pubblica funzione amministrativa".* Si ricorda, inoltre, che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche, sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche, tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione dei "soggetti incaricati di un pubblico servizio", è offerta dall'art. 358 c.p., il quale prevede che: *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, così come la "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge, inoltre, precisa ulteriormente che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine", né la "prestazione di opera meramente materiale".

3. Sanzioni.

L'art. 24 del d. l.vo n. 231/2001, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316 *bis*, 316 *ter*, 353, 353 *bis*, 356, 640 comma 2, n. 1, 640 *bis* e dell'art. 640 *ter* c.p., se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, stabilisce l'applicazione all'ente di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

La norma prevede, altresì, sanzioni interdittive, quali il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 25 del d. l.vo n. 231/2001, prevede l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346 *bis* c.p., la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;

- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 314, comma 1, 316 e 323 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea, la sanzione pecuniaria fino a duecento quote;
- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 319, 319 *ter*, comma 1, 322, commi 2 e 4, c.p., la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
- in relazione alla commissione dei reati di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319 *ter*, comma 2, 319 *quater* e 321 c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i reati di cui sopra si applicano all'ente anche quando tali reati sono stati commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o da taluno dei soggetti indicati nell'art. 322 *bis* c.p.

Le sanzioni interdittive applicate sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 317, 319, ivi compreso il reato aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*, 319 *ter*, commi 1 e 2, 319 *quater*, 321 e 322, commi 2 e 4, c.p., tali sanzioni interdittive si applicano, per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) (soggetti apicali), ovvero per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 4, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) (soggetti subordinati).

Ai sensi dell'art. 25, comma 5 *bis*, se, prima della sentenza di primo grado, l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite ed ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata inferiore stabilita dall'articolo 13, comma 2.

4. Attività potenzialmente a rischio di commissione reati. Specificità della Società ABC Farmaceutici.

Nel corso dei colloqui prodromici alla stesura del presente modello, che hanno visto il coinvolgimento dei responsabili dei settori aziendali di volta in volta interessati, è emerso che, al di là di una serie di ambiti di rischio di commissione di reati che la Società condivide con tutte le aziende manifatturiere del comparto chimico, la stessa presenta due profili di particolare specificità, che impongono la focalizzazione dell'attenzione in sede di stesura dei protocolli di prevenzione:

A) La partecipazione a gare di evidenza pubblica.

B) L'attività regolatoria.

C) L'attività di informazione del farmaco.

A) La partecipazione a gare di evidenza pubblica.

Accanto a forniture ad ospedali militari per farmaci specifici in trattativa privata, previa presentazione di offerta, il cui importo è normalmente di ridotta entità, la Società partecipa a gare ad evidenza pubblica finalizzate alla fornitura di farmaci destinate a strutture ospedaliere per importi rilevanti.

Dette gare si articolano secondo le seguenti modalità:

1) Inserimento del farmaco nel PTO (Prontuario Terapeutico Ospedaliero) o nel PTOR (Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale).

   Tale fase non si realizza nel caso di farmaco generico, giacchè, in tal caso, la molecola risulta di regola già inserita nel PTO, trattandosi di farmaci di largo consumo e di notevole anzianità, talora con brevetto scaduto (farmaco etico).

L'attività inizia con l'attività di informazione realizzata dal capo area (dipendente della Società) o dagli infoventitori. Questi ultimi sono sempre agenti di commercio plurimandatari, che svolgono la loro attività presso i primari ospedalieri. L'attività informativa conclusiva viene affidata al capo area.

Dopo l'attività di informazione, l'ospedale, su segnalazione del primario, può fare una richiesta di acquisto diretta alla Società (per quantitativi ridotti).

Per l'inserimento del PTO non è prevista una formalizzazione della richiesta da parte della Società, ma esso avviene d'iniziativa del primario a seguito dell'attività d'informazione svolta.

Il primario redige una relazione che presenta alla Commissione Scientifica Ospedaliera, la quale si riunisce mediamente una volta l'anno; ove detta richiesta venga approvata, avviene l'inserimento del farmaco nel PTO.

L'inserimento nel PTOR presuppone la preventiva inclusione del farmaco in più PTO e viene effettuata a livello regionale senz'alcun intervento o informazione..

L'attività non risulta proceduralizzata, ma i capi area redigono relazioni sull'attività svolta, che inoltrano alla direzione commerciale aziendale.

2) Predisposizione della documentazione di gara: dal settembre 2013 questa attività è stata affidata ad un'agenzia esterna che ne cura tutti gli aspetti, tranne, ovviamente, quello della determinazione del prezzo offerto e la raccolta della sottoscrizione del soggetto abilitato.

   Tutta la documentazione viene sottoscritta dall'Amministratore Delegato. Apposito funzionario riceve volta per volta la delega per presenziare alle operazioni di gara.

   La determinazione dell'offerta compete alla Direzione Commerciale, che vi procede basandosi sui seguenti profili e parametri:

   a) Volumi richiesti e assorbimento dei costi fissi.
   b) Rilevanza della promozione indiretta della fornitura nei confronti dei pazienti che vengono dimessi con la prescrizione del farmaco.
   c) Margini di utile.

E' stato riferito come non siano mai state fatte offerte in ATI, né offerte che prevedessero l'acquisto dei prodotti presso altri produttori.

B) L'attività regolatoria.

L'attività regolatoria di un'azienda farmaceutica può essere schematicamente suddivisa nelle seguenti fasi:

1) Fase pre-registrativa.

Risulta articolata nei seguenti momenti salienti:

- Allestimento del *dossier* di registrazione di un farmaco;
- Stesura della richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio;
- Calcolo e stesura della richiesta di classificazione e prezzo;
- Contatti con le autorità regolatorie e contrattazione del prezzo.

2) Fase post-registrativa.

Risulta articolata nei seguenti momenti salienti:

A) 1) Preparazione ed invio alle autorità regolatorie competenti delle richieste di modifica di un fornitore di un principio attivo, di modifica delle indicazioni terapeutiche, di modifica della biodisponibilità, di modifica del dosaggio di un principio attivo, di nuova forma farmaceutica, di via di somministrazione, etc.

2) Preparazione ed invio della notifica di variazioni minori dell'AIC (autorizzazione all'immissione in commercio) (Tipo I) e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

3) Preparazione ed invio della richiesta di autorizzazione per variazioni maggiori dell'AIC (Tipo II).

B) Contatti con le Autorità Regolatorie.

C) Preparazione ed invio domanda di rinnovo dell'AIC.

A tal fine, si segnala che la Società ABC ha in essere un contratto di consulenza e di supporto tecnico nella gestione degli affari regolatori di carattere

amministrativo con la società Di Renzo Regulatory Affairs S.r.l. di Roma. A quest'ultima, in particolare, è stata conferita procura speciale per rappresentare la Società dinanzi al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del Farmaco.

Le Autorità Regolatorie con le quali i competenti uffici della Società hanno rapporti nell'ambito delle attività sopra descritte sono:

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco.

E' un ente pubblico che opera sotto la direzione del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia. Collabora con le Regioni, l'Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo.

Le aree di intervento dell'Agenzia Italiana del Farmaco sono:

- Valutazione ed autorizzazione alla commercializzazione delle specialità medicinali;
- Monitoraggio della sicurezza dei farmaci (Farmacovigilanza);
- Sperimentazione clinica;
- Ispezioni (GCP - GVP - GMP);
- Informazione medico-scientifica;
- Promozione della ricerca;
- Governo della spesa farmaceutica.

Ministero della Salute.

Le aree di intervento del Ministero della Salute sono:

- Sostanze stupefacenti;
- Integratori alimentari;
- Dispositivi medici;
- Pubblicità dei farmaci da banco (OTC);
- Cosmetici.

Istituto Superiore di Sanità.

Organo tecnico-scientifico dipendente dal Ministro della Salute, con un ruolo consultivo di ricerca scientifica e di controllo.

European Medicines Agency.

Coordina la valutazione e il controllo dei medicinali in tutta l'Unione Europea.

C) L'attività di informazione del farmaco.

L'attività di informazione del farmaco è affidata ad una struttura aziendale apposita che fa capo al direttore commerciale e risulta articolata in aree geografiche rette da funzionari della Società (Capi Area).

Lo svolgimento concreto dell'attività di informazione è affidato, come già detto, agli infovenditori, agenti di commercio plurimandatari, che svolgono la loro attività presso i medici ed i farmacisti.

L'eventuale commissione di reati da parte di costoro, in particolare mediante la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità al fine di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di altro prodotto a uso farmaceutico, per quanto sostanzialmente assimilabile alla fattispecie di corruzione, costituisce oggetto di un'autonoma previsione incriminatrice, che è contenuta negli articoli 170, 171 e 172 del T.u.l.s. ed è convenzionalmente denominata "comparaggio".

Poiché per il principio di tassatività, operativo anche nell'ambito del diritto penale amministrativo in virtù del disposto dell'art. 1, secondo comma, l. 24/11/1981, n. 689, le norme che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, per quanto concettualmente assimilabile al delitto di corruzione, la contravvenzione di comparaggio di cui ai citati articoli del T.u.l.s. non può costituire reato presupposto ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa dell'ente stabilita dall'art. 25 del d. lgs n. 231/2001.

Si segnala comunque la forte opportunità che venga dedicata particolare attenzione a livello aziendale alla formazione del personale interno e dei collaboratori esterni sulle problematiche attinenti al rispetto delle citate norme nello svolgimento dell'attività di informazione del farmaco.

5. Principi generali di comportamento.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del presente modello che, per conto o nell'interesse dell'ente, intrattengano rapporti con la pubblica amministrazione.

In via generale, nei rapporti con la pubblica amministrazione, l'ente deve agire nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi deontologici aziendali di cui al presente modello ed al Codice Etico, intrattenendo rapporti ispirati ai principi di correttezza e trasparenza.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare i seguenti principi generali:

- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra ABC Farmaceutici e la pubblica amministrazione;
- ispirare la gestione dei contatti e dei rapporti con la pubblica amministrazione a principi di massima correttezza e trasparenza;
- consentire la gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione esclusivamente alla funzione aziendale competente o dalle persone specificatamente delegate a questo scopo;
- ispirare la gestione dei rapporti con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio a criteri di correttezza e trasparenza, in modo da garantire il buon andamento della funzione o del servizio e, quindi, l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- nei rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, o comunque incaricati di pubblici servizi, impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni, certificazioni e informazioni corrette;
- proibire qualunque comportamento che possa dare luogo a forme di corruzione, ed impegnarsi ad agire, nel caso di partecipazione a gare o trattative con enti pubblici, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti:

- divieto di offrire denaro od omaggi a dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione, salvo che si tratti di omaggi di modico valore ed in occasione di festività. In particolare è fatto divieto di offrire omaggi a funzionari o loro famigliari che possano compromettere l'imparzialità della pubblica amministrazione ed influenzare il giudizio e/o determinare un indebito vantaggio all'ente;
- divieto di effettuare prestazioni o pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti delle autorità pubbliche di vigilanza, nonché ad esponenti dell'autorità giudiziaria (civile, penale, amministrativa) o di qualsiasi altra pubblica amministrazione o autorità; in particolare è vietata ogni forma di elargizione di denaro che non trovi adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con la pubblica amministrazione;
- divieto di corrispondere a chiunque, a qualsiasi titolo, somme di denaro o dare beni o altre utilità finalizzati ad influenzare i rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza o l'autorità giudiziaria (civile, penale o amministrativa) o con qualsiasi altra pubblica amministrazione o autorità;
- divieto di mantenere una condotta ingannevole o ricorrere a forme di pressione sul pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni della pubblica amministrazione. In particolare, è fatto divieto di presentare documentazioni o dati falsi o alterati, ovvero omettere informazioni dovute, al fine di indurre in errore la pubblica amministrazione, orientando così le decisioni della stessa a favore della Società;
- divieto di favorire, nelle assunzioni, personale che non sia in possesso dei necessari requisiti di professionalità, al fine di soddisfare interessi di esponenti della pubblica amministrazione e conseguentemente di influenzare l'indipendenza di giudizio e le conclusioni di pubbliche amministrazioni, o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società;
- divieto di aderire a richieste indebite di denaro o servizi o beni di altra natura, provenienti da esponenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di pubbliche

amministrazioni, poste quale contropartita per prestazioni rese nell'ambito della pubblica funzione svolta;

- divieto di distogliere o impedire la partecipazione alla gara ad altri offerenti, mediante violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o qualsiasi altro mezzo fraudolento.

6. Attività sensibili e protocolli di prevenzione.

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione dei reati di seguito elencati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Presentazione di istanze alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, concessione, ecc.) di interesse aziendale.	- Predisposizione documentazione necessaria; - Invio/deposito dell'istanza;	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);	- Specifiche previsioni nel sistema aziendale di programmazione e di controllo; - Attività di controllo gerarchico (incluso eventuale sistema di deleghe); - Individuazione delle tipologie di rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e le relative modalità di gestione; - Svolgimento, per le tipologie di rapporti di cui sopra, di attività

		- Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*).	reportistica relativa al rapporto intercorso, salvo che non sia già predisposta apposita documentazione dalla stessa P.A.; - Predisposizione delle modalità di raccolta, verifica ed approvazione della documentazione da trasmettere ai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, con il supporto delle funzioni competenti.
Attività aziendali che prevedano l'accesso ai sistemi informativi gestiti dalla P.A.	- Partecipazione a procedure di gare che prevedono una gestione informatica; - Presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione; - Modifica in via informatica di dati già trasmessi alla P.A.	- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.).	- Sistema di controlli interno all'azienda che, ai fini del corretto e legittimo accesso ai sistemi informativi della P.A., preveda: • un adeguato riscontro delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della P.A. possedute, per ragioni di servizio, da determinati

			dipendenti appartenenti a specifiche funzioni/strutture aziendali; • la puntuale verifica dell'osservanza, da parte dei dipendenti medesimi, delle misure di sicurezza adottate dalla società; • il rispetto della normativa sulla *privacy*.
Richiesta e gestione di finanziamenti e contributi pubblici.	- Invio/deposito della richiesta di finanziamento; - Utilizzo delle erogazioni percepite.	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); - Indebita percezione di	- Segregazione delle funzioni durante tutte le fasi del processo; - Individuazione del soggetto responsabile dei rapporti con la pubblica amministrazione; - Attribuzione di responsabilità per ogni singola fase del processo; - Archiviazione di ogni comunicazione scritta intercorrente tra i soggetti individuati e

		erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); - Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); - Peculato (art. 314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	la pubblica amministrazione; - Ricorso a canali istituzionali con prevalente uso dello scritto nei rapporti con la P.A.; - Verifiche della documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza, veridicità dei dati comunicati alla P.A.; - Verifiche incrociate sulla coerenza tra la funzione richiedente l'erogazione pubblica e la funzione designata a gestire le risorse per la realizzazione della iniziativa dichiarata, nel caso in cui le stesse siano distinte; - Monitoraggio sull'avanzamento del progetto realizzativo (a seguito dell'ottenimento del

		- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); - Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*).	contributo pubblico) e sul relativo *reporting* alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie. - Controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati. - Flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza.
Partecipazione a gare ad evidenza pubblica	- Predisposizione della documentazione per la partecipazione; - Rapporti con la Pubblica Amministrazione; - Rapporti con gli altri concorrenti.	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente	- Definizione di modalità e criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare; - Individuazione di un soggetto a cui sia affidato il compito di predisporre la documentazione; - Predisposizione di controlli della documentazione allegata alla domanda di partecipazione; - Esclusione di contatti con i partecipanti alla

		pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); - Peculato (art. 314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); - Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); - Induzione a dare o	gara; - Procedure di tracciabilità dei flussi finanziari aziendali con l'individuazione dei soggetti autorizzati all'accesso alle risorse; - Verifiche, a cura di idonee funzioni aziendali, distinte da quella commerciale, sull'effettiva erogazione delle forniture e/o sulla reale prestazione dei servizi, inclusi i controlli sui livelli qualitativi attesi, anche ai fini della risoluzione di possibili contestazioni del cliente a fronte di ipotesi di disservizi.

		promettere utilità (art. 319 *quater*); - Turbata libertà degli incanti (art. 353); - Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353 *bis*).	
Esecuzione di incarichi o servizi conferiti dalla pubblica amministrazione, ovvero esecuzione di contratti di fornitura a favore della pubblica amministrazione.	- Progettazione e pianificazione del servizio; - Esecuzione del servizio / contratto.	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); - Peculato (art.	- Segregazione delle funzioni durante tutto il processo; - Attribuzione di responsabilità per ogni singola fase in cui si articola il servizio; - Archiviazione di ogni comunicazione scritta intercorrente tra i soggetti individuati e la pubblica amministrazione; - Definizione di modalità e criteri per la individuazione ed attuazione delle politiche commerciali;

		314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); - Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); - Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater*).	- Definizione di modalità e criteri per la determinazione del prezzo e verifica circa la congruità dello stesso rispetto ai riferimenti di mercato, tenuto conto dell'oggetto, del contratto e delle quantità; - Predisposizione di procedure di controllo standardizzate in relazione alla natura ed alla tipologia dei diversi contratti, finalizzate all'osservanza dei principi etici adottati dalla società, con richieste di giustificazione da ottenere in caso di eventuali scostamenti; - Definizione delle modalità di approvazione del contratto da parte di adeguati livelli autorizzativi;

			- Verifica circa la conformità delle caratteristiche dei beni/servizi oggetto dell'operazione di vendita rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita; - Controlli dei collaboratori esterni (ad esempio, agenti) e della congruità delle provvigioni corrisposte rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento.
Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (R.T.I., A.T.I., *joint venture*, consorzi, etc.).		- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis*	- Evitare la propagazione di responsabilità agli enti che abbiano realizzato forme di associazione con altri *partner* commerciali, a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di quest'ultimi, mediante:

		c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); - Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); - Peculato (art. 314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	• la conduzione di adeguate verifiche preventive sui potenziali *partner*; • la previsione di un omogeneo approccio e di una condivisa sensibilità da parte dei componenti dell'ATI/RTI o dei consorziati o intermediari sui temi afferenti la corretta applicazione del decreto n. 231, anche in relazione all'adozione di un proprio modello organizzativo da parte di ciascun componente del raggruppamento nonché all'impegno, esteso a tutti i soggetti coinvolti, di adottare un proprio Codice Etico; • l'acquisizione dai *partner* di informazioni sul

		- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); - Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater*).	sistema dei presidi dagli stessi implementato, nonché sui flussi di informazione tesi ad alimentare un monitoraggio gestionale; ovvero attestazioni periodiche da parte degli stessi sugli ambiti di rilevanza 231 di interesse (es. attestazioni rilasciate con cadenza periodica in cui ciascun *partner* dichiari di non essere a conoscenza di informazioni o situazioni che possano, direttamente o indirettamente, configurare le ipotesi di reato previste dal decreto n. 231); • l'eventuale definizione di specifiche clausole contrattuali di *audit*

			(da svolgere sia con idonee strutture presenti all'interno dell'aggregazione tra imprese, che con l'eventuale ricorso a soggetti esterni), da attivarsi a fronte di eventuali indicatori di rischio rilevati; • l'eventuale adozione, accanto al Codice Etico, di uno specifico Codice di Comportamento rivolto ai fornitori e *partner*, che contenga le regole etico-sociali destinate a disciplinare i rapporti dei suddetti soggetti con l'impresa, cui auspicabilmente aderiscano le controparti che affiancano la società nelle diverse opportunità di *business* (es. *joint venture*, ATI, RTI,

			consorzi, etc.).
Ispezioni e verifiche.	Partecipazione e gestione delle verifiche, delle perquisizioni e dei controlli.	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.); - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); - Peculato (art. 314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); - Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); - Induzione a dare o	- Obbligo di fornire la piena collaborazione alle pubbliche autorità; - Individuazione di soggetti aziendali preventivamente incaricati di rappresentare l'azienda e di gestire le verifiche ispettive; - Documentazione dell'attività svolta; - Archiviazione e conservazione dei verbali d'ispezione elaborati dalle autorità.

		promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater*).	
Gestione delle attività di relazioni esterne/istituzionali con pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio	Rapporti con enti/soggetti terzi che svolgono attività di *lobbying*/mediazione nei confronti di pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio.	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); - Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater*);	- Effettuare attività di *due diligence* preventiva e periodica su banche dati e/o fonti aperte al fine di evidenziare l'esistenza o l'insorgere di "*red flag*" a carico del terzo incaricato; - Inserire, nei relativi contratti, specifiche previsioni volte ad assicurare il rispetto, da parte dei terzi, di principi di controllo/regole etiche e di condotta nelle relazioni con i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio; - Fissare parametri per la definizione dell'ammontare del compenso, che

		- Turbata libertà degli incanti (art. 353); - Turbata libertà nella scelta del contraente (art. 353 *bis*).	tengano in adeguato conto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione delle attività; - Prevedere l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi; - Prevedere la verifica dell'attività; - Adottare strumenti normativi che prevedano, in caso di esistenza di relazioni privilegiate/conflitto di interesse tra il rappresentante della società e la terza parte, l'obbligo di segnalare tali circostanze, di astenersi dalla negoziazione/gestione del contratto, delegandola ad altro soggetto/unità; - Garantire la trasparenza e la

			tracciabilità delle operazioni.
Attività regolatoria.	Attività finalizzata all'inserimento del farmaco nel PTO (prontuario terapeutico ospedaliero) e nel PTOR (prontuario terapeutico ospedaliero regionale).	- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 *bis*, c.p.); - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.); - Concussione (art. 317 c.p.); - Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.); - Peculato (art. 314 c.p.); - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);	- Formazione, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, dipendenti (capi area) e lavoratori autonomi (agenti), sul contenuto delle norme di condotta enunciate nel codice etico; - Divieto di effettuare omaggi ai soggetti coinvolti che superino il modico valore; - Individuazione di un unico soggetto responsabile della gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione; - Esclusione del soggetto così individuato dalla disponibilità di fondi finalizzati alla gestione della fase; - Previsione, a carico degli agenti, di una obbligatoria relazione scritta relativa ad ogni

		- Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); - Induzione a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319 *quater*).	colloquio intercorso con i primari ospedalieri finalizzato all'inserimento del farmaco nel PTO/PTOR; - Archiviazione di ogni comunicazione scritta intercorsa in relazione alla fase; - Verifiche della documentazione fornita nell'ambito dell'attività di informazione, al fine di garantirne la completezza, accuratezza, nonché la veridicità dei dati comunicati; Flussi informativi diretti all'organismo di vigilanza.

PARTE SPECIALE

II

REATI SOCIETARI

INDICE

II REATI SOCIETARI.

1. Premessa. pag. 132
2. Tipologia di reati. pag. 132
   - 2.1 Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali. pag. 132
   - 2.2 Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità. pag. 134
   - 2.3 Art. 2625 c.c. Impedito controllo. pag. 135
   - 2.4 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti. pag. 136
   - 2.5 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. pag. 137
   - 2.6 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante. pag. 138
   - 2.7 Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori. pag. 139
   - 2.8 Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale. pag. 140
   - 2.9 Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. pag. 140
   - 2.10 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati. pag. 141
   - 2.11 Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati. pag. 143
   - 2.12 Art 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea. pag. 144
   - 2.13 Aumento della sanzione per conseguimento di profitto di rilevante entità. pag. 144
3. Principi generali di comportamento. pag. 145
4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 147

1. Premessa.

La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reati societari disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del codice civile.

In particolare, all'esito dell'attività di individuazione ed analisi delle aree aziendali a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del decreto e dei relativi processi sensibili, assumono rilievo in ABC Farmaceutici S.p.a. le fattispecie di cui all'art. 25 *ter* d. l.vo n. 231/2001 di seguito precisate, mentre le altre fattispecie contemplate dal medesimo articolo appaiono allo stato, salve le periodiche opportune verifiche al riguardo, non concretamente configurabili.

2. Tipologia di reati.

2.1 Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La fattispecie si perfeziona attraverso la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, ovvero tramite l'omissione, al medesimo fine, di informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'esposizione mendace e l'omissione debbono, per assumere rilevanza penale, risultare concretamente idonee ad indurre in errore i soci ed il pubblico destinatari della comunicazione.

Nel termine "bilanci", si considerano compresi il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato ed il bilancio straordinario;

per "relazioni", si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica della società;

per "altre comunicazioni sociali", devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalle legge.

Si tratta di un reato proprio, in quanto i soggetti attivi contemplati dalla norma sono esclusivamente amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori: ad essi, *ex* art. 2639 c.c., sono equiparati i soggetti tenuti a svolgere le predette funzioni, ancorché diversamente qualificate, ovvero coloro che esercitano di fatto, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. La partecipazione di altri soggetti sprovvisti della specifica qualifica richiesta dal legislatore può peraltro rilevare in presenza di un concorso nel reato da parte di questi ultimi.

L'elemento soggettivo si atteggia come dolo specifico, in quanto l'esposizione mendace o l'omissione delle informazioni debbono essere caratterizzate dall'ulteriore finalità di conseguire, per sé od altri, un ingiusto profitto.

La responsabilità ricorre anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni non appartenenti alla società, ma siano da quest'ultima posseduti o amministrati per conto di terzi.

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. si qualifica come reato di pericolo e, in quanto tale, si perfeziona con la realizzazione della semplice condotta, non richiedendosi, per la sua consumazione, un danno patrimoniale ai soci o al pubblico.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.

2.2 Art. 2621 *bis* c.c. Fatti di lieve entità.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La disposizione disciplina due ipotesi di false comunicazioni per le quali il legislatore ha contemplato un'attenuante ad effetto speciale, riducendo la pena in misura superiore al terzo.

La prima ricorre allorquando i fatti di cui all'art. 2621 risultino di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta, presupposti applicativi la cui ricorrenza viene rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Al riguardo si pone il problema del coordinamento della norma in esame, contemplante l'ipotesi attenuata in parola, con la recente introduzione, nell'art. 131 *bis* del codice penale, della causa di non punibilità rappresentata dalla speciale tenuità del fatto.

Tale profilo è stato affrontato dal legislatore della l. 27 maggio 2015, n. 69, che, in

sede di riforma dalla fattispecie di false comunicazioni sociali, ha introdotto l'art. 2621 *ter* c.c. in cui si afferma che, ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità della speciale tenuità, il giudice valuta in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno alla società, ai soci o ai creditori.

La seconda ipotesi attenuata riguarda, invece, le false comunicazioni concernenti le società prive dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 1 della legge fallimentare per poter essere assoggettati a fallimento.

In tal caso, oltre alla già citata riduzione di pena, si è, altresì, prevista la perseguibilità a querela di parte.

Per tutte le ipotesi disciplinate dalla disposizione è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

2.3 Art. 2625 c.c. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie in esame, che costituisce reato presupposto unicamente in relazione alla fattispecie delineata nel secondo comma, configurando il primo un mero illecito amministrativo, consiste nell'impedire o ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione

legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero al revisore legale dei conti, con danno ai soci. Il reato è procedibile a querela di parte.

La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni: assumerà ad esempio rilevanza anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste l'idoneo artificio.

Si tratta di un reato proprio, che prevede quali soggetti attivi gli amministratori.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

2.4 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma in esame prevede un reato proprio degli amministratori, la cui condotta tipica consiste nella restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Assumono penale rilevanza solo i conferimenti in denaro, in crediti, e in beni in natura idonei a costituire il capitale sociale; per integrare la fattispecie, inoltre, non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo, ma è sufficiente che lo sia un singolo socio.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Pare, invero, difficile, sotto il profilo della responsabilità *ex* d. l.vo n. 231/2001, che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della

società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360 quote.

2.5 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato in esame sanziona la condotta, posta in essere dagli amministratori (reato proprio), consistente nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

Assume rilievo, dal punto di vista della penale responsabilità, sia l'utile di esercizio, sia l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. Utile di bilancio).

In ogni caso, rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte: non integra, pertanto, il reato in esame la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Pare invero difficile, sotto il profilo della responsabilità *ex* d. l.vo n. 231/2001, che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 260 quote.

2.6 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato, proprio degli amministratori, si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 360

quote.

2.7 Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio che prevede come soggetti attivi gli amministratori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Essenziale è, dunque, il richiamo, indirizzato in particolare agli amministratori, al rispetto delle norme civilistiche poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

2.8 Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La fattispecie prevista è posta a tutela dell'effettività del capitale sociale a garanzia degli interessi dei creditori e dei terzi.

Il reato in esame sanziona penalmente la condotta dei soci e degli amministratori conferenti che aumentano o formano il capitale in modo fittizio mediante la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione e le attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale.

In altre parole, i fenomeni degenerativi che la norma intende impedire sono quelli attuati mediante comportamenti volti ad un'artificiosa e fittizia formazione del capitale sociale, sì da impedire la lesione della buona fede dei creditori, nonché dei soci estranei all'operazione.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 180 quote.

2.9 Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie, reato proprio dei liquidatori, è reato di danno, richiedendosi espressamente che la ripartizione dei beni sociali disposta prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a tal fine procuri un danno ai creditori.

Ovvie ragioni di economia processuale hanno determinato il legislatore a contemplare la perseguibilità a querela e la causa di estinzione rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori, purché antecedente al giudizio.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

2.10 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazioni dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con

titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Il reato, proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazioni dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, ricalca, pur con le specificità della lesione ad un interesse privato, le ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. Per effetto della modifica introdotta dal d. l.vo 15 marzo 2017, n. 38, la fattispecie può essere realizzata anche da chi, nell'ambito organizzativo della società, eserciti funzioni direttive diverse.

In esso il soggetto qualificato, anche per interposta persona, sollecita o riceve, o accetta la promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri da parte del corruttore per compiere od omettere atti, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio o gli obblighi di fedeltà sul medesimo gravanti.

Non risulta sanzionata la corruzione passiva impropria (ove la promessa o la dazione da parte del terzo corruttore sono finalizzate al compimento di un atto conforme agli obblighi gravanti sul corrotto), né la corruzione passiva propria susseguente (ove l'accordo o la dazione del *pretium sceleris* intervengono dopo il compimento dell'atto contrario agli obblighi).

Il terzo comma punisce con le medesime pene il corruttore, che, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro altra utilità ai soggetti indicati nel primo comma.

Per il secondo comma la realizzazione da parte di un sottoposto ai soggetti qualificati indicati nel primo comma integra, parimenti, un'ipotesi di reato proprio: il trattamento sanzionatorio risulta peraltro attenuato.

Il reato è di pericolo, non richiedendosi più, a differenza della precedente stesura

della disposizione, il nocumento alla società.

Per l'ipotesi contemplata dal terzo comma della disposizione in esame è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive comminate dal secondo comma dell'art. 9 del decreto.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

2.11 Art. 2635 *bis* c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa cin l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

La fattispecie presenta due profili di commissione: il primo, disciplinato nel primo comma, realizzabile da chiunque, si sostanzia nell'offerta o promessa di denaro o utilità ad uno dei soggetti muniti della qualifica soggettiva richiesta (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori, di società o enti privati, nonché dipendenti con funzioni direttive) affinché compia un atto contrario ai propri obblighi; il secondo, disciplinato del comma

successivo, a soggettività ristretta (reato proprio), realizzabile dai soggetti passivi della prima ipotesi mediante la sollecitazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto contrario ai loro obblighi.

Trattandosi di fattispecie di istigazione, in entrambe le ipotesi l'offerta o la sollecitazione non debbono essere accolte.

Per l'ipotesi in esame è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote.
Come per l'ipotesi disciplinata dall'art. 2635 c.c., si applicano altresì le sanzioni interdittive comminate dal secondo comma dell'art. 9 del decreto.

Il reato è perseguibile d'ufficio.

2.12 Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica della norma in esame (reato comune) consiste nella determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Anche con riferimento a tale reato, va sottolineato che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta sia realizzata nel suo interesse.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 660 quote.

2.13 Aumento della sanzione per conseguimento di profitto di rilevante entità.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 25 *ter* del decreto, nel caso in cui, a seguito

della commissione dei reati presupposto precedentemente illustrati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Principi generali di comportamento.

Con riferimento ai reati societari, l'obiettivo del presente modello è che i destinatari, ed in particolare gli esponenti aziendali, qualora siano coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio di seguito individuate, si attengano a regole di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi delle anzidette fattispecie di reato.

Nel determinare i doveri a cui attenersi a fini preventivi, si deve tener conto della diversa posizione ricoperta da ciascun destinatario nei confronti della società.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alla rispettiva attività devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo-contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché sugli strumenti finanziari della Società e sui relativi diritti;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità

pubbliche di vigilanza, frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere con qualunque modalità a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione.

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio di commissione di reati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
Organi e funzioni aziendali coinvolti nella redazione del bilancio di esercizio e nella predisposizione dell'informativa	- Gestione delle informazioni rilevanti; - Adozione dei principi contabili.	- Falso in bilancio (art. 2621 c.c.); - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione di utili o dividendi	- Registrazione delle operazioni, sulla scorta di evidenze contabili; - Introduzione di specifiche indicazioni sul metodo da utilizzare per valutare le voci di bilancio oggetto di stima, in

societaria		(art. 2627 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	relazione ai criteri di valutazione normativamente fissati ed ai criteri tecnici generalmente accettati, nonché sulla predisposizione di adeguata documentazione a supporto delle scelte contabili effettuate; - Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Individuazione di un soggetto responsabile dei passaggi di informazioni ai fini della redazione dei bilanci; - Effettuazioni di riunioni periodiche fra il soggetto incaricato della revisione dei conti e le funzioni societarie interessate, volte alla verifica della correttezza delle poste contabili; - Messa a disposizione

			della bozza di bilancio al consiglio di amministrazione, all'organismo di vigilanza ed al collegio sindacale; - Effettuazione di una riunione annuale, con la presenza dell'organismo di vigilanza e del collegio sindacale.
Organi e funzioni aziendali coinvolti nelle operazioni sul capitale e nelle operazioni straordinarie	- Operazioni di riduzioni del capitale sociale; - Attività preliminari alla fusione con altra società ovvero alla scissione della società stessa.	- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	- Comunicazione tempestiva di ogni decisione inerente le modifiche dell'assetto sociale a tutti i destinatari del modello nonché all'organismo di vigilanza; - Obblighi di relazione periodica da parte degli amministratori nei confronti di soci e Collegio Sindacale; - In caso di riduzione del capitale, obbligo di indicare nell'avviso di

			convocazione dell'assemblea le ragioni e le modalità della riduzione.
Organi e funzioni aziendali deputati alla conservazione ed alla comunicazione dei dati e delle informazioni soggette a controllo da parte dei soci, dei Sindaci e delle autorità pubbliche di vigilanza.	- Rapporti con i soci ed il Collegio Sindacale; - Valutazione e decisione di ogni operazione societaria in ambito consiliare; - Tenuta e conservazione dei dati, documenti ed informazioni.	- Impedito controllo in danno ai soci (art. 2625 c.c.)	- Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; - Esistenza di un sistema definito delle responsabilità del vertice aziendale con deleghe coerenti; - Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Individuazione di un soggetto responsabile dei passaggi delle informazioni ai fini della redazione dei bilanci; - Messa a disposizione, con congruo anticipo, della bozza di bilancio al consiglio di amministrazione, all'organismo di vigilanza ed al

			collegio sindacale; - Verifica da parte degli amministratori della completezza e veridicità della documentazione da trasmettere a soci e collegio sindacale.
Organi e funzioni aziendali cui è affidata la tenuta della contabilità.	Redazione, archiviazione e conservazione della documentazione contabile.	- Falso in bilancio (art. 2621 c.c.); - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); - Illegale ripartizione di utili o dividendi (art. 2627 c.c.); - Illecite operazioni sulle azioni (art. 2628 c.c.); - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).	- Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; - Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Individuazione di un soggetto responsabile della conservazione ed archiviazione della documentazione contabile.

Consiglio di amministrazione ed assemblea della Società.	Deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci.	- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).	Previsione, in apertura di ogni seduta consiliare, di una fase dedicata alle dichiarazioni da parte degli amministratori in merito agli interessi che i medesimi possano eventualmente avere (sia in conflitto, che concomitanti), per conto proprio o di terzi, rispetto a determinate operazioni della Società.
Organi e funzioni aziendali con poteri dispositivi in materia negoziale.	- Stipulazione di contratti di appalto e lavoro autonomo; - Stipulazione di contratti di acquisto; - Stipulazione di contratti di fornitura.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.).	- Adozione di procedure che prevedano: • Clausole contrattuali standardizzate in relazione alle tipologie dei diversi contratti; • Approvazione del contratto da parte di soggetto diverso da quello che ne ha curato l'istruttoria; • Verifica della coerenza dell'ordine e delle successiva fattura rispetto al

			contenuto del contratto; • Individuazione dei criteri per l'emissione di note di debito/credito; • Svolgimento di verifiche a campione sull'allineamento dei prezzi praticati/corrisposti rispetto a quelli correnti; - Formazione dei dipendenti al puntuale rispetto dei principi comportamentali contenuti nel codice etico aziendale, nonché in ordine alle principali nozioni in tema di corruzione privata; - Previsione dell'obbligo, da parte dei soggetti aziendali coinvolti, di immediata segnalazione agli eventuali superiori ed

			all'organo di vigilanza di ogni richiesta o offerta di denaro o regalie da parte di soggetti coinvolti in rapporti contrattuali aziendali; - Istituzione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; - Previsione di un obbligo di segnalazione tempestiva, con eventuale correlativo dovere di astensione o di cogestione della pratica, in presenza di una situazione di conflitto di interesse in capo ai soggetti aziendali; - Individuazione di una procedura per il conferimento di incarichi a terzi ispirata a criteri di legalità, trasparenza,

			inerenza e giustificabilità.

Organi e funzioni aziendali con poteri dispositivi in materia di assunzione del personale.	Assunzione di personale.	Corruzione tra privati (art. 2635 c.p.).	- Adozione di procedure nell'ambito della selezione, assunzione e gestione del personale che prevedano: • Una pianificazione delle risorse che tenga conto del fabbisogno; • L'individuazione dei requisiti minimi per ricoprire il ruolo richiesto ed il relativo livello retributivo, nel rispetto del CCNL; • La definizione di una procedura di selezione che preveda una pluralità di candidature, la gestione dei conflitti d'interesse tra selezionatore e candidato e la verifica della coerenza del candidato con il

			profilo definito; • L'intervento, nella procedura di assunzione, di soggetti provenienti da almeno due livelli gerarchici diversi; • La verifica della correttezza delle retribuzioni erogate.

PARTE SPECIALE

VII

REATI IN MATERIA AMBIENTALE

INDICE

VII REATI IN MATERIA AMBIENTALE.

1. Premessa. pag. 222
2. I reati previsti dall'art. 25 *undecies* d. l.vo n. 231/2001. pag. 224
3. Tipologie di reati. pag. 225
   - 3.1 Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal titolo VI *bis* del Codice Penale. pag. 225
     - 3.1.1 Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale. pag. 225
     - 3.1.2 Art. 452 *quater* c.p. Disastro ambientale. pag. 226
     - 3.1.3 Art. 452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente. pag. 227
     - 3.1.4 Art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. pag. 228
     - 3.1.5 Art. 452 *octies* c.p. Circostanze aggravanti. pag. 229
   - 3.2 Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal Codice Penale a tutela dell'*habitat* e delle specie animali e vegetali selvatiche protette. pag. 229
     - 3.2.1 Art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette. pag. 229
     - 3.2.2 Art. 733 *bis* c.p. Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto. pag. 230
   - 3.3 Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06). pag. 231
   - 3.4 Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06). pag. 233
   - 3.5 Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo. n. 152/06). pag. 236
   - 3.6 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ai sensi della legge n. 549/93. pag. 237

1.7 Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ai sensi della legge n. 150/1992. pag. 237

4. Principi generali di comportamento. pag. 237

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 238

1. Premessa.

La presente sezione del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati ambientali previsti dall'articolo 25 *undecies* del d. l.vo n. 231/2001 introdotto dal d. l.vo 7 luglio 2011 n. 121 (*Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*), entrato in vigore il 16 agosto 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma ottavo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*), entrata in vigore il 29 maggio 2015.

L'Unione Europea ha mostrato preoccupazione per la diffusione degli illeciti in materia ambientale, i cui effetti spesso si propagano anche oltre le frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Ha dunque imposto agli Stati membri di perseguire penalmente condotte che "provochino o possano provocare" pregiudizi all'ambiente e siano tenute "intenzionalmente o per grave negligenza". Per le sole "gravi violazioni" della disciplina europea in materia ambientale, i legislatori nazionali sono stati vincolati ad introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive sia per la persona fisica che per l'ente.

I punti cardine della disciplina europea sulla tutela penale dell'ambiente sono dunque tre:

1. L'incriminazione di gravi violazioni, dannose o almeno concretamente pericolose per l'ambiente;
2. La commissione dei reati con dolo o grave negligenza;
3. La previsione di sanzioni caratterizzate da efficacia, proporzionalità e dissuasività.

La disciplina legislativa italiana rispecchia in parte l'impulso proveniente dall'Unione Europea.

Anzitutto, dei reati ambientali presupposto di responsabilità ai sensi del decreto n. 231 solo alcuni sono concepiti come reati di danno o di pericolo concreto; altri incriminano condotte espressive di un pericolo meramente astratto.

Ne consegue che, in questi casi, non è imposto al giudice di verificare in concreto la sussistenza di un pericolo, il quale viene concepito come presupposto della mera condotta illecita.

Non essendo richiesta la dimostrazione di un'effettiva pericolosità della condotta, non è ammessa alcuna prova contraria in ordine all'insussistenza del pericolo.

Una simile impostazione, però, potrebbe suscitare perplessità sia rispetto alla già evocata disciplina europea, sia rispetto al principio costituzionale di offensività.

Quest'ultimo, infatti, tollera l'incriminazione di fatti la cui pericolosità risulti insita nella condotta e non esiga ulteriori verifiche concrete, ma con riferimento a beni giuridici intangibili, cui ben si attaglia l'incriminazione di condotte censurabili in sé con l'antigiuridicità sul piano economico-sociale (per esempio la detenzione ed il porto illegale di armi). Il bene ambientale è caratterizzato da un substrato empirico che consente di apprezzare l'effettiva sussistenza di una lesione in termini di pericolo o di danno. Dunque, il legislatore non potrebbe anticipare la soglia del penalmente rilevante fino a colpire ogni mera violazione di norme o atti amministrativi.

Diversi reati ambientali, poi, colpiscono violazioni meramente formali. Si pensi, per esempio, a talune incriminazioni contenute nel Testo Unico dell'Ambiente: scarico di acque reflue industriali senza o in violazione di autorizzazione oppure superando i limiti tabellari fissati dal legislatore (art. 137); gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a), comma 3, primo periodo, comma 5); violazione degli obblighi di comunicazione relativi al trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259) o superamento dei valori limite di emissione in atmosfera di sostanze inquinanti (art. 279).

La maggior parte dei reati richiamati è sanzionabile anche a titolo di colpa. Si tratta infatti quasi sempre di contravvenzioni, come si desume dal tipo di sanzione irrogabile: arresto, ammenda, in luogo della reclusione e della multa, previste per i delitti dall'art. 17 c.p.

Sul piano della disciplina, dalla qualificazione contravvenzionale discende l'indifferenza, sul piano dell'elemento soggettivo del reato, tra dolo e colpa. La

punibilità delle contravvenzioni per colpa, dunque, non esige l'esistenza di una previsione espressa, a differenza di quanto accade per i delitti, ma è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (art. 42, ultimo comma, c.p.)

In base a questa disciplina, dunque, gli illeciti ambientali in prevalenza sono punibili indipendentemente dal grado di colpa con cui sono commessi, anche se l'agente ha agito per semplice imprudenza o imperizia. Anche in questa prospettiva sembra profilarsi lo scostamento dalle indicazioni dell'Unione Europea, che vincolano l'incriminazione alla "grave negligenza".

Una simile estensione dell'area del penalmente rilevante si riflette in punto di responsabilità da reato degli enti. I modelli organizzativi, infatti, per aspirare al riconoscimento dell'efficacia esimente, qualora si verifichino reati ambientali, devono contemplare misure idonee ad evitare la commissione di un illecito anche solo per negligenza.

Infine, si segnala che il decreto legge n. 136/2013 ha introdotto nel Testo Unico dell'Ambiente il nuovo delitto di combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*), che sanziona la persona fisica titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata, anche per l'omessa vigilanza sull'operato degli autori del delitto riconducibili all'impresa. In tal caso, ai titolari d'impresa o responsabili dell'attività sono applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del decreto 231, mentre non è prevista la responsabilità dell'ente.

2. I reati previsti dall'art. 25 *undecies* del decreto.

In considerazione della peculiare struttura della disciplina in tema di tutela dell'ambiente, sia essa contenuta nel titolo VI *bis* del codice penale [recentemente introdotto dall'art. 1, comma primo, della legge 22 maggio 2015, n. 68 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*)], in altre norme del codice, nel d. l.vo n. 152/2006 Testo Unico dell'Ambiente), ovvero in differenti provvedimenti legislativi, connotata da una notevole complessità tecnica e da frequenti rinvii a differenti provvedimenti legislativi di matrice nazionale e/o comunitaria, oltre che a tabelle e/o altri allegati

esplicativi, si è ritenuto di riportare in questa sede una sintetica disamina delle singole condotte rilevanti ai sensi del decreto, con l'indicazione delle ipotesi sanzionatorie previste dal medesimo.

3. Tipologie di reati.

3.1 Reati presupposto in materia ambientale disciplinati dal titolo VI *bis* del codice penale.

Con la legge 22 maggio 2015, n. 68 il legislatore ha introdotto nel codice penale un apposito titolo, il VI *bis*, avente ad oggetto "Dei delitti contro l'ambiente", mediante il quale sono state introdotte nell'ordinamento una serie di figure delittuose, alcune delle quali di natura colposa, il cui oggetto giuridico è costituito dal bene ambiente.

Parallelamente a detta introduzione, è stata operata una riformulazione del dettato normativo dell'art. 25 *undecies* della legge n. 231/2001 mediante l'inserimento, fra i reati presupposto di buona parte dei reati contenuti nel nuovo titolo.

Da ultimo, con l'introduzione del comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies*, si è prevista l'applicabilità delle sanzioni interdittive per la fattispecie di cui all'art. 452 *bis* e 452 *quater* del codice penale.

3.1.1 Art. 452 *bis* c.p. Inquinamento ambientale.

La diposizione punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento venga prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la disposizione prevede un aumento di pena.

Quanto al significato della locuzione "abusivamente", si segnala come la giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad un'attività di gestione illecita di rifiuti,

abbia affermato che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata allorquando essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che ricorre non solo quando esse manchino del tutto, ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi natura diversa rispetto a quelli autorizzati.

Si segnala inoltre come la compromissione o il deterioramento costituenti l'evento naturalistico del reato debbano presentare, ai fini della loro rilevanza penale, una significatività, per tale intendendosi una rilevanza quali-quantitativa di particolare entità, nonché una misurabilità, per tale intendendosi una possibile loro quantificazione mediante il ricorso a strumenti scientifici.

Il reato deve, quindi, intendersi di danno, richiedendosi, mediante l'impiego delle citate espressioni, un'effettiva lesione del bene protetto, non potendosi quindi ritenere sufficiente la sua mera messa in pericolo.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo, che si atteggia quale consapevolezza e volontà della realizzazione del disastro, mediante una condotta caratterizzata dall'abusività, può presentarsi anche nella forma eventuale.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

Da ultimo, il comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies* del decreto prevede l'applicabilità delle sanzioni interdittive contemplate nell'art. 9 dello stesso per un periodo non superiore ad un anno.

3.1.2 Art. 452 *quater* c.p. Disastro ambientale.

La disposizione incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del codice, abusivamente cagioni un disastro ambientale, sanzionandolo con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per

l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena di un terzo.

Quanto al concetto di "abusivamente" si richiama quanto già evidenziato in relazione alla fattispecie di Inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis*, c.p.

La figura delittuosa, caratterizzata dal necessario accertamento giudiziale dei requisiti alternativi, normativamente dettagliati, integranti l'evento disastro è, proprio per tale ragione, qualificabile come di danno.

Sotto tale profilo, la clausola di riserva "*fuori dai casi previsti dall'articolo 434 del codice*" rende applicabile quest'ultima disposizione nell'ipotesi in cui dalla condotta non derivi il disastro, ma unicamente un suo pericolo, come emerge dalla locuzione "*se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*" impiegata dal legislatore nell'enunciato della fattispecie di Disastro doloso di cui all'art. 434 c.p. Al di fuori di tale evenienza la norma contenuta nell'art. 434 si pone pertanto con quella in esame in rapporto di specialità, con vincolo per l'interprete di applicare la seconda.

Anche in questo caso, come nella precedente disposizione, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il dolo, che si atteggia quale consapevolezza e volontà della realizzazione della compromissione o del deterioramento dell'ambiente, mediante una condotta caratterizzata dall'abusività, può presentarsi anche nella forma eventuale.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Da ultimo, il comma 1 *bis* dell'art. 25 *undecies* del decreto prevede l'applicabilità nel caso di specie delle sanzioni interdittive contemplate nell'art. 9 dello stesso.

3.1.3 Art. 452 *quinquies* c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.

La norma prevede che, allorquando taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* risulti commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione di detti fatti derivi il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La disposizione opera un'estensione delle fattispecie disciplinate dagli articoli 452 *bis* e *quater* c.p., che vengono represse, pur con un trattamento sanzionatorio sensibilmente ridotto, anche nell'ipotesi di una loro realizzazione in forma colposa.

Al proposito, si evidenzia come la colpa, oltre che nella sua forma generica (negligenza, imprudenza ed imperizia), possa presentarsi anche in forma specifica, allorché l'evento sia conseguente all'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, in particolare, ad esempio, quando il disastro o l'inquinamento conseguano al mancato rispetto delle prescrizioni di provvedimenti autorizzativi .

Da evidenziare che la norma contenuta nel secondo comma introduce un'ipotesi colposa di pericolo concreto, richiedente come tale l'accertamento del rischio di realizzazione delle fattispecie di cui agli articoli 452 *bis* e *quater*, c.p.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote.

3.1.4 Art. 452 *sexies* c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

La clausola di riserva fa salva l'applicazione del disposto dell'art. 260 del Testo Unico dell'Ambiente.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

3.1.5 Art. 452 *octies* c.p. Circostanze aggravanti.

La norma prevede un'aggravante speciale ad effetto comune per il reato di associazione a delinquere di cui all'articolo 416 c.p. applicabile allorquando l'associazione sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal medesimo titolo.

Analogo incremento sanzionatorio viene contemplato con riferimento alle pene previste nella ~~la~~ contigua norma contenuta nell'articolo 416 *bis* c.p. in materia di associazione a delinquere di tipo mafioso, allorquando la medesima sia finalizzata a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal titolo VI del codice, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Da ultimo, le pene, già frutto degli aumenti di cui ai precedenti primo e secondo comma, sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale.

Per tali ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote.

3.2. Reati-presupposto in materia ambientale disciplinati dal codice penale a tutela dell'*habitat* e delle specie animali e vegetali selvatiche protette.

3.2.1 Art. 727 *bis* c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Il reato si configura con la condotta, tenuta da "chiunque", di uccisione, cattura, detenzione o commercio, fuori dai casi consentiti, di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta o una specie vegetale selvatica protetta, salvo che l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari ed abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima, in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, più azioni illecite, in una sorta di "progressione criminosa". È, altresì, punita la commercializzazione degli esemplari indicati nell'Allegato D del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, laddove i medesimi siano prelevati dall'ambiente naturale.

La consumazione del reato avviene, indistintamente, sia con la lesione che con la sola messa in pericolo del bene protetto.

E' necessario precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale della disposizione di cui all'art. 727 *bis* c.p. sono le specie animali o vegetali selvatiche protette.

Sul piano dell'elemento soggettivo, trattandosi di un reato contravvenzionale, la fattispecie disciplinata dall'art. 727 *bis* c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Da ultimo la disposizione normativa in oggetto esclude la configurabilità del reato quando:

1. l'azione illecita abbia ad oggetto una quantità trascurabile di esemplari in modo tale da non incidere significativamente sullo stato di conservazione della specie;
2. fuori dai casi consentiti: la norma prevede espressamente la non punibilità nei casi in cui le condotte previste dal reato siano consentite per effetto di disposizioni di legge.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.

3.2.2 Art. 733 *bis* c.p. Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto.

Il reato si configura con la distruzione, da parte di "chiunque", di un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque con il deterioramento del medesimo attraverso la compromissione del suo stato di conservazione.

Il reato in oggetto è una contravvenzione a condotta plurima in quanto sono ravvisabili, all'interno della medesima fattispecie criminosa, due azioni illecite: distruzione e deterioramento di un *habitat* all'interno di un sito protetto.

Il momento consumativo del reato in oggetto coincide con la lesione (distruzione dell'*habitat*) o con la concreta messa in pericolo (deterioramento con compromissione dello stato di conservazione dell'*habitat*) del bene protetto.

Si deve altresì precisare che il bene giuridico oggetto di tutela penale è "l'*habitat* all'interno di un sito protetto" che, secondo lo stesso art. 733-bis c.p., consiste in: "qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2 della Direttiva 2009/147/CE"; "qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CE". Sul piano dell'elemento soggettivo, invece, trattandosi di un reato contravvenzionale, la fattispecie disciplinata dall'art. 733 bis c.p. si configura tanto con dolo che con colpa.

Per tale ipotesi è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

3.3 Disciplina delle acque di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo n. 152/2006).

L'articolo 25 *undecies* del decreto include nel novero dei reati-presupposto alcune delle ipotesi contravvenzionali di cui all'art. 137 TUA.

In particolare:

a) violazione, da parte del titolare di uno scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A, Allegato 5, Parte III, delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o di quelle imposte dalle Autorità d'ambito ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 co. 1 e 108 co. 4 del TUA (cfr. art. 137 co. 3 TUA); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
b) la condotta di chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III del TUA, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 parte III, oppure i limiti più restrittivi

fissati dalle Regioni, dalle province autonome o dall'autorità d'ambito (art. 137 co. 5, primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

c) violazione dei divieti di scarico (sversamento) in mare di sostanze e/o materiali inquinanti da navi ed aeromobili stabiliti da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art. 137 co. 13); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

d) apertura o effettuazione di nuovi scarichi in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continuazione o mantenimento di detti scarichi dopo la revoca o la sospensione dell'autorizzazione medesima, quando riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del TUA (cfr. art. 137 co. 2); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

e) supero, in relazione alle sostanze di cui alla tabella 5, Allegato V, Parte III del TUA – nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali – dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5, Parte III, ovvero dei valori più restrittivi fissati dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle Autorità d'ambito, con riferimento anche ai valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato V (cfr. art. 137 co. 5 secondo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote;

f) violazione dei divieti di scarico individuati dagli artt. 103 e 104 TUA, i quali stabiliscono in generale il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, fatte salve alcune eccezioni quali le fognature statiche al servizio di piccoli insediamenti e case isolate di cui all'art. 100 co. 3, gli scarichi che provengono dal lavaggio di sostanze minerali ecc. (art. 103) ovvero, in presenza di apposita autorizzazione, lo scarico di acque provenienti dal processo di estrazione degli idrocarburi, dal lavaggio o dalla lavorazione degli inerti ecc. (cfr. art. 137 co. 11 TUA), per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

3.4 Disciplina dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo n. 152/2006).

Per quanto concerne la disciplina dei rifiuti, l'art. 25 *undecies* prevede la serie di seguenti ipotesi.

Con riferimento all'art. 256 TUA, le ipotesi inserite nel testo del decreto sono:

a) svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti non pericolosi in assenza dell'autorizzazione, dell'iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del D. Lgs. n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. a); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 TUA (cfr. art. 256 co. 6 primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

c) svolgimento di attività connesse con la gestione di rifiuti pericolosi in assenza dell'autorizzazione, iscrizione e/o comunicazione prescritte agli artt. 208-216 del d. l.vo n. 152/2006; in particolare, la norma elenca una serie di attività quali la raccolta, il recupero, il trasporto, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione (cfr. art. 256 co. 1 lett. b); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

d) realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (cfr. art. 256, comma terzo, primo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

e) attività non consentite di miscelazione di rifiuti – in violazione del disposto dell'art. 187, che stabilisce il divieto di miscelare diverse categorie di rifiuti pericolosi o rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi – in modo da dare origine ad una miscela per cui non è previsto uno specifico codice identificativo; fatte salve alcune eccezioni che possono essere autorizzate qualora siano rispettate le

condizioni di cui all'art. 178 co. 2, secondo cui la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga" (cfr. art. 256 co. 5); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;

f) realizzazione o gestione di discarica non autorizzata qualora la condotta abbia ad oggetto, anche in parte, rifiuti pericolosi (cfr. art. 256 co. 3 secondo periodo); per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote.

g) inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256 co. 4); le sanzioni previste a carico dell'ente sono quelle previste per i reati presupposto di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo 256 ridotte alla metà.

Con riferimento all'art. 257 TUA, le ipotesi inserite nel testo del decreto sono:

a) la condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) senza provvedere, successivamente all'inquinamento, alla bonifica del sito inquinato in conformità al progetto approvato secondo il procedimento di cui all'art. 242 TUA; il secondo periodo della norma punisce la condotta di chi, provocando un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di effettuare l'immediata comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 242 TUA; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria fino a 250 quote;

b) il secondo comma dell'art. 257 TUA punisce, con pena più severa, le stesse condotte di cui al precedente punto a) quando l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Del successivo articolo 258 TUA rientra, quale reato-presupposto, la sola ipotesi del comma quarto, che punisce con la pena prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) chiunque fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti e chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Ulteriore fattispecie presa in considerazione dal d. l.vo. n. 152/2006 è l'art. 259 che sanziona chiunque effettui una spedizione di rifiuti consistenti traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento CEE 259/1993 (ora art. 2 co. 35, regolamento CEE 1013/2006), ovvero traffico illecito transfrontaliero; per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Le ultime due fattispecie prese in considerazione dall'art. 25 *undecies* sono gli artt. 260 e 260 *bis* TUA.

In particolare l'art. 260 sanziona l'attività di cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate. Per tale fattispecie è prevista a carico dell'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote; mentre nel caso in cui le suddette attività riguardino rifiuti ad alto contenuto radioattivo la sanzione pecuniaria a carico dell'ente va da 400 a 800 quote.

Nel caso, infine, l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del Codice dell'Ambiente, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Da ultimo, le ipotesi dell'art. 260 *bis* che rientrano tra i reati presupposto del decreto sono così sintetizzate:

a) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti non veritiero ed inserimento dello stesso nei dati da fornire al sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (cfr. art. 260 *bis* comma 6): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
b) condotta del trasportatore che, con riferimento a rifiuti pericolosi, omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda di movimentazione SISTRI e, se necessario, con la copia del certificato analitico (cfr. art. 260 *bis*, comma 7, secondo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
c) condotta del trasportatore che utilizza durante il trasporto un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione, e/o caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (art. 260 *bis*, comma 7, terzo periodo): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
d) trasporto di rifiuti da parte del trasportatore attraverso una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 *bis*comma 8): sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. Se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi la sanzione va da 200 a 300 quote.

3.5 Disciplina delle emissioni di cui al Testo Unico Ambientale (TUA) (d. l.vo n. 152/2006).

L'art. 25 *undecies* prevede nel novero dei reati presupposto anche la fattispecie di cui all'art. 279, quinto comma, d. l.vo n. 152/2006.

In particolare, è sanzionata la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla Parte V del d. l.vo n. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 d. l.vo n. 152/06 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente o come stabiliti nell'autorizzazione integrata ambientale, quando il suddetto superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. A carico dell'ente è prevista la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

3.6 Reati in materia di impiego di sostanze nocive per l'ozono ai sensi della legge n. 549/1993.

L'art. 3, sesto comma, della legge n. 549/1993 punisce la violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (sanzioni pecuniarie da 150 a 250 quote).

3.7 Reati in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione ai sensi della legge n. 150/1992.

Gli artt. 1, 2 e 6, della legge n. 150/1992 puniscono la condotta di importazione, esportazione, trasporto ed uso illecito di esemplari di specie animali protette indicate in specifici documenti comunitari, nonché di piante riprodotte artificialmente, nonché la detenzione di esemplari di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino a 250 quote, a seconda della fattispecie).

L'art. 3 *bis*, secondo comma, della legge n. 150/1992: punisce la falsificazione o l'alterazione di certificazioni e licenze e l'uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (per le pene si rimanda alle fattispecie in tema di falso previste dal codice penale); le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino ad un massimo di 500 quote, a seconda della pena prevista per il reato presupposto.

4. Principi generali di comportamento.

I seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del modello e, in particolare, a coloro che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività preordinate alla tutela dell'ambiente.

In via generale, i destinatari devono tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne.

Ai destinatari del presente modello, pertanto, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o

indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del d. l.vo. n. 231/2001.

In generale, gli stessi, inoltre, sono tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni:

- osservare rigorosamente norme, regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali della società;
- documentare tutte le attività operative relative alle prescrizioni in materia ambientale e conservare scrupolosamente la relativa documentazione;
- dotarsi dei titoli autorizzativi in conformità alle prescrizioni in materia ambientale;
- effettuare un monitoraggio periodico delle attività svolte in ambito aziendale che abbiamo implicazioni di natura ambientali, individuando i metodi di controllo, i criteri di valutazione, i tempi di monitoraggio ed i tempi di analisi e valutazione dei risultati;
- ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali, con specifica individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità;
- formalizzare l'organizzazione aziendale mediante idonei strumenti e procure;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

In particolare, con riferimento alle attività di smaltimento dei rifiuti prodotti da ABC Farmaceutici:

- attenersi, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata;
- eseguire uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e riciclaggio dei materiali, in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti;

- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- adottare presidi idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi presso i centri di smaltimento;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti, incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative interne;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico-scarico rifiuti.

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione.

Come anticipato, la società ABC Farmaceutici ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale realizzato secondo le indicazioni della Norma UNI EN ISO 14001:2015 ed integrato con il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro secondo la Norma UNI ISO 45001:2018.

Le misure individuate nell'ambito dei sistemi di gestione in parola andranno, pertanto, affiancate ai protocolli di prevenzione di seguito elencati ed adottati all'esito della mappatura delle aree a rischio commissione dei reati ambientali.

AREE A RISCHIO	**ATTIVITA' SENSIBILI**	**REATI**	**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**
- Processo amministrativo - Processo produttivo	- Attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti nell'ambito di sedi, e stabilimenti; - Attività di selezione e gestione dei fornitori dei servizi di analisi, di trasporto e	Artt. 256, 257, 259, 260, d. l.vo 3 aprile 2006, n. 152	<u>GESTIONE RIFIUTI</u> - Identificare le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali;

	smaltimento dei rifiuti, di laboratori e dei soggetti autorizzati all'esecuzione di controlli sugli impianti; - Modifiche dei processi produttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecnologici negli stabilimenti o sedi esistenti; - Attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque superficiali e/o sotterranee nell'ambito di sedi o stabilimenti; - Gestione degli adempimenti e delle dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale; - Possesso e custodia		- Definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse; - Definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; - Identificare le aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti; - Identificare le responsabilità per la gestione dei rifiuti; - Riepilogare le scadenze periodiche previste dalla legislazione vigente (*in primis* d. l.vo n. 152/2006); - Fornire a tutti i lavoratori adeguata

	di aree e/o fabbricati dismessi esposti al rischio di illecito abbandono e deposito di rifiuti da parte di ignoti.		informazione e formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento. <u>ACQUE REFLUE</u> - Individuare i punti di scarico presenti negli impianti; - Ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali; - Mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali; - Presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi; - Verificare periodicamente i parametri chimico-

			fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione; - Rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti; - Rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; - Dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato immediatamente a monte delle scarico stesso; - Campionare le acque per la verifica

			dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore; - Rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai domestici, per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo; - Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti. <u>EMISSIONI IN ATMOSFERA</u> - Verificare la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con riferimento a tutte le diverse emissioni

			presenti nello stabilimento; - Provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili; - Attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili); rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza; - Mantenere e rinnovare

			entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni alle emissioni; - Presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale dello stabilimento; - Verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.
- Gestione degli impianti durante tutto il loro ciclo di vita.	- Attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi in materia ambientale, inerenti: l' acquisizione; l' utilizzo; la dismissione.		- Predisposizione delle attività di manutenzione e ispezione degli impianti, definendo ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli stessi; - Periodiche verifiche di adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti ; - Pianificazione, compimento e verifica delle attività di

			ispezione e manutenzione mediante personale esperto e qualificato.
- Necessità di bonifica a seguito di evento contaminante	- Gestione degli adempimenti e delle attività connesse alla bonifica.		- Adozione di strumenti normativi e organizzativi che prevedano ruoli, responsabilità, modalità e criteri per la gestione degli adempimenti connessi alla bonifica; - Previsione delle modalità di comunicazione alle autorità competenti circa l'evento contaminante; - Identificazione di elementi di potenziale contaminazione (attuale o storica) ai fini della valutazione di avviamento delle necessarie attività di messa in sicurezza e di bonifica; - Monitoraggio delle procedure operative ed amministrative nel

			rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa vigente; - Verifica della realizzazione degli interventi di bonifica in linea con quanto previsto dal progetto di bonifica approvato; - Predisposizione della documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento, ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica.

PARTE SPECIALE

VIII

REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO SIA IRREGOLARE

INDICE

VIII REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO SIA IRREGOLARE.

1. Tipologie di reati. pag. 250
   - 1.1 Art.12, commi, 3, 3 *bis* e 3 *ter*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 28 (Testo Unico sull'immigrazione). Procurato ingresso illecito di lavoratori extracomunitari. pag. 250
   - 1.2 Art.12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. pag. 251
   - 1.3 Art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Lavoro subordinato a tempo determinato ed interminato. pag. 251
2. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato. pag. 252
   - a) Rilascio del permesso di soggiorno. pag. 252
   - b) Durata. pag. 253
   - c) Rinnovo. pag. 254
   - d) Revoca e annullamento. pag. 254
3. Sanzioni. pag. 255
4. Principi generali di comportamento. pag. 256
5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 257

1. Tipologie di reati.

1.1 Art. 12, commi, 3, 3 *bis* e 3 *ter*, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 28 (Testo Unico sull'immigrazione). Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari.

3. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. (2)

3 bis. *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*

3 ter. *La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

1.2 Art. 12, comma 5, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

5. *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a Euro quindicimilaquattrocentonovantatré. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.*

1.3 Art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione). Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato.

12 bis. *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis *del codice penale.*

La norma è stata introdotta dal d. l.vo 16 luglio 2012, n. 109, emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La stessa prevede un inasprimento delle pene previste dal comma 12 del medesimo articolo 22 (il quale recita: *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato").*

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "*l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati* ***a*** *situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"***.**

2. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Al fine di consentire ai destinatari del modello una migliore comprensione dell'ambito di applicazione delle norme di comportamento alle quali è richiesto di attenersi, si rende opportuno illustrare brevemente la normativa in vigore in tema di soggiorno per motivi di lavoro di cittadini extra comunitari (d. l.vo n. 286/1998).

a) Rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero residente all'estero deve presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la richiesta di nulla osta al lavoro, che verrà concesso nel rispetto delle quote di ingressi per lavoro fissate annualmente. Concesso il nulla osta, lo straniero può richiedere, presso il Consolato italiano presente nel suo Paese di residenza, il visto d'ingresso per lavoro.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno.

Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio).

Ai sensi dell'art. 5 *bis*, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve contenere:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

b) Durata.

Il **permesso di soggiorno per motivi di lavoro** è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro (art. 5, comma 3 *bis*).

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal contratto di soggiorno, e non può essere comunque superiore:

- a nove mesi, in relazione a uno o più contratti di lavoro stagionale;
- ad un anno, per lavoro subordinato a tempo determinato;
- a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per lavoro autonomo.

E' inoltre possibile ottenere un **permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo**, a tempo indeterminato, di cui all'art. 9 d. l.vo n. 286/1998.

Detta richiesta può essere effettuata solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni, ed è subordinata al superamento di un *test* di conoscenza della lingua italiana, all'attestazione di un reddito minimo ed alla produzione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Il permesso di soggiorno U.E. non può essere rilasciato a chi è ritenuto soggetto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato..

Tale permesso può essere revocato (art. 9, comma 7):

- se è stato acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;

- qualora vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell'U.E. per 12 mesi consecutivi;
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell'U.E.

c) Rinnovo.

Il rinnovo consiste nel rilascio al cittadino straniero di un nuovo permesso di soggiorno di durata "*non superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale, fatti salvi i diversi termini previsti dal Testo Unico e dal suo Regolamento d'Attuazione*" (art. 5, comma 4, d. l.vo n. 286/1998).

Per i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per lavoro autonomo il rinnovo non può superare la durata di tre anni (art. 5, comma 3 *bis*, lett. c), d. l.vo n. 286/1998).

Il rinnovo deve essere richiesto in Questura almeno 60 giorni prima della scadenza e viene rilasciato purché alla data di scadenza, perdurino le condizioni ed i requisiti che determinarono il primo rilascio.

Se invece sono decorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno, senza che sia stata fatta domanda di rinnovo, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, può essere disposta l'espulsione.

Non si può rinnovare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l'interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (art. 13, comma 4, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394).

d) Revoca e annullamento.

Prima della scadenza, il permesso di soggiorno può cessare per revoca o annullamento.

Il provvedimento di revoca viene adottato quando, in un momento successivo al rilascio del permesso, vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato oppure, sulla base di convenzioni o accordi

internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

La legge esclude che si possa procedere alla revoca del permesso di soggiorno del lavoratore straniero o dei suoi familiari legalmente soggiornanti in caso di perdita del posto di lavoro (art. 22, comma 11, d. l.vo n. 286/1998).

Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può rendere dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Il provvedimento di annullamento si ha invece quando, in un momento successivo al rilascio del titolo, si accerti che esso è stato concesso illegittimamente per mancanza originaria dei requisiti.

Competente per tali provvedimenti è lo stesso Questore che ha provveduto al rilascio del permesso di soggiorno.

3. Sanzioni

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3*bis* e 3*ter* (Procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari) del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'art. 25 *duodecies* del d. l.vo. n. 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) la medesima norma prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Infine, l'art. 25 *duodecies* del d. l.vo. n. 231/2001, prevede, nel caso di commissione del reato di cui all'art. 22, comma 12 *bis*, d. l.vo 22 luglio 1998, n. 286 **(**impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno), la sanzione da 100 a 200 quote nel caso, entro il limite di Euro 150.000,00.

Nei casi di condanna per i delitti di procurato ingresso illecito di lavoratori extra comunitari e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

4. Principi generali di comportamento.

I seguenti principi di comportamento si applicano al datore di lavoro ad alle funzioni coinvolte nella gestione delle attività di competenza dello stesso.

Nel caso in cui la Società affidi la gestione del processo di assunzione a soggetti terzi, per l'effettuazione della suddetta attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente parte speciale.

In via generale, nel caso di impiego di lavoratori stranieri, la Società deve agire nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi deontologici aziendali di cui al presente modello ed al Codice Etico, intrattenendo rapporti ispirati ai principi di correttezza e trasparenza.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi generali;

- ispirare la gestione delle risorse umane a principi di massima correttezza e trasparenza;
- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, delle seguenti regole:
    - in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi già in possesso del permesso di soggiorno, richiedere quest'ultimo, unitamente alla ulteriore documentazione utile per perfezionare l'assunzione;

- in caso di assunzione di cittadini di paesi terzi non in possesso del permesso di soggiorno, presentare la richiesta nominativa di nulla osta (autorizzazione all'assunzione) presso l'ufficio della Prefettura competente territorialmente; a seguito del rilascio, consegnare il nulla osta al soggetto che si intende assumere, affinché lo stesso possa richiedere ai competenti uffici il rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato e quindi, a seguito dell'ingresso in Italia, il permesso di soggiorno;
- nel corso del rapporto di lavoro, in prossimità della scadenza della validità del permesso di soggiorno e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla stessa, verificare che il lavoratore straniero abbia presentato la domanda di rinnovo dello stesso (di cui il lavoratore deve esibire copia della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata effettuatala domanda).

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti;

- divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi del permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla ricevuta postale;
- divieto di impiegare lavoratori stranieri con permesso di soggiorno per motivi di turismo, anche se muniti della prescritta dichiarazione di presenza;
- divieto di utilizzare intermediari per il reclutamento di lavoratori, ad eccezione delle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro, ai sensi del d. l.vo n. 276 del 2003, ciò anche qualora i lavoratori stranieri si trovino nella condizione di regolarità (reato di caporalato ex art. 603 *bis* c.p.).

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione.

A seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le seguenti aree a rischio commissione dei reati di seguito elencati, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	**ATTIVITA' SENSIBILI**	**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**
Gestione delle risorse umane	- Assunzione; - Rinnovo del contratto di lavoro; - Distacco di lavoratori.	<u>Assunzione lavoratore straniero residente all'estero</u> - Presentare la richiesta di nulla osta all'assunzione alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi; - Garantire al lavoratore idoneo trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi nonché dai contratti collettivi nazionali del lavoro; - Assicurare al lavoratore idonea sistemazione alloggiativa; - Predisporre e sottoscrivere, all'atto del ritiro del nulla osta, il contratto di lavoro; - Inviare al lavoratore del nulla osta del Prefetto; - Al momento dell'ingresso del lavoratore, provvedere a che questi sottoscriva il contratto di lavoro. - Verificare che entro 8 giorni dall'ingresso, il lavoratore richieda il permesso di soggiorno, richiedendo copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale presso il quale è stata presentata la domanda; - Comunicare, per via telematica, al Centro per l'impiego l'instaurazione del rapporto di lavoro (il giorno precedente l'inizio dell'attività);

		- Comunicare la cessione di fabbricato all'autorità di P.S. in caso di concessione di un'abitazione; - Alla scadenza del permesso di soggiorno e comunque non oltre 60 gg dalla stessa, verificare che il lavoratore abbia presentato la richiesta di rinnovo, facendosi consegnare copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale presso il quale è stata presentata la domanda. <u>Assunzione di un lavoratore straniero già soggiornante in Italia.</u> - Verificare che il lavoratore straniero sia regolarmente soggiornante in Italia, facendogli esibire il permesso di soggiorno o, in caso di richiesta di rinnovo, della ricevuta dell'Ufficio postale; - In caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, stipulare un rapporto di lavoro subordinato per un tempo non superiore al 20 ore settimanali, cumulabili per 52 settimane (limite previsto, 1.040 ore annue); - Rispettare la procedura di assunzione prevista per i lavoratori stranieri soggiornanti in Italia, stipulando il contratto di soggiorno sullo specifico modello; - Comunicare, per via telematica, al Centro per l'impiego l'instaurazione del rapporto di lavoro (il giorno precedente l'inizio dell'attività);

		<u>Rinnovo contratto di lavoro</u> - Verificare che il lavoratore straniero sia regolarmente soggiornante in Italia, facendogli esibire il permesso di soggiorno o, in caso di richiesta di rinnovo, della ricevuta dell'Ufficio postale; - Comunicare, per via telematica, al Centro per l'impiego il rinnovo del rapporto di lavoro (il giorno precedente la scadenza del contratto).
Acquisti	Stipulazione contratti di: - somministrazione di lavoro - appalto - d'opera	- Predisposizione di specifica procedura per la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto. - Adeguato sistema di deleghe e procure in materia di stipulazione di contratti che implichino, da parte del contraente, l'impiego di forza lavoro. - Procedure autorizzative per gli acquisti. - Richiesta ai fornitori o ai *partner* commerciali di uno specifico impegno al rispetto della normativa in oggetto.

PARTE SPECIALE

XI

REATI TRIBUTARI

INDICE

XI REATI TRIBUTARI.

1. Premessa. pag. 290
2. Tipologia di reati. pag. 290
   - 2.1 Art. 2 d. lvo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. pag. 290
   - 2.2 Art. 3 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. pag. 293
   - 2.3 Art. 4 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione infedele pag. 295
   - 2.4 Art. 5 d. l.vo n. 74/2000. Omessa dichiarazione pag. 296
   - 2.5 Art. 8 d. l.vo n. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazione inesistenti. pag. 297
   - 2.6 Art. 10 d. l.vo n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili. pag. 299
   - 2.7 Art. 10 *quater* d. l.vo n. 74/2000. Indebita compensazione pag. 300
   - 2.8 Art. 11 d. l.vo n. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. pag. 301
3. Sanzioni. pag. 304
4. Principi generali di comportamento. pag. 305
5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 308

1. Premessa.

La presente Parte Speciale del Modello è dedicata alla prevenzione dei reati tributari disciplinati dal d. l.vo n. 74/2000.

In particolare, l'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto n. 231 circoscrive la responsabilità amministrativa degli enti limitatamente alle fattispecie dei reati tributari in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto di seguito descritte.

2. Tipologia di reati.

2.1 Art. 2 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis*. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

La fattispecie in esame si perfeziona allorquando il soggetto attivo indichi nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti attestanti operazioni non esistenti. Ai sensi del comma 2, si può affermare che l'autore del reato si avvalga di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti quando i medesimi siano registrati nelle scritture

contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" la legge intende "*le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi*" (art. 1 lett. a).

Da tale definizione emerge, pertanto, una bipartizione tra inesistenza oggettiva e inesistenza soggettiva.

Nella prima categoria sono ricomprese quelle fatture o altri documenti fiscali attestanti un'operazione mai realizzata completamente (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale), ovvero un'operazione realizzata in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli rappresentati cartolarmente (inesistenza oggettiva cd. relativa o parziale).

L'inesistenza soggettiva si configura, invece, allorquando l'operazione sia stata posta in essere tra soggetti diversi da quelli figuranti come parti del rapporto. In particolare, si ha un'interposizione fittizia di persona quando i soggetti dell'operazione dichiarata vogliono che gli effetti del negozio si producano nei confronti di una persona diversa da quella palesata nell'atto. Diversamente, nell'interposizione reale l'operazione produce i suoi effetti nei confronti delle parti dichiarate, ma, tramite un successivo negozio, tali effetti vengono trasferiti in capo ad un altro soggetto.

Nella nozione di "elementi passivi" sono ricomprese le componenti, espresse in cifre, che concorrono, in senso negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nonché le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta (art. 1 lett. b).

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che il momento consumativo del reato in parola coincida con quello della presentazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, tale fattispecie criminosa consta di una struttura bifasica in cui il fatto si scinde in due distinti momenti.

La prima fase è costituita da una condotta propedeutica che si realizza con l'acquisizione, ovvero la registrazione, nelle scritture contabili, delle fatture per operazioni inesistenti o di altra equivalente documentazione fiscale falsa, ovvero la loro detenzione a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Questa condotta costituisce un *ante factum* penalmente irrilevante ed esclusivamente prodromico alla consumazione del delitto.

La seconda fase, invece, perfeziona il delitto ed avviene mediante la presentazione della documentazione fraudolenta, in quanto corredata dall'indicazione di elementi passivi fittizi.

Ne deriva che il delitto di cui all'art. 2 si qualifica come reato di pericolo, giacché per la sua configurazione non occorre che il contribuente abbia conseguito un effettivo vantaggio fiscale, bensì è sufficiente che abbia presentato una dichiarazione fraudolenta.

Per quanto attiene l'individuazione del soggetto attivo del reato in parola, sebbene la norma si riferisca a "chiunque", si ritiene che il medesimo si indentifichi con il contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure con l'amministratore, il liquidatore o il rappresentante del contribuente soggetto ad imposizione, ovvero, infine, il sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge (art. 1, comma 1, lett. c), d. l.vo n. 74/2000). Resta ferma, ovviamente, la possibilità di incriminazione del soggetto privo della qualifica indicata, che, quale *extraneus*, presti supporto materiale o ideativo alla realizzazione del reato.

L'elemento soggettivo si atteggia come dolo specifico, in quanto la presentazione di una dichiarazione fiscale mendace dev'essere caratterizzata dall'ulteriore finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La pena per il delitto in parola consiste nella reclusione da quattro ad otto anni. Peraltro, ai sensi del comma 2 *bis*, nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2.2 Art. 3 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi, quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle

annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

La fattispecie in esame, così come quella precedentemente descritta, si perfeziona allorquando il soggetto attivo presenti una dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto infedele, in quanto indicante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tuttavia, a differenza dell'art. 2, la condotta ingannatoria deve avvenire tramite il compimento di operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate, definite dall'art. 1 lett. g *bis*) come "*le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10* bis *della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti*", nonché mediante l'avvalimento di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Peraltro, i commi 2 e 3 della disposizione in parola forniscono i criteri interpretativi per l'individuazione dei documenti falsi o dei mezzi fraudolenti, quest'ultimi intesi come condotte artificiose attive, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà (art. 1 lett. g *ter*).

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il profilo distintivo tra le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 non attenga all'operazione compiuta, ma al modo in cui questa è documentata, rilevando, dunque, la natura dello strumento usato per commettere la dichiarazione fraudolenta. L'ambito applicativo dell'art. 2 deve, invero, essere circoscritto alle ipotesi in cui la frode fiscale venga attuata mediante l'utilizzo di una fattura o altro documento avente rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie. Difatti, in ragione del particolare valore probatorio, sul piano tributario, dello strumento documentale utilizzato a supporto della dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2, il disvalore della condotta ed il conseguente trattamento sanzionatorio aumenta.

Diversamente, nella residuale ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante "altri artifici", poiché la condotta illecita viene realizzata attraverso comportamenti diversi dall'utilizzo di fatture o documenti equipollenti, il legislatore ha predisposto soglie di rilevanza penale del fatto che devono presentarsi congiuntamente (art. 3, comma 1).

Con riferimento all'individuazione del soggetto attivo, si rinvia a quanto detto *sub* art. 2.

Infine, come per la fattispecie di cui all'art. 2, l'elemento soggettivo si atteggia nel dolo specifico, in quanto la condotta decettiva deve essere supportata dall'ulteriore finalità di voler evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

2.3 Art. 4 d. l.vo n. 74/2000. Dichiarazione infedele.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali,

della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

L'ipotesi delittuosa in esame si applica solo fuori dai casi previsti dagli artt. 2 e 3. Tale fattispecie è caratterizzata dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o elementi passivi inesistenti nella realtà fattuale. L'art. 4 opera, pertanto, in via residuale, cioè nel caso in cui la condotta incriminata non sia costituita da una dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero mediante altri artifici.

Per tutti gli elementi costitutivi del reato, si rinvia, quindi, a quanto indicato per le fattispecie precedentemente descritte.

Come per l'art. 3, il legislatore ha, infine, predisposto, alle lettera a) e b) del comma 1, soglie di rilevanza penale del fatto che devono ricorrere congiuntamente.

2.4 Art. 5 d. l.vo n. 74/2000. Omessa dichiarazione.

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, essendovi obbligato, non presenta la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto. La medesima si consuma allo scadere del termine dei 90 giorni successivi all'originario termine tributario, così come previsto al comma 2.

L'elemento psicologico è caratterizzato dal dolo specifico, in quanto il soggetto deve porre in essere il comportamento con lo scopo di evadere le relative imposte.

Per quanto concerne il soggetto attivo del reato, si rinvia a quanto detto per la fattispecie di cui all'art. 2.

Il comma 1 *bis* configura un'ulteriore fattispecie che si realizza quando autore del reato è il sostituto d'imposta. Diversamente dal comma 1, qui non rileva la finalità specifica di evadere l'imposta.

Per entrambi i reati è, infine, prevista una soglia di punibilità per cui il fatto è penalmente rilevante solo allorquando l'ammontare delle ritenute non versate superi l'importo di cinquantamila euro.

2.5 Art. 8 d. l.vo n. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 bis. *Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi emette o rilascia, a favore di terzi, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo a consumazione istantanea, in quanto si perfeziona nel momento in cui il soggetto attivo emette o rilascia la documentazione non veritiera.

Il comma 2 della disposizione in parola prevede che il soggetto che emette, nello stesso periodo d'imposta, una pluralità di fatture o documenti per operazioni inesistenti è punito per un unico episodio criminoso. Diversamente, nel caso in cui più fatture o documenti fittizi siano emessi in più periodi d'imposta, si applicherà la disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p.

Si tratta di un reato comune, giacchè non è prevista alcuna particolare qualificazione per il soggetto agente. Questi è, invero, individuato in colui che emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

L'elemento distintivo rispetto al delitto di cui all'art. 2 risiede, quindi, nell'alterità tra l'emittente dei documenti non veritieri e l'utilizzatore degli stessi. A tale proposito, in deroga alla disciplina che regola il concorso di persone di cui all'art. 110 c.p., l'art. 9 prevede l'esclusione del concorso dell'emittente delle fatture false nel reato di dichiarazione fraudolenta di cui all'articolo 2, nonché del concorso dell'utilizzatore nel reato di emissione di cui all'articolo 8. Sebbene il decreto n. 231 non contempli espressamente l'articolo 9, si ritiene che la sua applicazione sia necessaria per definire l'ambito di operatività della fattispecie in esame.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato in parola, il soggetto attivo deve perseguire l'ulteriore fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La pena per il delitto di cui al comma 1 consiste nella reclusione da quattro ad otto anni. Ai sensi del comma 2 *bis*, nel caso in cui l'importo non veritiero presente sulle fatture o su gli altri documenti, sia, per il medesimo periodo d'imposta, inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2.6 Art. 10 d. l.vo n. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato in esame si perfeziona mediante l'occultamento o la distruzione parziale o totale delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La condotta è vincolata, in quanto dev'essere tale da impedire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione comprendono non solo quelle formalmente istituite in ossequio a specifico dettato normativo, ma anche quelle obbligatorie in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'impresa (es. libro cassa, scritture di magazzino, scadenzario et similia), nonché la corrispondenza posta in essere nel corso dei singoli affari, il cui obbligo di conservazione deve farsi risalire all'art. 22 d.p.r. n. 600/1973.

Con riferimento al soggetto attivo della fattispecie, si tratta di un reato comune in considerazione del fatto che può essere posto in essere da chiunque.

L'elemento psicologico è caratterizzato dal dolo specifico, giacché il soggetto attivo persegue l'ulteriore finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o consentire a terzi l'evasione delle medesime.

La clausola di sussidiarietà inserita nella disposizione in parola mira ad escludere il concorso materiale tra illeciti penali in tutti i casi in cui il medesimo fatto costituisca un più grave reato. In tale ipotesi l'agente soggiacerà solamente alla pena contemplata per quest'ultimo.

2.7 Art. 10 *quater* d. l.vo n. 74/2000. Indebita compensazione.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Il reato di indebita compensazione si configura ogniqualvolta il contribuente non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti, per un importo superiore ai cinquantamila euro annui.

La giurisprudenza è unanime nel considerare "crediti non spettanti" quelli utilizzati in compensazione oltre il limite normativo, ovvero in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati. S'intendono "crediti inesistenti" quelli che risultano tali sin dall'origine, perché, ad esempio, il credito non esiste materialmente,

oppure che non esistono dal punto di vista soggettivo, in quanto spettanti ad un soggetto diverso da quello che li utilizza in indebita compensazione o, infine, che sono sottoposti a condizione sospensiva.

Nel dettaglio la compensazione può essere di due tipi: orizzontale e verticale. Quella orizzontale, disciplinata dall'art. 17 del d. l.vo n. 241/97, opera in relazione a crediti e debiti relativi a imposte diverse, contributi, sanzioni e a tutti gli altri pagamenti eseguibili con modello F24. La compensazione verticale, invece, consiste nel riporto di un credito ad un periodo successivo al fine di ridurre, mediante detrazione, un debito sorto o che sorgerà nel medesimo periodo. Tale compensazione riguarda i crediti e i debiti relativi al medesimo tipo di imposta e può essere effettuata senza alcun limite.

Per quanto attiene al soggetto attivo del reato in parola, sebbene la norma si riferisca a "chiunque", si ritiene che il medesimo si indentifichi unicamente con il contribuente.

2.8 Art. 11 d. l.vo n. 74/2000. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al

periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La disposizione in esame disciplina due differenti fattispecie criminose.

Il comma 1 prevede il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, mentre il comma 2 quello di cd. falso nelle procedure di transazione fiscale.

Sebbene l'art. 25 *quinquiesdecies* lett. g), nel rinviare all'art. 11 d. l.vo n. 74/2000, menzioni il solo delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento dell'imposte, si ritiene che il riferimento valga per entrambe le fattispecie, in quanto la disposizione del decreto n. 231 non opera alcuna distinzione tra i due commi citati. L'art. 25 *quinquiesdecies* lett. g) si imita, invero, a citare la rubrica dell'art. 11 d. l.vo n. 74/2000.

Tornando all'analisi della norma, la fattispecie di cui al comma 1 si consuma con l'alienazione simulata o con la realizzazione di altri atti fraudolenti, su beni propri o altrui, idonei a rendere, anche solo parzialmente, inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Nell'ambito della alienazione simulata, secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, rileva ogni ipotesi di trasferimento simulato del diritto di proprietà a qualunque titolo (e pluribus: vendita, permuta, conferimento in società). Dal dettato della disposizione, invero, non si evincono limiti definitori circa il titolo (oneroso o meno) della "alienazione", sicchè non si rinvengono motivi per escludere la donazione dall'ambito di applicabilità della norma.

In ossequio al principio di stretta legalità e tassatività della fattispecie penale, va rimarcato che l'alienazione di rilievo è solo quella "simulata". Pertanto, ove il trasferimento sia effettivo la relativa condotta non può essere considerata un atto simulato, ma deve essere valutata esclusivamente quale possibile atto fraudolento. Con riferimento a quest'ultima categoria, sono, quindi, compresi gli atti e gli strumenti giuridici leciti, non simulati, ma utilizzati dal debitore in maniera abusiva o distorta quali stratagemmi per sottrarsi al pagamento del debito erariale e per neutralizzare la

possibilità di recupero del credito erariale. In linea generale, si ritiene che l'atto per definirsi fraudolento debba essere provvisto dell'attitudine a realizzare un depauperamento apparente del contribuente debitore, offrendo una falsa rappresentazione della consistenza del patrimonio e, dunque, della garanzia che esso rappresenta per il creditore erariale, in modo da sviarne l'attività esecutiva.

Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo dove ciò che rileva è l'idoneità ex ante della condotta a rendere inefficace, anche solo parzialmente, la procedura di riscossione e non anche l'effettiva verificazione di tale evento. Ne deriva che l'esecuzione esattoriale non configura un presupposto della condotta illecita, essendo prevista unicamente quale evenienza futura.

Con riferimento al soggetto attivo, nonostante l'art. 11, comma 1, d. l.vo n. 74/2000 identifichi con l'espressione "chiunque" il possibile autore del delitto, si ritiene essere in presenza di un reato proprio. Imprescindibile, dunque, è la realizzazione della condotta da parte di un contribuente debitore di imposte sui redditi, sul valore aggiunto, nonché degli interessi e delle sanzioni connesse a tali imposte. Peraltro, nel caso di società o enti, ai sensi dell'art. 1, lett. e), la qualifica si intende riferita a chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società o di enti. Tali funzioni devono essere intese di senso funzionalistico-oggettivo, nel senso cioè che il dato fattuale della gestione sociale prevale sulla qualifica formalmente rivestita.

Il reato in parola è caratterizzato dal dolo specifico, che ricorre quando l'alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, siano finalizzati alla sottrazione al "pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila".

Se l'ammontare delle imposte, ovvero delle sanzioni o degli interessi ad esse relative risulti superiore ad euro duecentomila, il legislatore ha previsto un aggravamento della pena, con l'applicazione della reclusione da un anno a sei anni.

Per quanto concerne la fattispecie criminosa delineata al comma 2, la condotta tipica consiste nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila, con l'obiettivo di ottenere, per sé o per altri, un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Tale reato, configurandosi nell'ambito della transazione fiscale di cui all'art. 182 ter l. n. 267/1942 (cd. legge fallimentare), presuppone l'instaurazione di procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di concordato. Ne consegue che la falsità attiene alla documentazione di cui all'art. 161 della legge fallimentare. La soggettività attiva è, pertanto, limitata all'imprenditore o all'amministratore dell'impresa in crisi, tenuto a sottoscrivere la proposta transattiva, nonché ai professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili che, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3 l. fall., attestano la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti.

L'elemento soggettivo che sorregge la condotta tipica è di dolo specifico, richiedendosi l'ulteriore fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

E' prevista, infine, un'ipotesi aggravata qualora l'importo degli elementi attivi non indicati, o indicati in misura inferiore a quella effettiva, ovvero degli elementi passivi fittizi risulti complessivamente superiore ad euro duecentomila.

3. Sanzioni.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei reati tributari è necessario operare una distinzione.

In caso di condanna per i reati di cui all'art. 2, comma 1, all'art. 3 ad all'art. 8, comma 1, si applica all'ente una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater*, l'ente viene punito solo allorquando siano commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore dieci milioni di euro. Nello specifico, per il reato di cui all'art. 4 all'ente si applica una sanzione pecuniaria fino a trecento quote, per quello di cui all'art. 5 fino a quattrocento quote, per quello di cui all'art. 10 *quater*, infine, fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per i restanti reati tributari, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Peraltro, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 *quinquiesdecies* del decreto, nell'ipotesi in cui, a seguito della commissione dei reati presupposto precedentemente illustrati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Da ultimo, il terzo comma prevede che, in caso di condanna, si applichino, altresì, le seguenti sanzioni interdittive:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

4. Principi generali di comportamento.

Con riferimento ai reati tributari in materia di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, i seguenti principi di comportamento si applicano ai destinatari del modello e, in particolare, a coloro che, a qualunque titolo, sovrintendano o controllino le attività di compilazione e tenuta delle scritture contabili o di altri documenti fiscali, nonché a coloro che si occupano della compilazione e presentazione delle dichiarazioni relative a dette imposte.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione contabile e fiscale dell'impresa, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari, con riferimento alle rispettive attività devono, in generale, conoscere e rispettare la normativa vigente in materia, nonché i principi contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento a quelli di correttezza e trasparenza.

Nel caso in cui la Società affidi la gestione fiscale a soggetti terzi, per l'effettuazione della suddetta attività, questi dovranno garantire attraverso la propria struttura organizzativa il recepimento dei principi contenuti nella presente parte speciale.

Ai destinatari, pertanto, è fatto obbligo di osservare le seguenti regole e principi generali:

- ispirare la gestione fiscale aziendale, nonché dei contatti e dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ai principi di massima correttezza e trasparenza;
- garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività fiscale aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra la Società e l'amministrazione finanziaria;
- consentire la gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria esclusivamente alla funzione aziendale o alle persone specificamente delegate a tale scopo;
- nei rapporti con lo Stato e con gli altri enti pubblici, o, in genere con i soggetti che rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi, impegnarsi a fornire documentazione, dichiarazioni, certificazioni e informazioni corrette;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle situazioni contabili periodiche, alla tenuta dei registri contabili e alla presentazione delle dichiarazioni relative all'imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ai destinatari del presente modello, inoltre, è fatto obbligo di osservare i seguenti divieti:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati tributari;
- predisporre, o comunicare, o presentare all'amministrazione finanziaria fatture, documentazioni o dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere di comunicare, ovvero alterare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale, nelle procedure amministrativo-contabili, nel piano dei conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità Industriale;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento ovvero la distruzione di documenti, o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione contabile e fiscale aziendale da parte del Collegio Sindacale o delle società incaricate della revisione legale o dei soci;
- compiere atti traslativi simulati, ovvero altri comportamenti fraudolenti di depauperamento del patrimonio societario, al fine di evadere il pagamento delle imposte e di ostacolare un'eventuale procedura di riscossione coattiva.

5. Attività sensibili e protocolli di prevenzione.

In linea generale, dinnanzi a reati tributari in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, risulta necessario adottare un'efficacia sistema di prevenzione del cd. rischio fiscale. Quest'ultimo è inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (cfr. art. 3 del d. l.vo n. 128/2015).

In particolare, a seguito della mappatura delle aree di rischio, sono state individuate le attività maggiormente sensibili alla commissione dei reati in parola, nonché adottati i seguenti protocolli di prevenzione:

AREE A RISCHIO	**ATTIVITA' SENSIBILI**	**REATI**	**PROTOCOLLI DI PREVENZIONE**
Redazione del	- Adozione dei	- Dichiarazione	- Registrazione delle

bilancio di esercizio	principi contabili; - Tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, nonché di quelli detenuti a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); - Omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 74/2000); - Indebita	operazioni, sulla scorta di evidenze contabili; - Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Individuazione di un soggetto responsabile dei passaggi di informazioni ai fini della redazione dei bilanci; - Effettuazione di riunioni periodiche fra il soggetto incaricato della revisione dei conti e le funzioni societarie interessate, volte alla verifica della correttezza delle poste contabili; - Messa a disposizione della bozza di bilancio al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio

		compensazione (art. 10 *quater* d. l.vo 74/2000).	Sindacale; - Effettuazione di una riunione annuale, con la presenza dell'Organismo di Vigilanza e del Collegio Sindacale; - Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; - Individuazione di un soggetto responsabile ad esercitare compiti inerenti alla rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Operazioni sul capitale	- Operazioni di riduzioni del capitale sociale; - Operazioni di apparente depauperamento del	- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d. l.vo 74/2000).	- Comunicazione tempestiva di ogni decisione inerente le modifiche dell'assetto sociale a tutti i destinatari del modello,

	patrimonio sociale.		nonché all'Organismo di Vigilanza; - Obblighi di relazione periodica da parte degli amministratori nei confronti dei soci e del Collegio Sindacale; - In caso di riduzione del capitale, obbligo di indicare, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, le ragioni e le modalità della riduzione; - Verifiche a campione sulla reale consistenza delle operazioni di depauperamento del patrimonio sociale.
Conservazione e comunicazione	- Rapporti con i soci ed il Collegio	- Dichiarazione fraudolenta	- Registrazione immediata delle

dei dati e delle informazioni soggette a controllo da parte dei soci, dei Sindaci e delle autorità pubbliche di vigilanza.	Sindacale; - Valutazione e decisione di ogni operazione societaria in ambito consiliare; - Tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, nonché di quelli detenuti a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); - Omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 74/2000); - Indebita compensazione (art. 10	operazioni sulla scorta delle evidenze contabili; - Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; - Individuazione di un soggetto responsabile della comunicazione delle informazioni ai fini della redazione dei bilanci; - Messa a disposizione, con congruo anticipo, della bozza di bilancio al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio

		quater d. l.vo 74/2000).	Sindacale; - Verifica, da parte degli amministratori, della completezza e veridicità della documentazione da trasmettere ai soci, al Collegio Sindacale ed all'amministrazione finanziaria; - Individuazione di un soggetto responsabile di esercitare i compiti inerenti alla rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Tenuta della contabilità ed esecuzione degli adempimenti fiscali.	- Redazione, archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Redazione e presentazione delle dichiarazioni relative all'imposte sui redditi e sul valore	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione	- Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; - Archiviazione e conservazione della documentazione contabile; - Svolgimento di verifiche a

	aggiunto.	fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); - Omessa dichiarazione (art. 5 d. l.vo 74/2000); - Indebita compensazione (art. 10 *quater* d. l.vo 74/2000).	campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; - Individuazione di un soggetto responsabile della conservazione ed archiviazione della documentazione contabile; - Individuazione di un soggetto responsabile degli adempimenti fiscali.
Gestione dei crediti di imposta e delle altre misure statali di sostegno alle imprese	- Richieste di accesso alle misure di sostegno; - Conservazione della documentazione posta a supporto	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni	- Adozione di procedure di controllo sulla documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi e

(contributi a fondo perduto, fondi di garanzia, misure di sostegno agli investimenti).	della richiesta; - Utilizzo delle misure di sostegno.	inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Occultamento e distruzione dei documenti contabili (art. 10 d. l.vo 74/2000); - Indebita compensazione (art. 10 *quater* d. l.vo 74/2000).	soggettivi per accedere alle agevolazioni; - Definizione delle modalità di tracciabilità e di conservazione della documentazione suddetta; - Adozione di procedure di controllo sull'impiego delle misure di sostegno ottenute;
Gestione dell'attività negoziale.	- Selezione dei fornitori; - Stipulazione di contratti di acquisto; - Stipulazione di contratti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, di beni sociali; - Stipulazione di	- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. l.vo 74/2000); - Sottrazione fraudolenta al pagamento di	- Adozione di procedure per la selezione dei fornitori: • definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/ qualifica dei fornitori, che

	contratti di fornitura di beni o servizi.	imposte (art. 11 d. l.vo 274/2000).	includa l'analisi delle caratteristiche tecnico/ professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di *compliance* e di solidità economico finanziaria. • Previsione dell'esclusione del fornitore inserito nelle liste dei soggetti destinatari delle misure di congelamento di fondi e risorse economiche, in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali, (liste consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria UIF);

			• identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca della qualifica di fornitore, che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; • definizione delle modalità di aggiornamento della *due diligence* e/o della qualifica finalizzata alla verifica nel tempo del mantenimento dei relativi requisiti. - Adozione di procedure per la stipula dei contratti che prevedano: • clausole

			contrattuali standardizzate in relazione alle tipologie dei diversi contratti; • approvazione del contratto da parte di un soggetto diverso da quello che ne ha curato l'istruttoria; • verifica della coerenza dell'ordine e della successiva fattura rispetto al contenuto del contratto; • individuazione dei criteri per l'emissione di note di debito/credito; • svolgimento di verifiche a campione sull'allineamento dei prezzi praticati/ corrisposti

			rispetto a quelli correnti; • svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; - Istituzione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; - Previsione di un obbligo di segnalazione tempestiva, con eventuale correlativo dovere di astensione o di cogestione della pratica, in presenza di una situazione di conflitto di interesse in capo ai soggetti aziendali; - Redazione di

			un'anagrafe dei clienti e dei fornitori.
Gestione della fatturazione attiva e passiva.	- Stipulazione di negozi a titolo oneroso; - Operazioni che comportano una fatturazione attiva; - Operazioni che comportano una fatturazione passiva; - Cessioni e/o acquisti di beni intracomunitari e/o con esportatori abituali.	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. l.vo 74/2000).	- Registrazione immediata delle operazioni sulla scorta di evidenze contabili; - Verifica della coerenza dell'ordine e della successiva fattura rispetto al contenuto del contratto; - Verifiche a campione sulla reale consistenza dei clienti e dei fornitori, anche mediante visure camerali (si veda sul punto protocollo sulla "Gestione dell'attività negoziale"); - Individuazione di un soggetto responsabile ad esercitare compiti inerenti alla

			rilevazione, gestione e controllo del rischio fiscale; - Svolgimento di verifiche a campione sui servizi acquistati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; - Adozione di verifiche atte a confermare la reale qualifica del fornitore quale esportatore abituale; - Adozione di procedure di controllo del soggetto cessionario in ambito di negozi intracomunitari e predefinizione degli *alert*; - Controllo e conservazione della documentazione necessaria ad

			attestare l'uscita della merce dal territorio italiano.
Gestione del magazzino.	- Controllo dei flussi in entrata ed uscita; - Rettifiche inventariali; - Gestione e controllo degli ammanchi di magazzino.	- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione infedele (art. 4 d. l.vo 74/2000); - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. l.vo 74/2000); - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d. l.vo 74/2000).	- Definizione delle modalità operative con cui gestire la tracciabilità dei flussi logistici in entrata e in uscita; - Definizione delle modalità di esecuzione di un inventario periodico (verifica della corrispondenza della quantità contabile di magazzino con la quantità fisica effettiva in giacenza); - Previsione di verifiche sugli eventuali disallineamenti emersi durante la conta fisica (raffronto tra giacenza fisica e

			giacenza contabile); - Registrazione delle rettifiche inventariali e conservazione della documentazione; - Definizione delle modalità di gestione delle rettifiche inventariali e degli ammanchi di magazzino; - Definizione di criteri e modalità per l'identificazione dei materiali da destinare all'alienazione o allo smaltimento; - Definizione delle modalità di monitoraggio e analisi dei *trend* dei livelli delle giacenze in magazzino.
Gestione di	- Gestione dei	- Dichiarazione	- Definizione delle

trattamenti economici al personale.	trattamenti retributivi; - Gestione delle trasferte; missioni e rimborsi spese; - Erogazione di incentivi e/o premi.	fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000);	modalità delle verifiche circa la completezza ed accuratezza dei prospetti riepilogativi delle presenze e dei cedolini elaborati, anche rispetto alla normativa ed ai Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, nonché rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato; - Definizione delle modalità di autorizzazione delle disposizioni di pagamento relative alle retribuzioni; - Definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra i bonifici effettuati al personale ed i cedolini;

			- Utilizzo di criteri meritocratici nel sistema di sviluppo e valutazione dei dipendenti, con parametrazione della congruità dei loro compensi a quelli di Amministratori e Dirigenti; - Definizione delle modalità di assegnazione e comunicazione di obiettivi di *performance* ragionevoli, realistici e bilanciati, secondo un processo autorizzativo prestabilito; - Adozione del principio di assegnazione degli incentivi in maniera proporzionale al grado di raggiungimento

			degli obiettivi; - Previsione di corrispondenza tra gli incentivi erogati rispetto alle *performance* rendicontate; - Definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei relativi limiti di importo e delle modalità di rendicontazione, nonché di autorizzazione di eventuali deroghe; - Definizione delle modalità di autorizzazione delle trasferte, delle richieste di rimborso e degli eventuali anticipi ai dipendenti; - Definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute,

			le attività lavorative svolte e la documentazione di supporto; - Definizione delle modalità di verifica circa la completa e accurata rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di trasferta; - Definizione delle modalità di verifica circa la congruenza tra le note spese ed i relativi rimborsi erogati ai dipendenti, finalizzate ad individuare eventuali situazioni anomale; - Definizione delle modalità di rimborso tramite strumenti tracciabili e divieto di effettuare

			operazioni su conti cifrati o in contanti e/o a soggetti diversi dal dipendente.
Gestione degli omaggi, delle ospitalità e delle spese di rappresentanza.	- Erogazione di omaggi; - Ricezione di omaggi; - Monitoraggio delle spese relative alle ospitalità ed alle rappresentanze.	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000);	- Definizione di tipologie e limiti (effettivi o stimati) degli omaggi offerti e ricevuti; - Definizione delle tipologie e dei limiti delle spese di ospitalità e di rappresentanza rimborsabili e delle modalità delle loro rendicontazioni e rimborsi, nonché delle autorizzazioni di eventuali deroghe; - Definizione delle modalità di autorizzazione delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza; - Definizione delle

			modalità di verifica circa la coerenza tra le spese sostenute e la documentazione di supporto, nonché in ordine alla rendicontazione dei giustificativi relativi alle spese di ospitalità e di rappresentanza; - Definizione delle modalità di autorizzazione delle richieste di rimborso, delle spese di ospitalità e di rappresentanza; - Definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle spese di ospitalità e/o di rappresentanza e/o degli omaggi, finalizzata ad individuare eventuali situazioni

			anomale; - Previsione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle ospitalità ricevuti (accettati o meno) e del soggetto che li offerti, con individuazione di eventuali soglie di valore.
Gestione delle sponsorizzazioni e/o dei contributi.	- Redazione di contratti di sponsorizzazione; - Controllo sulle attività svolte; - Monitoraggio dei flussi finanziari.	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000);	- Definizione delle modalità e dei requisiti per l'accreditamento delle controparti, ivi incluse le caratteristiche di onorabilità; - Definizione delle modalità di verifica circa la correttezza e la coerenza del contratto rispetto all'oggetto dell'iniziativa e verifica della coerenza dei

			corrispettivi rispetto alla prestazione resa o ricevuta / benefici attesi (nel caso delle sponsorizzazioni); - Definizione delle modalità di approvazione del contratto o dell'atto unilaterale alla base delle erogazioni; - Definizione delle modalità di verifica circa l'avvenuta prestazione (in caso di sponsorizzazioni) o dell'effettivo e corretto impiego dei fondi stanziati o ricevuti (in caso di contributi) da parte del destinatario, nonché della relativa corrispondenza con quanto previsto nel contratto; - Definizione delle

			modalità di rilascio del benestare al pagamento della fattura, previa verifica della coerenza di essa rispetto alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni) e del contratto (sia in caso di sponsorizzazioni che di contributi); - Definizione delle modalità della verifica, preventiva alle erogazioni, circa il regime fiscale applicabile all'operazione; - Definizione delle modalità di verifica circa la corretta applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicata all'oggetto del contratto

			(sponsorizzazione/ contributo), nonché della sua corretta contabilizzazione (corretto importo); - Definizione delle modalità di verifica circa la coerenza tra il soggetto destinatario della sponsorizzazione/ contributo ed il soggetto, indicato nel contratto, che ha emesso la fattura; - Definizione delle modalità di verifica circa la completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché alla prestazione ricevuta (in caso di sponsorizzazioni); - Definizione delle

			modalità di autorizzazione al pagamento dell'iniziativa; - Definizione delle modalità di monitoraggio periodico delle sponsorizzazioni/ contributi finalizzate ad individuare eventuali situazioni anomale o di concentrazione di iniziative nei confronti degli stessi soggetti.
Gestione dei rapporti infragruppo.	- Operazioni finanziarie *intercompany*; - Trasferimento di fondi; - Adempimenti in materia di *transfer pricing*.	- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d. l.vo 74/2000); - Dichiarazione fraudolenta	- Definizione delle modalità e dei criteri, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento applicabile, per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni

		mediante altri artifici (art. 3 d. l.vo 74/2000); - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. l.vo 74/2000).	*intercompany*; - Definizione delle modalità per il coinvolgimento, ove necessario, delle competenti funzioni fiscali, sia in fase di definizione dell'operazione, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento; - Con riferimento al trasferimento di fondi, sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo, sia tra conti correnti della medesima Società: individuazione, documentazione ed approvazione delle esigenze del

			trasferimento e divieto di utilizzo del contante o di altro strumento finanziario al portatore nelle operazioni di trasferimento di fondi; - Definizione delle modalità di ricostruzione delle operazioni effettuate dalla Società con le altre società estere del Gruppo, nell'ambito della documentazione predisposta dalla Società ai fini del rispetto della normativa in materia di *transfer pricing.*

PARTE SPECIALE

XIII

REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

INDICE

XIII REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIEMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

1. Tipologie di reati. pag. 238

1.1 Art. 493 *ter* c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. pag. 238

1.2 Art. 493 *quater* c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. pag. 239

1.3 Art. 512 *bis* c.p. Trasferimento fraudolento di valori. pag.

2. Sanzioni. pag. 240

3. Principi generali di comportamento. pag. 241

4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione. pag. 242

1. Tipologie di reati.

1.1 Art. 493 *ter* c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

La disposizione in esame, collocata all'interno della categoria dei delitti contro la fede pubblica, è posta a tutela del patrimonio e della corretta circolazione della ricchezza.

Ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. a) del d. l.vo 8 novembre 2021 n. 184, con il termine "*strumento di pagamento diverso dai contanti*" s'intende qualsiasi *dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente ad una*

procedura o ad una serie di procedure, permette di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Le condotte sanzionate consistono nell'utilizzazione indebita o nella falsificazione od alterazione di tali strumenti, ovvero di documenti che abilitino al prelievo di denaro, o all'acquisto di beni, o alla prestazione di servizi. È parimenti punito chi possiede, o cede, od acquisisce tali strumenti, o documenti di provenienza illecita, ovvero gli ordini di pagamento con essi prodotti.

Ai fini della punibilità delle condotte suddette è necessario, tuttavia, il dolo specifico, costituito dall'intento di trarre profitto per sé o per altri.

1.2 Art. 493 *quater* c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

La norma incrimina la produzione, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto, la distribuzione, la messa a disposizione o il procurare a sé o ad altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-

costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere i reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In forza della clausola residuale, la disposizione in esame è, tuttavia, applicabile solo ove il fatto concreto non costituisca un reato più grave.

1.3 Art. 512 *bis* c.p. Trasferimento fraudolento di valori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis *e 648* ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La norma in esame è posta a tutela dell'economia pubblica, nonché del corretto funzionamento delle istituzioni.

Tale fattispecie costituisce un reato comune, in quanto chiunque può essere penalmente perseguito laddove fittiziamente attribuisca la titolarità o la disponibilità ad altri di denaro, beni od altre utilità, con lo scopo di realizzare determinate finalità illecite.

La condotta incriminata è a forma libera, in quanto comprende ogni tipologia di atto idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale, tuttavia, permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione.

L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto in parola è caratterizzato dal dolo specifico, ovvero dall'intento, da parte del soggetto agente, di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, nonché di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, ovvero di impiego di beni di provenienza illecita.

In forza della clausola di salvaguardia, la disposizione in esame è, tuttavia, applicabile solo ove il fatto concreto non costituisca un reato più grave. Ne consegue che, laddove il soggetto agente, sorretto dall'intento agevolatore, apporti, altresì, un contributo causale alla realizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648

ter, risponderà, a titolo di concorso, del più grave reato di ricettazione o di riciclaggio, ovvero di impiego di beni di provenienza illecita.

Da ultimo, merita segnalare come la disposizione in esame non sanzioni espressamente il beneficiario della disposizione fraudolenta. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che colui che si renda fittiziamente titolare di tali valori possa essere soggetto all'applicazione delle norme in tema di concorso eventuale di persone.

2. Sanzioni.

In relazione alla commissione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di cui all'articolo 493 *ter*, la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 493 *quater*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di cui all'articolo 512 *bis*, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* 1, comma 2, d. l.vo n. 231/2001, inoltre, la responsabilità degli enti è estesa ad ogni delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque concretamente offenda il patrimonio, previsto dal codice penale, quando la condotta abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. In tali casi, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Stante la generica formulazione di quest'ultimo comma, il medesimo si presta a diverse letture. La disposizione, infatti, sembrerebbe rendere perseguibile l'ente per tutti i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio, o che comunque concretamente offendano il patrimonio, anche se non contemplati dal decreto 231, laddove abbiano ad

oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti. Senonché, una lettura costituzionalmente orientata della norma esige di ritenere che il legislatore abbia esteso la punibilità dell'ente esclusivamente a quelle condotte aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, purché le medesime siano inquadrabili in norme incriminatrici già contemplate nel decreto 231.

Infine, il comma 3 dell'art. 25 *octies* 1 prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2 *bis*, si applichino all'ente le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Principi generali di comportamento.

Al fine di perseguire la prevenzione dei reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, debbono essere osservati i seguenti principi:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali ed internazionali;
- osservare le regole della presente parte speciale e delle procedure aziendali;
- utilizzare gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- informare tempestivamente gli uffici amministrativi della società in caso di smarrimento o furto degli strumenti di pagamento o delle apparecchiature informatiche;
- attenersi a quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendale per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- porre in essere qualsivoglia condotta che possa compromettere la riservatezza e l'integrità dei dati aziendali;
- prestare, cedere o comunque consegnare a terzi gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché le apparecchiature informatiche affidate dalla società, senza la preventiva autorizzazione dei relativi responsabili;
- cedere, consegnare o comunque rendere conoscibili a terzi i dati relativi agli

strumenti di pagamento diversi dai contanti appartenenti a clienti o ad altri soggetti che, a diverso titolo, abbiano rapporti economici con la stessa;

- utilizzare, senza esserne titolari, carte di credito o di pagamento o altri strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- falsificare od alterare carte di credito o di pagamento, ovvero documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni;
- possedere, cedere, acquisire strumenti di pagamento diversi dai contanti di provenienza illecita, o falsificati, o alterati, oppure ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, siano costruiti principalmente per commettere i reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Con riferimento, invece, al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.), debbono essere osservati i seguenti principi:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dal suddetto reato;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo (ad es. la stipula di un contratto di affitto di azienda finalizzato alla creazione di una apparente perdita di disponibilità di essa);
- nel momento in cui si instaurano rapporti commerciali, siano essi di natura attiva o passiva, effettuare tutte le verifiche richieste da regolamenti, protocolli e procedure che disciplinano l'attività aziendale, o che appaiano comunque opportune, in ragione delle caratteristiche soggettive del soggetto terzo con cui la Società viene in contatto e delle caratteristiche oggettive della prestazione oggetto del rapporto negoziale;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

Ai destinatari sono, altresì, posti i seguenti divieti:

- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali, o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare spese e trasferimenti di valori senza giustificativi e aventi scopi diversi da obiettivi prettamente aziendali;
- vendere o acquistare beni verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza avere prima effettuato le necessarie verifiche sulla provenienza.

4. Attività sensibili e protocolli di prevenzione.

Si rileva che i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, potendo essere posti in essere mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie informatiche o telematiche, presentano aree di rischio di commissione affini a quelle individuate nell'ambito dei reati informatici. Per tale ragione, oltre ai protocolli di prevenzione sotto elencati, si rimanda a quelli predisposti in relazione all'art. 24 *bis* del decreto 231.

Per quanto attiene, inoltre, al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.), si segnala che, laddove l'oggetto dell'atto traslativo consista in denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto commesso da terzi, la fattispecie presenta aeree di rischio commissione analoghe a quelle contemplate in materia dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Ne consegue che i protocolli di seguito previsti andranno integrati con quelli predisposti in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter*.

AREE A RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI	REATI	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE
			- Effettuazione di un

Area amministrativa.	Gestione dei pagamenti.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.).	censimento relativo agli strumenti di pagamento aziendali, sia materiali che immateriali, anche al fine di verificarne la genuità e la liceità di provenienza; - Previsione di un monitoraggio periodico dei pagamenti aziendali, al fine di accertarne l'effettiva riconducibilità agli strumenti di pagamento di cui sia titolare la società; - Predisposizione di un elenco dei soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto della società, sia in contanti, che

			mediante strumenti di pagamento diversi; - Individuazione di un soggetto responsabile ad esercitare compiti inerenti la rilevazione, la gestione ed il controllo dell'utilizzo e di eventuali falsificazioni degli strumenti di pagamento; - Nel caso di utilizzo di valuta virtuale, verificare che i flussi finanziari abbiano ad oggetto valute di cui sia garantita e tracciata la provenienza da *exchange* abilitati in base alle normative vigenti.
Area amministrativa	Gestione della fatturazione attiva.	- Indebito utilizzo e falsificazione	- Adozione di una procedura che preveda il

		di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.); - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).	controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; - Verifica della coerenza dell'ordine di acquisto da parte del cliente e della successiva fattura, emessa dalla società, rispetto al contenuto del contratto; - Svolgimento di verifiche a campione sui beni ceduti e servizi erogati, così come previsti da fatture o altri documenti contabili; - Nell'eventualità in cui, nelle proprie transazioni, la società venga a conoscenza dei dati relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti

			appartenenti a clienti (vendita *online*), o ad altri soggetti che, a diverso titolo, abbiano rapporti economici con la stessa, previsione di procedure finalizzate a rendere anonimi detti dati, al fine di impedirne un indebito utilizzo.
Area di produzione.	- Gestione servizi; - Realizzazione e manutenzione prodotti.	- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.); - Detenzione e diffusione di apparecchiatu-re, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere	Adozione di misure organizzative e tecniche idonee a garantire che i prodotti realizzati non abbiano caratteristiche di progettazione e/o tecnico-costruttive tali da consentire la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

		reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).	
Gestione dell'attività negoziale.	Rapporti con fornitori e soggetti terzi.	- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.); - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.	Predisposizione di clausole contrattuali con i collaboratori esterni aventi ad oggetto il rispetto della normativa in materia di falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

		493 *quater* c.p.).	
Gestione dell'attività negoziale.	- Stipulazione di contratti di acquisto; - Stipulazione di contratti traslativi, a titolo oneroso o gratuito, relativamente a beni sociali; - Stipulazione di contratti costitutivi di diritti reali o personali di godimento relativamente a beni sociali; - Stipulazione di contratti di fornitura di beni.	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)	- Adozione di procedure per la selezione dei fornitori: • Definizione delle modalità e dei criteri per la verifica preventiva/ qualifica dei fornitori, che includa l'analisi delle caratteristiche tecnico/ professionali, gestionali, di onorabilità, gli aspetti etici, di sostenibilità, di compliance e di solidità economico finanziaria. • Previsione dell'esclusione del fornitore inserito nelle liste dei soggetti destinatari delle misure di

			congelamento di fondi e risorse economiche, in base a regolamenti comunitari o provvedimenti nazionali, (liste consultabili sul sito internet di Banca d'Italia, sezione Unità di Informazione Finanziaria UIF); • Identificazione di modalità e criteri per l'attribuzione, modifica, sospensione e revoca della qualifica di fornitore, che tengano conto di eventuali criticità che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto; - Adozione di procedure per la

			stipula dei contratti che prevedano: • approvazione del contratto da parte di un soggetto diverso da quello che ne ha curato l'istruttoria; • verifica della coerenza dell'ordine e della successiva fattura rispetto al contenuto del contratto; • svolgimento di verifiche a campione sull'allineamento dei prezzi praticati/corrisposti rispetto a quelli correnti. - Istituzione di una procedura che preveda il controllo dei flussi finanziari e la tracciabilità dei pagamenti; - Verifiche, a cura di

			idonee funzioni aziendali, distinte da quella commerciale, sull'effettività del trasferimento con effettiva perdita della titolarità o disponibilità del bene; - Verifiche a campione sulla reale consistenza dei clienti e dei fornitori, anche mediante visure camerali.